



Presidenza del Consiglio dei Ministri

UFFICIO DI SEGRETERIA DELLA CONFERENZA STATO-CITTA' ED AUTONOMIE LOCALI

Rapporto sulle attività della Conferenza Stato-città ed autonomie locali 2019-2020





Governo Italiano
Presidenza del Consiglio dei Ministri
Ufficio di Segreteria della Conferenza Stato-città ed autonomie locali

Il volume è stato curato da Marcella CASTRONOVO, Capo dell'Ufficio di Segreteria della Conferenza Stato-città ed autonomie locali.

Il coordinamento editoriale è stato svolto da Valerio SARCONI.

Gli autori del volume, in servizio presso l'Ufficio di Segreteria della Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono:

- Pino ONORATI, coordinatore del Servizio II;
- Valerio SARCONI, responsabile della Segreteria tecnica;
- Laura TORO, funzionario del Servizio II;
- Cristina GAGGIOTTI, funzionario del Servizio II;
- Annamaria BAGNATO, Servizio II.

L'*editing* è stato curato da Patrizia DIVISI, Segreteria tecnica.

Foto di copertina

Particolare del palazzo costruito fra il 1886 e il 1989 da Giulio De Angelis per ospitare i magazzini "Alle città d'Italia" dei fratelli lodigiani Ferdinando e Luigi Bocconi, successivamente sede della "Rinascenza" (Via del Corso - angolo Largo Chigi).

I fratelli Bocconi, già proprietari a Milano dei magazzini "Auxvilles d'Italie", ispirati al modello parigino, inaugurano a Roma il primo grande magazzino dedicato «Alle città d'Italia».

Il progetto e la realizzazione furono affidati a Giulio De Angelis, uno dei più coraggiosi architetti romani del periodo umbertino. Egli realizza un edificio di ferro, vetro e cemento progettando un ambiente a diretto contatto con lo spazio esterno, proiettato verso la strada con intenti pubblicitari e urbanistici. Nel 1917 il magazzino, devastato da un incendio e passato ad altro proprietario, fu rinominato «La Rinascenza» su proposta di Gabriele D'Annunzio.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

UFFICIO DI SEGRETERIA DELLA CONFERENZA STATO-CITTÀ' ED AUTONOMIE LOCALI

Rapporto sulle attività 2019-2020

Conferenza Stato-città ed autonomie locali

Presentazione del Rapporto

Nell'ambito dello scenario di crisi internazionale determinato dall'emergenza sanitaria COVID -19 che ha reso necessaria la cooperazione fra tutti i livelli istituzionali, rafforzando, di fatto, il ruolo delle autonomie locali, fondamentale ai fini della concreta attuazione del principio di sussidiarietà, la Conferenza Stato – città ed autonomie locali si conferma quale sede istituzionale privilegiata di confronto e raccordo fra gli Enti locali e Stato centrale.

La relazione annuale 2019/2020 sull'attività svolta dalla Conferenza Stato-città, non può prescindere dall'analisi degli interventi e dei provvedimenti di carattere emergenziale che il governo ha emanato, con uno sforzo senza precedenti, per fronteggiare la situazione in termini sanitari, sociali ed economici.

La dichiarazione dello stato di emergenza sul territorio nazionale ha comportato, infatti, l'adozione di misure straordinarie, con il coinvolgimento diretto di tutte le amministrazioni locali, al fine di mitigare il rischio sanitario, nonché gli effetti economici e sociali legati alla pandemia.

Si è dunque rivelato centrale il ruolo della Conferenza nell'acquisizione di pareri, intese, accordi, oltre che nella composizione di conflitti relativi agli interventi urgenti disposti dal Governo per il contenimento dell'emergenza epidemiologica.

Tra i provvedimenti di particolare rilievo, vanno menzionati quelli finalizzati al ristoro ai comuni particolarmente colpiti dall'epidemia COVID-19, alla ripartizione delle risorse previste dal Fondo comunale di solidarietà, allo snellimento delle procedure per l'acquisizione di beni e servizi, nonché, quelli volti ad incentivare lo smart working e l'utilizzo delle videoconferenze per lo svolgimento delle riunioni.

La distribuzione delle ingenti risorse stanziare per ridurre l'impatto della crisi sanitaria nei Comuni, ha, dunque, caratterizzato, quest'anno, gran parte delle sedute della Conferenza, a testimonianza dell'importante ruolo di mediazione svolto in sede di esame e approvazione dei provvedimenti.

La mole di interventi straordinari ha determinato un cospicuo aumento delle attività della Conferenza, efficacemente fronteggiate anche mediante l'implementazione della modalità di lavoro agile, nonché attraverso l'impiego delle nuove procedure digitali.

Il rapporto annuale 2019/2020, oltre a fornire una sintesi delle principali attività svolte dalla Conferenza Stato- città ed autonomie locali, suddivise per materia prevalente e tipologia, con dettaglio dei provvedimenti esaminati e delle questioni poste all'attenzione della Conferenza, dedica quest'anno un focus particolare, all'analisi dei dati relativi all'applicazione delle nuove modalità di assunzione nei Comuni, in base a quanto statuito dall'art. 33 del d.l. n. 34/2019.

La particolare complessità delle nuove procedure, uniti all'emergenza pandemica, non sembra aver agevolato, almeno per il momento, l'incremento della capacità assunzionale dei comuni ma per effettuare una puntuale valutazione dell'impatto delle nuove norme occorrerà attendere ancora

qualche tempo e verificare i dati anche alla luce delle difficoltà finanziarie ed organizzative derivanti dall'emergenza sanitaria da Covid-19.

In conclusione, a fronte della portata straordinaria degli interventi messi in campo dal Governo, senza soluzione di continuità, si può affermare che il “bilancio” delle attività della Conferenza si chiude ampiamente “in attivo”, soprattutto alla luce dell'impegno profuso nell'ascolto della voce dei territori e nell'attenzione alla tutela degli interessi della collettività.

Marcella Castronovo

INDICE

Capitolo 1

L'attività svolta dalla Conferenza Stato-città ed autonomie locali nell'anno 2019

- 1.1. Dati riepilogativi relativi all'attività svolta nel 2019 dalla Conferenza Stato-città ed autonomie locali
- 1.2. Elenco delle questioni sottoposte alla Conferenza Stato-città ed autonomie locali nell'anno 2019.

Capitolo 2

L'attività svolta dalla Conferenza Stato-città ed autonomie locali nell'anno 2020

- 2.1. Dati riepilogativi relativi all'attività svolta nel 2020 dalla Conferenza Stato-città ed autonomie locali
- 2.2. Elenco delle questioni sottoposte alla Conferenza Stato-città ed autonomie locali nell'anno 2020.
- 2.3. L'attività svolta dalla Conferenza Stato-città ed autonomie locali nell'anno 2020. Principali provvedimenti esaminati.
- 2.4. Interventi in favore degli Enti locali colpiti da calamità naturali

Capitolo 3

Analisi delle disposizioni normative e dei relativi provvedimenti attuativi che hanno disposto interventi a sostegno degli Enti locali nel periodo emergenziale dovuto all'epidemia da COVID-19, con particolare riferimento alle misure per le quali è stata propedeutica la preventiva deliberazione della Conferenza Stato-città ed autonomie locali.

- 3.1. L'emergenza COVID-19 e le principali disposizioni relative agli Enti locali.
- 3.2. Misure con preventiva deliberazione della Conferenza Stato-città ed autonomie locali.

Capitolo 4

Le assunzioni di personale presso i comuni ex art. 33 del decreto-legge n. 34 del 2019. attuazione della disposizione.

- 4.1. Dalle norme sul contenimento della spesa pubblica alla nuova disciplina delle assunzioni nei Comuni.
- 4.2. Sintesi delle questioni tecniche emerse durante la fase istruttoria dell'intesa sancita in Conferenza Stato-città ed autonomie locali.
- 4.3. Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 marzo 2020 *“Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni”*.

4.4. Circolare del 13 maggio 2020.

4.5. I pareri della Corte dei Conti sull'applicazione da parte dei Comuni dell'art. 33 del d.l. n. 34/2019.

4.6. Primi dati sull'applicazione delle nuove modalità di assunzione nei Comuni

APPENDICE NORMATIVA

Norme sull'organizzazione e il funzionamento della Conferenza Stato-città ed autonomie locali
e dell'Ufficio di segreteria

CAPITOLO 1

L'ATTIVITÀ SVOLTA DALLA CONFERENZA STATO-CITTÀ ED AUTONOMIE LOCALI NELL'ANNO 2019

1.1 Dati riepilogativi relativi all'attività svolta nel 2019 dalla Conferenza Stato-città ed autonomie locali

Nel 2019, la Conferenza si è riunita 12 volte, di cui una in Sessione europea, e ha esaminato e discusso 44 questioni poste all'ordine del giorno (Tabella 1).

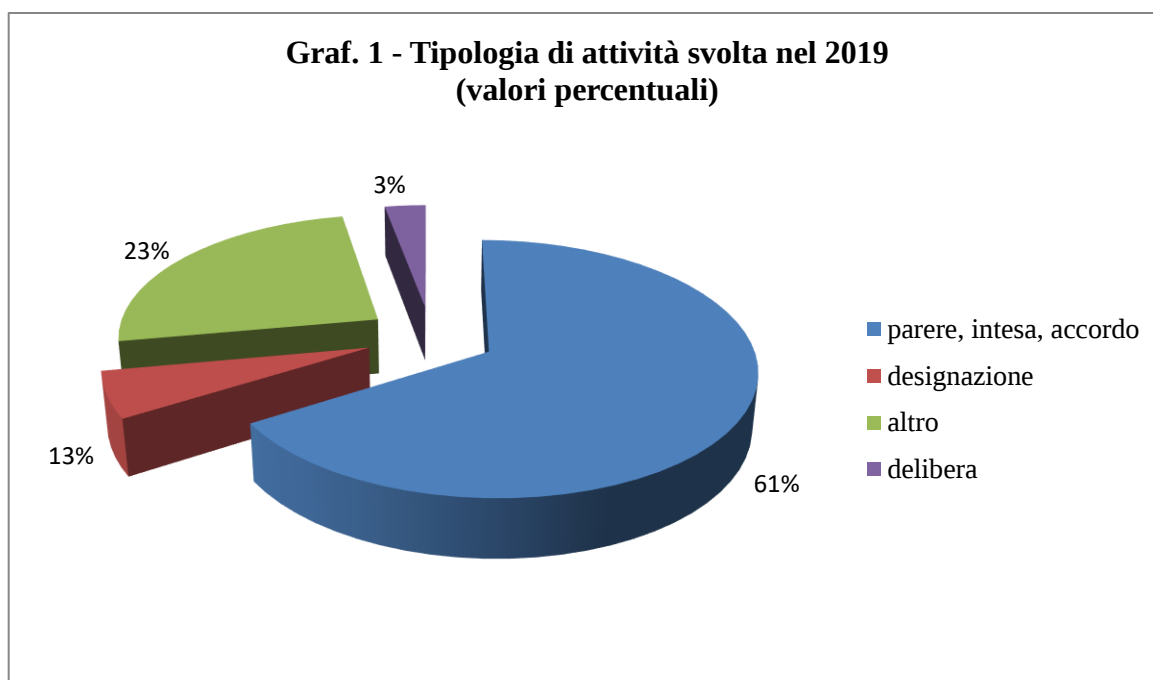
In particolare, gli argomenti iscritti all'ordine del giorno hanno riguardato 18 pareri, 3 accordi, 6 intese e 6 designazioni.

I restanti punti all'ordine del giorno hanno riguardato comunicazioni varie, richieste di esame e informative rese.

Tabella 1 - Attività della Conferenza Stato-città ed autonomie locali per tipologia - Anno 2019							
Sedute della Conferenza	Questioni all'ordine del giorno	Tipologia di atti adottati					
		pareri	intese	accordi	designazioni	delibere	altro (*)
17 gennaio	5	1	2				2
24 gennaio	1		1				
14 febbraio SE	3						3
14 febbraio	3	1	2				
13 marzo	2	2					
28 marzo	5	2			1		2
24 aprile	1	1					
6 giugno	3	3					
4 luglio	3			1	1		1
25 luglio	3	2			1		
7 novembre	9	3		1	2	1	2
11 dicembre	6	3	1	1	1		
TOTALE	44	18	6	3	6	1	10

(*) comunicazioni varie, esami, informative rese, ...

Il grafico 1 mostra come il 61% dell'attività sia rappresentato da pareri, intese e accordi



Tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno della Conferenza nel 2019 sono stati classificati - seguendo l'articolazione suggerita dal decreto legislativo n. 281 del 28 agosto 1997 (articolo 9, comma 6) - distinguendo tra quelli che possono riferirsi prevalentemente a questioni relative all'ordinamento e funzionamento degli enti locali, da quelli riguardanti attività di gestione ed erogazione dei servizi pubblici ovvero a categorie diverse.

Come evidenziato nella tabella 2, la maggior parte dei provvedimenti riguardano l'ordinamento ed il funzionamento degli enti locali.

Per una distinzione più analitica questa prima classe di provvedimenti è stata ulteriormente articolata in tre sottovoci: politiche finanziarie e di bilancio, organizzazione e funzionamento, risorse umane e strumentali.

Seguendo tale classificazione sulla base del criterio della materia prevalente, si evidenzia come la quasi totalità degli argomenti esaminati dalla Conferenza relativi a questioni di ordinamento e funzionamento degli enti locali, riguardi le politiche finanziarie e di bilancio (31 punti iscritti all'ordine del giorno).

Focalizzando l'attenzione su pareri, esami, intese e accordi, è da evidenziare come la maggior parte dell'attività della Conferenza si sia incentrata sulla espressione di pareri e raggiungimento di intese ed accordi relativi alla finanza locale (Fondo di solidarietà comunale, ripartizione di contributi e fondi tra gli Enti locali).

Tabella 2 – Attività della Conferenza Stato-città ed autonomie locali per materia prevalente e tipologia Anno 2019								
Materia prevalente		Tipologia attività						tot.
(D.lgs. n. 281/1997 art. 9 comma 6)		parere	intesa	accordo	design.	delib.	altro (*)	
<i>“problemi relativi all’ordinamento ed al funzionamento degli Enti locali, compresi gli aspetti relativi alle politiche finanziarie e di bilancio, alle risorse umane e strumentali, nonché delle iniziative legislative e degli atti generali di governo a ciò attinenti “(a)</i>	politiche finanziarie e di bilancio	15	6	3		1	5	31
	organizzazione e funzionamento	2		2			2	6
	risorse umane e strumentali	1		1	6		2	9
<i>“problemi relativi alle attività di gestione ed erogazione dei servizi pubblici” (b)</i>							1	1
TOTALE		18	6	3	6	1	10	44

(*) comunicazioni varie, esami, informative rese, ...

1.2 Elenco delle questioni sottoposte alla Conferenza Stato-città ed autonomie locali nell'anno 2019

DATI COMPLESSIVI

seduta del 17 gennaio 2019					
	Atto	Punto ODG	Tipologia	Settore	Amministrazione proponente
Schema di decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, concernente la ripartizione tra le Province delle Regioni a statuto ordinario del contributo di 250 milioni di euro annui per gli anni dal 2019 al 2033, da destinare al finanziamento di piani di sicurezza a valenza pluriennale per la manutenzione di strade e di scuole. <i>Intesa ai sensi dell'articolo 1, comma 889 della legge 30 dicembre 2018, n. 145.</i>	Rinvio	1	Intesa	Politiche finanziarie e di bilancio	Interno
Schema di decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, concernente la ripartizione tra i Comuni interessati, a titolo di ristoro del gettito non più acquisibile a seguito dell'introduzione della TASI, del contributo di 190 milioni di euro annui per gli anni dal 2019 al 2033, da destinare al finanziamento di piani di sicurezza a valenza pluriennale finalizzati alla manutenzione di strade, scuole ed altre strutture di	Rinvio	2	Intesa	Politiche finanziarie e di bilancio	Interno

proprietà comunale. <i>Intesa ai sensi dell'articolo 1, comma 893 della legge 30 dicembre 2018, n. 145.</i>					
Proposte dell'ANCI di interventi normativi in materia di finanza locale. <i>Esame ai sensi dell'articolo 9, comma 6 del d.lgs. 28 agosto 1997, n. 281.</i>		3	Esame	Politiche finanziarie e di bilancio	ANCI
Calendario delle sedute della Conferenza Stato-città ed autonomie locali sino al 31 luglio 2019.		4	Comunicazione	Risorse umane e strumentali	
Differimento del termine di approvazione del bilancio di previsione dell'anno 2019 da parte degli Enti locali al 31 marzo 2019. <i>Parere ai sensi dell'articolo 151 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.</i>	546	5	Parere	Politiche finanziarie e di bilancio	ANCI e UPI
seduta del 24 gennaio 2019					
	Atto	Punto ODG	Tipologia	Settore	Amministrazione proponente
Schema di decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, concernente la ripartizione tra le Province delle Regioni a statuto ordinario del contributo di 250 milioni di euro annui per gli anni dal 2019 al 2033, da destinare al finanziamento di piani di sicurezza a valenza pluriennale per la manutenzione di strade e	547	1	Intesa	Politiche finanziarie e di bilancio	Interno - Economia e finanze

di scuole. <i>Intesa ai sensi dell'articolo 1, comma 889 della legge 30 dicembre 2018, n. 145.</i>					
seduta del 14 febbraio 2019 – Sessione europea					
	Atto	Punto ODG	Tipologia	Settore	Amministr azione proponente
Presentazione della relazione programmatica 2019 sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, di cui all'articolo 13, comma 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 234. <i>Informativa ai sensi dell'articolo 13, comma 3, della legge 24 dicembre 2012, n. 234.</i>		1	Informativa	Organizzazione e funzionamento	PCM Politiche europee
Proposta di direttiva riguardante la procedura di notifica di cui alla direttiva servizi COM (2016) 821. <i>Informativa ai sensi dell'articolo 23 della legge 24 dicembre 2012, n. 234.</i>		2	Informativa	Servizi pubblici	PCM Politiche europee
Nuovo Quadro finanziario pluriennale 2021-2027. <i>Informativa ai sensi dell'articolo 23 della legge 24 dicembre 2012, n. 234.</i>		3	Informativa	Politiche finanziarie e di bilancio	UPI
seduta del 14 febbraio 2019					
	Atto	Punto ODG	Tipologia	Settore	Amministr azione proponente
Schema di decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle	548	1	Intesa	Politiche finanziarie e di bilancio	Interno

finanze, concernente la ripartizione tra i Comuni interessati, a titolo di ristoro del gettito non più acquisibile a seguito dell'introduzione della TASI, del contributo di 190 milioni di euro annui per gli anni dal 2019 al 2033, da destinare al finanziamento di piani di sicurezza a valenza pluriennale finalizzati alla manutenzione di strade, scuole ed altre strutture di proprietà comunale. <i>Intesa ai sensi dell'articolo 1, comma 893 della legge 30 dicembre 2018, n. 145.</i>					
Schema di decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, concernente la ripartizione tra i Comuni interessati, a titolo di ristoro del gettito non più acquisibile a seguito dell'introduzione della TASI, del contributo di 110 milioni di euro per l'anno 2019. <i>Intesa ai sensi dell'articolo 1, comma 895-bis della legge 30 dicembre 2018, n. 145.</i>	549	2	Intesa	Politiche finanziarie e di bilancio	Interno
Schema di decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, concernente assegnazioni sull'accantonamento del Fondo di solidarietà comunale per l'anno 2019. <i>Parere ai sensi dell'articolo 1, comma 921 della legge 30 dicembre 2018, n. 145.</i>	550	3	Parere	Politiche finanziarie e di bilancio	Interno

seduta del 13 marzo 2019					
	Atto	Punto ODG	Tipologia	Settore	Amministrazione proponente
Deliberazioni del Consiglio direttivo per l'Albo nazionale dei segretari comunali e provinciali sui seguenti punti: - programmazione corsi Se.F.A. e Spe.S. e formazione permanente 2019; - definizione del fabbisogno di segretari comunali e provinciali e conseguente indizione di un ulteriore concorso pubblico per l'assunzione di 171 unità - aggiornamento sullo stato delle procedure per il concorso C.O.A. 6. <i>Parere ai sensi dell'articolo 10, comma 7 del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174 convertito dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213.</i>	551	1	Parere	Risorse umane e strumentali	Interno
Schema di decreto del Ministero dell'economia e delle finanze concernente la certificazione del saldo non negativo, in termini di competenza, tra entrate finali e spese finali delle Città metropolitane, della Province e dei Comuni per l'anno 2018. <i>Parere ai sensi dell'articolo 1, comma 469 della legge 11 dicembre 2016, n. 232.</i>	552	2	Parere	Organizzazione e funzionamento	Economia e finanze
seduta del 28 marzo 2019					
	Atto	Punto ODG	Tipologia	Settore	Amministrazione proponente

Designazione da parte dell'UPI di Stefano Marcon, Presidente della Provincia di Treviso, di Antonio Pompeo, Presidente della Provincia di Frosinone, di Antonfrancesco Vivarelli Colonna, Presidente della Provincia di Grosseto, e di Piero Marrese, Presidente della Provincia di Matera, quali componenti della Conferenza Stato-città ed autonomie locali. <i>Presa d'atto ai sensi dell'articolo 8, comma 2 del decreto legislativo 28 agosto 1997 n. 281.</i>		1	Presa d'atto	Risorse umane e strumentali	UPI
Rimodulazione sui fondi destinati agli Enti locali per l'anno 2019. <i>Esame ai sensi dell'articolo 9, comma 6 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.</i>		2	Esame	Politiche finanziarie e di bilancio	ANCI e UPI
Contributo alle spese sostenute dai Comuni per il servizio di mensa scolastica per il personale insegnante ed ATA statale. <i>Esame ai sensi dell'articolo 9, comma 6 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.</i>		3	Esame	Politiche finanziarie e di bilancio	ANCI
Schema del decreto del Ministro dell'interno relativo alla determinazione, per l'anno 2018, dei tempi e delle modalità per la presentazione ed il controllo della certificazione di cui all'articolo 243, comma 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. <i>Parere ai sensi</i>	553	4	Parere	Organizzazione e funzionamento	Interno

<i>dell'articolo 243, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.</i>					
Rimborso ai Comuni di Casamicciola Terme, di Forio e di Lacco Ameno del minor gettito dell'IMU e della TASI, riferito al 2019, derivante dall'esenzione per i fabbricati ubicati nelle zone colpite dagli eventi sismici verificatisi il 21 agosto 2017. <i>Parere ai sensi dell'articolo 2, comma 5-ter del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148 convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172.</i>	554	5	Parere	Politiche finanziarie e di bilancio	Interno
Differimento del termine di approvazione del bilancio di previsione 2019/2021 per Enti locali che hanno adottato la procedura di riequilibrio finanziario pluriennale e che hanno riformulato o rimodulato i piani di riequilibrio ai sensi dell'art. 1, comma 714, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, come sostituito dall'art. 1, comma 434, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 e per i Comuni interessati da eventi sismici di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, nella legge 24 giugno 2009, n. 77; agli allegati 1, 2 e 2bis del decreto legge 18 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229; alla delibera del Consiglio	555	6	Parere	Politiche finanziarie e di bilancio	ANCI e UPI

dei Ministri 28 dicembre 2018, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 1 del 2 gennaio 2019. <i>Parere al sensi dell'articolo 151 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267</i>					
seduta del 24 aprile 2019					
	Atto	Punto ODG	Tipologia	Settore	Amministr azione proponente
Richiesta di proroga termini adempimenti contabili per gli Enti locali coinvolti dagli effetti della sentenza della Corte Costituzionale n. 18 del 2019 e per gli enti colpiti dal terremoto. <i>Esame ai sensi dell'articolo 9, comma 6 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.</i>	556	1	Parere	Organizzazione e funzionamento	ANCI
seduta del 6 giugno 2019					
	Atto	Punto ODG	Tipologia	Settore	Amministr azione proponente
Schema di decreto del Ministro dell'interno relativo alle modalità, ai criteri e ai termini per il riparto e l'attribuzione dei contributi spettanti ai Comuni facenti parte delle fusioni, relativi all'anno 2019. <i>Parere ai sensi dell'articolo 20, comma 1-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.</i>	557	1	Parere	Politiche finanziarie e di bilancio	Interno
Schema di decreto del Ministro dell'interno e del Ministro dell'economia e delle finanze,	558	2	Parere	Politiche finanziarie e di bilancio	Interno

concernente rimborsi ai Comuni delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria, colpiti dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, del minor gettito dell'IMU e della TASI derivante dall'esenzione per i fabbricati inagibili. <i>Parere ai sensi dell'articolo 48, comma 16 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 convertito dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229.</i>					
Schema di decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, concernente i criteri e le modalità per il rimborso ai Comuni interessati del minor gettito derivante dall'applicazione dell'articolo 1, comma 997 della legge 30 dicembre 2018, n. 145. <i>Parere ai sensi dell'articolo 1, comma 998 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, modificato dall'articolo 25, comma 1, lettera b) del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32.</i>	559	3	Parere	Politiche finanziarie e di bilancio	Economia e finanze
seduta del 4 luglio 2019					
	Atto	Punto ODG	Tipologia	Settore	Amministr azione proponente
Accordo sulle modalità di effettuazione dei controlli sul possesso dei requisiti di residenza e soggiorno dei beneficiari del reddito di cittadinanza. <i>Accordo ai sensi</i>	560	1	Accordo	Risorse umane e strumentali	Lavoro e politiche sociali

<i>dell'articolo 5, comma 4, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4 convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.</i>					
Designazione di un rappresentante dei Comuni nel Comitato permanente di promozione del turismo in Italia, di cui all'articolo 58 del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79. <i>Designazione ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo del 12 giugno 2019.</i>		2	Designazione	Risorse umane e strumentali	Politiche agricole alimentari, forestali e del turismo
Approvazione del calendario delle sedute della Conferenza Stato-città ed autonomie locali luglio-dicembre 2019.		3	Comunicazione	Risorse umane e strumentali	PCM
seduta del 25 luglio 2019					
	Atto	Punto ODG	Tipologia	Settore	Amministrazione proponente
Schema di decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, concernente la determinazione dei contributi ai Comuni fino a 10.000 abitanti che hanno subito tagli dei trasferimenti del Fondo di solidarietà comunale. <i>Parere ai sensi dell'articolo 30, comma 14-quinquies, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58.</i>	561	1	Parere	Politiche finanziarie e di bilancio	Interno

Schema di decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, concernente il rimborso ai Comuni della Provincia di Campobasso e della Città metropolitana di Catania del minor gettito IMU e TASI derivante dall'esenzione riconosciuta agli immobili distrutti o fatti oggetto di ordinanze sindacali di sgombero comunque adottate entro il 30 giugno 2019. <i>Parere ai sensi dell'articolo 20, comma 1 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32 convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55.</i>	562	2	Parere	Politiche finanziarie e di bilancio	Interno
Designazione di un rappresentante dei Comuni nel Comitato permanente di promozione del turismo in Italia, di cui all'articolo 58 del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79. <i>Designazione ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo del 12 giugno 2019.</i>	563	3	Designazione e	Risorse umane e strumentali	Politiche agricole alimentari, forestali e del turismo
seduta del 7 novembre 2019					
	Atto	Punto ODG	Tipologia	Settore	Amministrazione proponente
Fondo di solidarietà comunale 2020. <i>Accordo ai sensi</i>	Rinvio	1	Accordo	Politiche finanziarie e di bilancio	Interno ed economia - finanze

<i>dell'articolo 1, comma 451 della legge 11 dicembre 2016, n. 232.</i>					
Problematiche generali di interesse dei Comuni – Documento ANCI. <i>Richiesta ANCI ai sensi dell'articolo 9, comma 6 del d.lgs. 28 agosto 1997, n. 281.</i>		2	Esame	Politiche finanziarie e di bilancio	ANCI
Attuazione, per l'anno 2019, del punto 5 dell'Accordo della Conferenza Stato-città ed autonomie locali del 20 marzo 2008, relativo al rispetto delle disposizioni sulla raccolta differenziata ai fini della ripartizione tra i Comuni del contributo annuo del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per il servizio di raccolta, recupero e smaltimento dei rifiuti solidi urbani nelle istituzioni scolastiche statali. <i>Delibera ai sensi del punto 5 dell'Accordo della Conferenza Stato-città ed autonomie locali del 20 marzo 2008.</i>	564	3	Delibera	Politiche finanziarie e di bilancio	ANCI
Schema di decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'interno, recante “Disposizioni in materia di destinazione dei proventi delle sanzioni a seguito dell'accertamento delle violazioni dei limiti massimi di velocità di cui all'articolo 142 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285”. <i>Parere ai sensi dell'articolo</i>	565	4	Parere	Organizzazione e funzionamento	Infrastrutture e trasporti

25, comma 2 della legge 29 luglio 2010, n. 120.					
Designazione del rappresentante delle Province nel Comitato permanente di promozione del turismo in Italia, di cui all'articolo 58 del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79. <i>Designazione ai sensi dell'articolo 2, lettera l-bis), del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo del 12 giugno 2019.</i>		5	Designazione	Risorse umane e strumentali	Beni e attività culturali
Ricostituzione della Cabina di Regia e del Comitato di supporto previsti dal Piano Strategico Nazionale sulla violenza maschile contro le donne 2017 – 2020. Rappresentanti degli Enti locali. <i>Designazione ai sensi del punto 5 del Piano strategico nazionale sulla violenza maschile contro le donne 2017-2020.</i>	566	6	Designazione	Organizzazione e funzionamento	Presidenza del Consiglio dei ministri – Pari opportunità
Schema di decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, concernente ulteriori assegnazioni sull'accantonamento del Fondo di solidarietà comunale per l'anno 2019. <i>Parere, ai sensi dell'articolo 1, comma 921, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.</i>	567	7	Parere	Politiche finanziarie e di bilancio	Interno
Determinazione ed attribuzione ai Comuni dei contributi		8	Informativa	Politiche finanziarie e di bilancio	Interno

compensativi spettanti per l'anno 2019 per minori introiti dell'addizionale comunale all'IRPEF. <i>Informativa ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.</i>					
Schema di decreto del Ministro dell'interno e del Ministro dell'economia e delle finanze, concernente rimborsi ai Comuni delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria, colpiti dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, del minor gettito dell'IMU e della TASI derivante dall'esenzione per i fabbricati inagibili. <i>Parere ai sensi dell'articolo 48, comma 16 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 convertito dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229.</i>	568	9	Parere	Politiche finanziarie e di bilancio	Interno - Economia e finanze
seduta dell'11 dicembre 2019					
	Atto	Punto ODG	Tipologia	Settore	Amministrazione proponente
Designazione di un componente dell'UPI in seno alla Conferenza Stato-città ed autonomie locali. <i>Acquisizione della designazione UPI ai sensi dell'articolo 8, comma 2 del d.lgs. 28 agosto 1997, n. 281.</i>		1	Designazione	Risorse umane e strumentali	UPI
Fondo di solidarietà comunale 2020.	569	2	Accordo	Politiche finanziarie e di bilancio	Economia e finanze

<i>Accordo ai sensi dell'articolo 1, comma 451 della legge 11 dicembre 2016, n. 232.</i>					
Differimento del termine di approvazione del bilancio di previsione dell'anno 2020 degli Enti locali. <i>Parere ai sensi dell'articolo 151, comma 1 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.</i>	570	3	Parere	Politiche finanziarie e di bilancio	Interno
Attuazione dell'articolo 33, comma 2 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34. Assunzione di personale nei Comuni. <i>Intesa ai sensi dell'articolo 33, comma 2 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58.</i>	571	4	Intesa	Risorse umane e strumentali	Presidenza del Consiglio dei ministri/Funzione pubblica - Interno - Economia e finanze
Schema di decreto che modifica il decreto del Ministro dell'interno del 15 febbraio 2012, n. 23 recante "Istituzione dell'elenco dei revisori dei conti degli enti locali e modalità di scelta dell'organo di revisione economico-finanziario". <i>Parere ai sensi dell'articolo 9 del d.lgs. 28 agosto 1997, n. 281.</i>	Rinvio	5	Parere	Politiche finanziarie e di bilancio	Interno
Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri recante l'aggiornamento a metodologia invariata dei fabbisogni standard dei Comuni per il 2020. <i>Parere ai sensi dell'articolo 6, comma 1,</i>	572	6	Parere	Politiche finanziarie e di bilancio	4 Presidenza del Consiglio dei ministri

<i>del decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216.</i>					
--	--	--	--	--	--

CAPITOLO 2

L'ATTIVITÀ SVOLTA DALLA CONFERENZA STATO-CITTÀ ED AUTONOMIE LOCALI NELL'ANNO 2020

2.1. Dati riepilogativi relativi all'attività svolta nel 2020 dalla Conferenza Stato-città ed autonomie locali

Nel 2020 la Conferenza si è riunita 14 volte e ha esaminato e discusso 66 questioni poste all'ordine del giorno (Tabella 1).

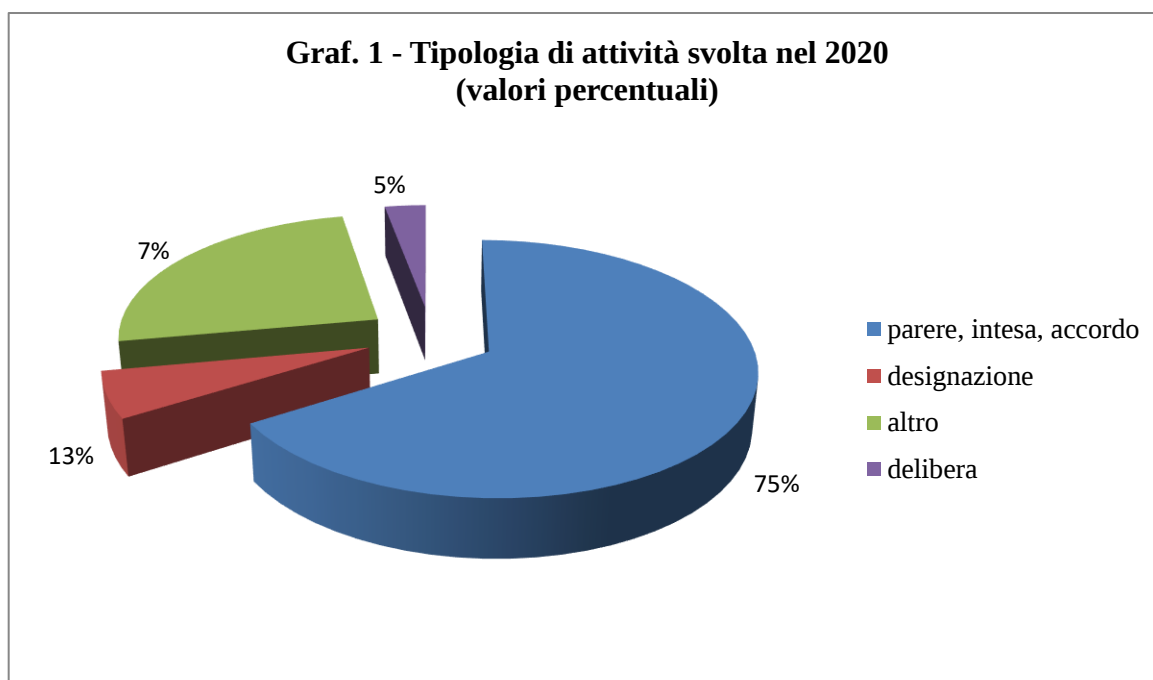
In particolare, gli argomenti iscritti all'ordine del giorno hanno riguardato 27 pareri, 3 delibere, 23 intese e 8 designazioni.

I restanti punti all'ordine del giorno hanno riguardato comunicazioni varie, richieste di esame e informative rese.

Tabella 1 - Attività della Conferenza Stato-città ed autonomie locali per tipologia - Anno 2020							
Sedute della Conferenza	Questioni all'ordine del giorno	Tipologia di atti adottati					
		pareri	intese	accordi	designazioni	delibere	altro (*)
30 gennaio	3	1	1			1	
27 febbraio	8	2	2		2		2
15 aprile	4	4					
21 maggio	7	2	3		2		
23 giugno	9	2	5			1	1
15 luglio	1		1				
6 agosto	7	4	1		1		1
10 settembre	3	1	1		1		
30 settembre	1	1					
15 ottobre	9	5	3		1		
30 ottobre	1	1					
12 novembre	7	1	4		1	1	
1 dicembre	2	1	1				
17 dicembre	4	2	1				1
TOTALE	66	27	23	-	8	3	5

(*) comunicazioni varie, esami, informative rese, ...

Il grafico 1 mostra come il 75% dell'attività sia rappresentato da pareri, intese e accordi



Tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno della Conferenza nel 2020 sono stati classificati - seguendo l'articolazione suggerita dal decreto legislativo n. 281 del 28 agosto 1997 (articolo 9, comma 6) - distinguendo tra quelli che possono riferirsi prevalentemente a questioni relative all'ordinamento e funzionamento degli enti locali, da quelli riguardanti attività di gestione ed erogazione dei servizi pubblici ovvero a categorie diverse.

Come evidenziato nella tabella 2, la maggior parte dei provvedimenti riguardano l'ordinamento ed il funzionamento degli enti locali.

Per una distinzione più analitica questa prima classe di provvedimenti è stata ulteriormente articolata in tre sottovoci: politiche finanziarie e di bilancio, organizzazione e funzionamento, risorse umane e strumentali.

Seguendo tale classificazione sulla base del criterio della materia prevalente, si evidenzia come la quasi totalità degli argomenti esaminati dalla Conferenza relativi a questioni di ordinamento e funzionamento degli enti locali, riguardi le politiche finanziarie e di bilancio (45 punti iscritti all'ordine del giorno).

Focalizzando l'attenzione su pareri, esami, intese e accordi, è da evidenziare come la maggior parte dell'attività della Conferenza si sia incentrata sulla espressione di pareri e raggiungimento di intese ed accordi relativi alla finanza locale (Fondo di solidarietà comunale, ripartizione di contributi e fondi tra gli Enti locali).

Tabella 2 – Attività della Conferenza Stato-città ed autonomie locali per materia prevalente e tipologia Anno 2020								
Materia prevalente		Tipologia attività						tot.
<i>(D.lgs. n. 281/1997 art. 9 comma 6)</i>		parere	intesa	accordo	design.	delib.	altro (*)	
<i>“problemi relativi all’ordinamento ed al funzionamento degli Enti locali, compresi gli aspetti relativi alle politiche finanziarie e di bilancio, alle risorse umane e strumentali, nonché delle iniziative legislative e degli atti generali di governo a ciò attinenti “(a)”</i>	politiche finanziarie e di bilancio	20	19			1	5	45
	organizzazione e funzionamento	5	4			1		10
	risorse umane e strumentali	2			8	1		11
<i>“problemi relativi alle attività di gestione ed erogazione dei servizi pubblici” (b)</i>								-
TOTALE		27	23	-	8	3	5	66

(*) comunicazioni varie, esami, informative rese, ...

Di seguito, si riporta la tabella relativa alle attività svolte dalla Conferenza Stato-città ed autonomie locali dal 1997 (Tabella 3).

Tabella 3 – Attività della Conferenza Stato-città ed autonomie locali per temi posti all’ordine del giorno, dal 1997 al 2020							
Anno	n. sedute	questioni all’ordine del giorno	esame	pareri	intese	designazioni	altro *
1997	11	57	44	2		1	10
1998	15	65	36	2		12	15
1999	13	52	26	6		6	14
2000	11	49	25	13		4	7
2001	7	34	14	7		3	10
2002	6	41	21	4		7	9
2003	3	42	14	15		6	7
2004	2	13	5	2		5	1
2005	2	15	5	1	1	4	4
2006	2	27	9	5	1	8	4
2007	5	29	4	14		7	4
2008	6	31	0	13		7	11
2009	6	39	4	6	3	6	20
2010	4	31	4	5	2	8	12

2011	7	44	6	10	4	10	14
2012	9	59	9	11	5	8	26
2013	9	50	4	20	4	5	17
2014	10	61	3	21	9	13	15
2015	16	75	1	24	5	8	37
2016	19	77	8	23	7	5	34
2017	18	73	4	28	13	4	24
2018	14	58	3	24	13	3	28
2019	12	44	3	18	6	6	11
2020	14	66	0	27	23	8	8
Totale	221	1129	250	301	91	156	331

2.2 Elenco delle questioni sottoposte alla Conferenza Stato-città ed autonomie locali nell'anno 2020.

DATI COMPLESSIVI

seduta del 30 gennaio 2020					
	Atto	Punto ODG	Tipologia	Settore	Amministrazione proponente
Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante definizione dei comuni, dei criteri e delle modalità di riparto dell'incremento di 100 milioni di euro per l'anno 2020 del Fondo di solidarietà comunale. <i>Intesa ai sensi dell'articolo 1, comma 449, comma d-quater) della legge 11 dicembre 2016, n. 232, come introdotto dall'articolo 1, comma 849 della legge 27 dicembre 2019, n. 160.</i>	574	1	intesa	Politiche finanziarie e di bilancio	economia e finanze
Schema di decreto di riparto del contributo ai comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti, inclusi negli elenchi di cui agli allegati 1 e 2 del decreto-legge n. 189 del 2016. <i>Parere ai sensi dell'articolo 23, comma 1-bis) del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, come modificato dall'articolo 6, comma 1, lett. a) e b), del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, convertito, con modificazioni,</i>	Rinvio	2	parere	Politiche finanziarie e di bilancio	interno

dalla legge 12 dicembre 2019, n. 156.					
Problematiche applicative dell'articolo 33, comma 2 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con legge 28 giugno 2019, n. 58, come modificato dall'art. 1, comma 853 della legge 27 dicembre 2019, n. 160. <i>Delibera ai sensi l'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.</i>	573	Fuori sacco	delibera	Risorse umane e strumentali	ANCI
seduta del 27 febbraio 2020					
	Atto	Punto ODG	Tipologia	Settore	Amministrazione proponente
Schema di decreto del Ministro dell'interno, di concerto con Ministro dell'economia e delle finanze, concernente il rimborso ai Comuni della Provincia di Campobasso e della Città metropolitana di Catania del minor gettito IMU e TASI per il secondo semestre 2019, derivante dall'esenzione riconosciuta agli immobili distrutti o fatti oggetto di ordinanze sindacali di sgombero. <i>Parere ai sensi dell'articolo 20, comma 1 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito dalla legge 14 giugno 2019, n. 55.</i>	575	1	parere	Politiche finanziarie e di bilancio	interno
Schema di decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti concernente la definizione dei criteri e delle modalità per	576	2	intesa	Organizzazione e funzionamento	infrastrutture e trasporti

l'assegnazione e l'eventuale revoca di risorse per il finanziamento degli interventi relativi a programmi straordinari di manutenzione della rete viaria di Province e Città metropolitane. <i>Intesa ai sensi dell'articolo 1, comma 1077 della legge 27 dicembre 2017, n. 205.</i>					
Ripartizione del Fondo di solidarietà comunale per l'anno 2020. <i>Informativa ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.</i>	578	3	informativa	Politiche finanziarie e di bilancio	interno
Riparto a favore dei Comuni del contributo compensativo, pari complessivamente a 110 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, a titolo di ristoro del gettito non più acquisibile a seguito dell'introduzione della TASI. <i>Informativa ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.</i>		4	informativa	Politiche finanziarie e di bilancio	interno
Designazione di tre rappresentanti politici degli Enti locali per la ricostituzione della Cabina di regia interistituzionale del Piano d'azione nazionale contro la tratta e il grave sfruttamento degli esseri umani. <i>Designazione per la ricostituzione della Cabina di regia del Piano nazionale d'azione contro la tratta ed il grave sfruttamento degli esseri</i>		5	designazione	Risorse umane e strumentali	Presidenza del Consiglio dei ministri/Pari opportunità e famiglia

<i>umani, di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 4 marzo 2014 n. 24.</i>					
Designazione di un rappresentante dei Comuni e di un rappresentante delle Province nel Comitato permanente di promozione del turismo in Italia, di cui all'articolo 58 del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79. <i>Designazione ai sensi dell'articolo 2, lettere o) e p) del decreto del 5 febbraio 2020 del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo.</i>		6	designazione	Risorse umane e strumentali	beni e attività culturali e turismo
Schema di decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, di cui all'articolo 57-quater del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124 - Indennità dei Sindaci dei Comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti. <i>Intesa ai sensi dell'articolo 57-quater del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157.</i>		7	intesa	Politiche finanziarie e di bilancio	interno
Differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione dell'anno 2020 degli Enti locali al 30 aprile 2020. <i>Parere ai sensi dell'articolo 151, comma 1 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.</i>	577	Fuori sacco	parere	Politiche finanziarie e di bilancio	interno
seduta del 15 aprile 2020					
	Atto	Punto ODG	Tipologia	Settore	Amministrazione

					proponente
Schema di decreto di riparto del contributo ai Comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti, inclusi negli elenchi di cui agli allegati 1 e 2 del decreto-legge n. 189 del 2016. <i>Parere ai sensi dell'articolo 23, comma 1-bis) del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, come modificato dall'articolo 6, comma 1, lettere a) e b), del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, convertito dalla legge 12 dicembre 2019, n. 156.</i>	579	1	parere	Politiche finanziarie e di bilancio	interno
Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, concernente la ripartizione, per l'anno 2019, del Fondo per i contenziosi connessi a sentenze esecutive relative a calamità o cedimenti. <i>Parere ai sensi dell'articolo 4, comma 2 del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113 convertito dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, come, da ultimo, modificato dall'articolo 1, comma 877 della legge 27 dicembre 2019, n. 160.</i>	580	2	parere	Politiche finanziarie e di bilancio	interno
Schema di decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero della Salute, di riparto del fondo per la sanificazione e la disinfezione degli uffici, degli ambienti e dei	581	3	parere	Politiche finanziarie e di bilancio	interno

mezzi di Province, Città metropolitane e Comuni. <i>Parere ai sensi dell'articolo 114, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18.</i>					
Schema di decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, di riparto del fondo per l'erogazione dei compensi per le maggiori prestazioni di lavoro straordinario del personale della polizia locale dei Comuni, delle Province e delle Città metropolitane direttamente impegnato per le esigenze conseguenti ai provvedimenti di contenimento del fenomeno epidemiologico da COVID-19 e per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale del medesimo personale. <i>Parere ai sensi dell'articolo 115, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18.</i>	582	4	parere	Politiche finanziarie e di bilancio	interno
Seduta del 21 maggio 2020					
	Atto	Punto ODG	Tipologia	Settore	Amministrazione proponente
Istruzioni operative per la trasmissione in via informatica della Relazione di cui all'articolo 1 del decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 30 dicembre 2019 recante "Disposizioni in materia di destinazione dei proventi delle sanzioni a seguito dell'accertamento delle violazioni dei limiti di velocità". <i>Parere ai sensi</i>		1	parere	Organizzazione e funzionamento	infrastrutture e dei trasporti

<i>dell'articolo 2, comma 2, del decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 30 dicembre 2019</i>					
Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per il Sud e la coesione territoriale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, concernente il contributo di 75 milioni di euro, per ciascuno degli anni dal 2020 al 2023, ai Comuni situati nel territorio delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, da destinare a investimenti in infrastrutture sociali. <i>Parere ai sensi dell'articolo 1, comma 312, della legge 27 dicembre 2019, n. 160</i>	583	2	parere	Politiche finanziarie e di bilancio	Presidenza del Consiglio dei Ministri Ministro per il sud e la coesione territoriale
Schema di decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti per la ripartizione ed utilizzo dei fondi previsti dall'articolo 1, comma 95 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 riferito al finanziamento degli interventi relativi a programmi straordinari di manutenzione della rete viaria di Province e Città metropolitane. <i>Intesa ai sensi dell'articolo 1, comma 1077, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.</i>	584	3	intesa	Politiche finanziarie e di bilancio	infrastrutture e dei trasporti
Schema di decreto del Ministero dell'economia e delle finanze relativo alle modalità di riversamento del					

tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente (TEFA), anche con riferimento ai pagamenti effettuati tramite bollettino di conto corrente postale. <i>Intesa ai sensi dell'articolo 19, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dall'articolo 38-bis del decreto legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019 n. 157.</i>		4	intesa	Organizzazione e funzionamento	economia e finanze
Designazione di tre rappresentanti politici degli Enti locali per la ricostituzione della Cabina di regia interistituzionale del Piano d'azione nazionale contro la tratta e il grave sfruttamento degli esseri umani. <i>Designazione per la ricostituzione della Cabina di regia del Piano nazionale d'azione contro la tratta ed il grave sfruttamento degli esseri umani, di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 4 marzo 2014 n. 24.</i>		5	designazione	Risorse umane e strumentali	Presidenza del Consiglio dei Ministri
Designazione di un rappresentante dei Comuni nel Comitato permanente di promozione del turismo in Italia, di cui all'articolo 58 del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79. <i>Designazione ai</i>		6	designazione	Risorse umane e strumentali	beni e attività culturali e turismo

<i>sensi dell'articolo 2, del decreto del 5 febbraio 2020 del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo.</i>					
Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dell'istruzione, concernente il finanziamento degli interventi di manutenzione straordinaria e incremento dell'efficienza energetica delle scuole di Province e Città metropolitane. <i>Intesa ai sensi dell'articolo 1, comma 64, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.</i>	585	7	intesa	Politiche finanziarie e di bilancio	Presidenza del Consiglio dei ministri
Seduta del 23 giugno 2020					
	Atto	Punto ODG	Tipologia	Settore	Amministrazione proponente
Istruzioni operative per la trasmissione in via informatica della Relazione di cui all'articolo 1 del decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 30 dicembre 2019 recante "Disposizioni in materia di destinazione dei proventi delle sanzioni a seguito dell'accertamento delle violazioni dei limiti di velocità". <i>Parere ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dell'interno, del 30 dicembre 2019.</i>	586	1	parere	Organizzazione e funzionamento	interno
Schema di decreto del ministero dell'economia e delle finanze	587	2	intesa	Organizzazione e funzionamento	economia e finanze

relativo alle modalità di riversamento del tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente (TEFA), anche con riferimento ai pagamenti effettuati tramite bollettino di conto corrente postale. <i>Intesa ai sensi dell'articolo 19, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dall'articolo 38-bis del decreto legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019 n. 157.</i>					
Schema di decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, recante anticipazione ai Comuni del rimborso del minor gettito, riferito al primo semestre 2020, dell'IMU derivante dall'esenzione per i fabbricati ubicati nelle zone colpite dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016. <i>Parere ai sensi dell'articolo 48, comma 16 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 convertito dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229.</i>	588	3	parere	Politiche finanziarie e di bilancio	interno
Schema di decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, recante riparto del Fondo per il ristoro ai comuni delle minori delle entrate derivanti dalle esenzioni dall'imposta municipale propria-IMU per il settore turistico. <i>Intesa ai sensi dell'articolo 177, comma 2, del</i>	589	4	intesa	Politiche finanziarie e di bilancio	interno

<i>decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34.</i>					
Schema di decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, recante riparto del Fondo per il ristoro parziale ai Comuni delle minori delle entrate derivanti dalla mancata riscossione dell'imposta di soggiorno e dei contributi di sbarco e di soggiorno. <i>Intesa ai sensi dell'articolo 180, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34.</i>	590	5	intesa	Politiche finanziarie e di bilancio	interno
Schema di decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, recante la ripartizione del fondo per il ristoro ai Comuni delle minori entrate dovute all'esonero dal pagamento della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche. <i>Intesa ai sensi dell'articolo 181, comma 5, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34</i> aree pubbliche.	591	6	intesa	Politiche finanziarie e di bilancio	interno
Schema di decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, di cui all'articolo 57-quater del decreto legge 26 ottobre 2019, n. 124. Indennità dei Sindaci dei Comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti. <i>Intesa ai sensi dell'articolo 57-quater del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124.</i>	592	7	intesa	Politiche finanziarie e di bilancio	interno

Linee interpretative del Ministero dell'interno per l'attuazione dell'articolo 57-quater, comma 4 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, concernente l'indennità di funzione dei Presidenti di Provincia. <i>Deliberazione ai sensi dell'articolo 9, comma 6 del decreto-legislativo 28 agosto 1997, n. 281.</i>	593	8	deliberazione	Organizzazione e funzionamento	interno
Schema di decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, recante attribuzione ai Comuni delle Regioni Emilia-Romagna e Lombardia di un contributo, per l'anno 2020, a titolo di compensazione derivante dall'esenzione IMU riconosciuta agli immobili danneggiati ubicati nelle zone colpite dal sisma del 20 e 29 maggio 2012 <i>Informativa ai sensi dell'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.</i>		9	informativa	Politiche finanziarie e di bilancio	interno
Seduta del 15 luglio 2020					
	Atto	Punto ODG	Tipologia	Settore	Amministrazione proponente
Schema di decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, recante criteri e modalità di riparto del Fondo per l'espletamento delle funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane per l'anno 2020. <i>Intesa ai sensi dell'articolo 106, comma 1, del</i>	594	1	intesa	Politiche finanziarie e di bilancio	interno

decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34.					
Seduta del 6 agosto 2020					
	Atto	Punto ODG	Tipologia	Settore	Amministrazione proponente
Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro dell'interno e con il Ministro delle infrastrutture e trasporti, concernente l'assegnazione ai Comuni di contributi per investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti alla riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale. <i>Intesa ai sensi dell'articolo 1, comma 43, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.</i>	595	1	intesa	Politiche finanziarie e di bilancio	Presidenza del Consiglio dei ministri
Schema di decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, concernente i criteri e le modalità per il rimborso ai Comuni della Provincia di Campobasso e della Città metropolitana di Catania del minor gettito dell'IMU, riferito al primo semestre 2020, derivante dall'esenzione riconosciuta agli immobili distrutti o fatti oggetto di ordinanze sindacali di sgombero. <i>Parere ai sensi dell'articolo 20, comma 1, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32.</i>	596	2	parere	Politiche finanziarie e di bilancio	interno
Schema di decreto del Ministero dell'interno e del Ministero dell'economia e delle finanze	597	3	parere	Politiche finanziarie e di bilancio	interno

concernente i criteri e le modalità per il rimborso ai Comuni di Casamicciola Terme, di Forio e di Lacco Ameno del minor gettito dell'IMU, riferito al 2020, derivante dall'esenzione per i fabbricati ubicati nelle zone colpite dagli eventi sismici verificatisi il 21 agosto 2017. <i>Parere ai sensi dell'articolo dall'articolo 32, comma 2, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109.</i>					
Schema di decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, in materia di locazioni brevi, di imposta di soggiorno e di contributo di soggiorno. <i>Parere ai sensi dell'articolo 13-quarter, comma 3, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34.</i>	598	4	parere	Organizzazione e funzionamento	economia e finanze
Schema di decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno con allegata nota metodologica, concernente l'erogazione del contributo per il ristoro ai Comuni della perdita di gettito a seguito della riclassificazione degli immobili adibiti alle operazioni e ai servizi portuali. <i>Parere ai sensi dell'articolo 1, comma 582, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.</i>	599	5	parere	Politiche finanziarie e di bilancio	economia e finanze
Designazione di due rappresentanti nell'Osservatorio	600	6	designazione	Risorse umane e strumentali	beni e le attività culturali e per il turismo

del libro e della lettura del Centro per il libro e la lettura. <i>Designazione ai sensi dell'articolo 7, comma 2, lettera i), del decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2010, n. 34.</i>					
Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, commi 65-ter e seguenti. <i>Informativa ai sensi dell'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.</i>		7	informativa	Politiche finanziarie e di bilancio	Presidenza del Consiglio dei ministri
Seduta del 10 settembre 2020					
	Atto	Punto ODG	Tipologia	Settore	Amministrazione proponente
Schema di decreto del Ministro dell'interno, di concerto con Ministro dell'economia e delle finanze, concernente il riparto del fondo per i Comuni in stato di dissesto finanziario. <i>Intesa ai sensi dell'articolo 106-bis, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34.</i>	601	1	intesa	Politiche finanziarie e di bilancio	interno
Schema di decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, concernente il riparto del fondo per il sostegno agli enti in deficit strutturale. <i>Parere ai sensi dell'articolo 53, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104.</i> RINVIO		2	parere	Politiche finanziarie e di bilancio	interno

Designazione di due componenti nel Comitato di gestione dell'Agenzia delle entrate. <i>Designazione ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.</i>		3	designazione	Risorse umane e strumentali	economia e finanze
Seduta del 30 settembre 2020					
	Atto	Punto ODG	Tipologia	Settore	Amministrazione proponente
Differimento del termine di approvazione del bilancio di previsione dell'anno 2020 degli Enti locali al 31 ottobre 2020. <i>Parere ai sensi dell'articolo 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.</i>	602	1	parere	Politiche finanziarie e di bilancio	interno
Seduta del 15 ottobre 2020					
	Atto	Punto ODG	Tipologia	Settore	Amministrazione proponente
Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante adozione della nota metodologica relativa alla revisione della metodologia dei fabbisogni standard dei Comuni delle Regioni a statuto ordinario per il servizio smaltimento rifiuti. <i>Parere ai sensi dell'articolo 6, comma 1 del decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216.</i>	603	1	parere	Politiche finanziarie e di bilancio	economia e finanze

Schema di decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, di riparto del fondo per i comuni particolarmente danneggiati dall'emergenza sanitaria da COVID-19. <i>Intesa ai sensi dell'articolo 112-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, come convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.</i>	604	2	intesa	Politiche finanziarie e di bilancio	interno
Schema di decreto del Ministero dell'economia e delle finanze recante specifiche tecniche per il versamento del tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente (TEFA), per le annualità 2021 e successive, direttamente dai contribuenti alle Province e Città metropolitane, attraverso la piattaforma PAGOPA. <i>Intesa ai sensi dell'articolo 19, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.</i>	605	3	intesa	Organizzazione e funzionamento	economia e finanze
Schema di decreto del Ministro dell'interno relativo alla determinazione, per l'anno 2019, dei tempi e delle modalità per la presentazione ed il controllo della certificazione di cui all'articolo 243, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. <i>Parere ai sensi dell'articolo 243, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.</i>	606	4	parere	Organizzazione e funzionamento	interno
Schema di decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, concernente il riparto del	607	5	parere	Politiche finanziarie e di bilancio	interno

fondo per il sostegno agli enti in deficit strutturale. <i>Parere ai sensi dell'articolo 53, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104.</i>					
Schema di decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare recante determinazione delle modalità di presentazione delle domande e delle spese ammissibili per il finanziamento di progetti sperimentali per la realizzazione o l'implementazione di un servizio di trasporto scolastico sostenibile. <i>Parere ai sensi dell'articolo 3, comma 3 del decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, convertito dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141.</i>	608	6	parere	Politiche finanziarie e di bilancio	ambiente e della tutela del territorio e del mare
Schema di decreto del Ministro dell'interno sulle convenzioni di segreteria. <i>Parere ai sensi dell'articolo 10, comma 7 del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, e dell'articolo 16-ter, comma 12, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8.</i>	609	7	parere	Risorse umane e strumentali	interno
Designazione di due componenti nel Comitato di gestione dell'Agenzia delle entrate. <i>Designazione ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.</i>		8	designazione	Risorse umane e strumentali	economia e finanze
Schema di decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, recante i criteri e le					

modalità di riparto delle risorse incrementalmente del fondo istituito dall'articolo 106, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, previste dall'articolo 39, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 – acconto 500 milioni di euro. <i>Intesa ai sensi dell'articolo 39, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104.</i>	610	9	intesa	Politiche finanziarie e di bilancio	interno
--	-----	---	--------	-------------------------------------	---------

Seduta del 30 ottobre 2020

	Atto	Punto ODG	Tipologia	Settore	Amministrazione proponente
Schema di decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, recante il modello e le modalità di invio da parte degli Enti locali beneficiari delle risorse di cui all'articolo 39, comma 1, del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104 e all'articolo 106 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, della certificazione della perdita di gettito connessa all'emergenza epidemiologica da COVID-19. <i>Parere ai sensi dell'articolo 39, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126.</i>	611	1	parere	Politiche finanziarie e di bilancio	interno

Seduta del 12 novembre 2020

	Atto	Punto ODG	Tipologia	Settore	Amministrazione proponente
--	------	-----------	-----------	---------	----------------------------

Attuazione, per l'anno 2020, del punto 5 dell'Accordo della Conferenza Stato-città ed autonomie locali del 20 marzo 2008, relativa al rispetto delle disposizioni sulla raccolta differenziata ai fini della ripartizione tra i Comuni del contributo annuo del Ministero dell'istruzione per il servizio di raccolta, recupero e smaltimento dei rifiuti solidi urbani nelle istituzioni scolastiche statali. <i>Delibera ai sensi del punto 5 dell'Accordo della Conferenza Stato-città ed autonomie locali del 20 marzo 2008.</i>	612	1	delibera	Politiche finanziarie e di bilancio	ANCI
Schema di decreto del Ministro dell'economia e delle finanze recante adozione della stima della capacità fiscale 2021 dei Comuni delle Regioni a Statuto ordinario. <i>Intesa ai sensi dell'articolo 43, comma 5-quater, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito dalla legge 11 novembre 2014, n. 164.</i>	613	2	intesa	Politiche finanziarie e di bilancio	economia e finanze
Schema di decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, recante riparto della quota del Fondo relativo all'imposta municipale propria (IMU) ancora da ripartire, pari a 1,65 milioni di euro per l'anno 2020, di cui all'articolo 177, comma 2, del decreto-legge 19	614	3	intesa	Politiche finanziarie e di bilancio	interno

maggio 2020, n. 34, nonché riparto dell'incremento di 85,95 milioni di euro per l'anno 2020 del medesimo Fondo, disposto dall'articolo 78, comma 5, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104. <i>Intesa ai sensi dell'articolo 78, comma 5 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126.</i>					
Schema di decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, recante riparto della quota residua, pari a 10 milioni di euro, della dotazione iniziale del Fondo di cui all'articolo 180, comma 1 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, nonché dell'incremento di 300 milioni di euro al medesimo Fondo, disposto dall'articolo 40, comma 1 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 (Ristoro imposta di soggiorno). <i>Intesa ai sensi dell'articolo 40, comma 1 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126.</i>	615	4	intesa	Politiche finanziarie e di bilancio	interno
Schema di decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, recante riparto del Fondo di cui all'articolo 181 del decreto	616	5	intesa	Politiche finanziarie e di bilancio	interno

legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 e all'articolo 109 del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, per un ammontare complessivo di 102,13 milioni di euro (Ristoro Tosap – Cosap). <i>Intesa ai sensi dell'articolo 109, comma 2 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126.</i>					
Schema di decreto del Ministro dell'interno recante individuazione dei rapporti medi dipendenti-popolazione validi per gli enti in condizioni di dissesto e per quelli che hanno fatto ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale, con richiesta di accesso al fondo di rotazione, per il triennio 2020-2022, ai sensi dell'articolo 263, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. <i>Parere ai sensi dell'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 2</i>	617	6	parere	Organizzazione e funzionamento	interno
Designazione di due componenti nel Comitato di gestione dell'Agenzia delle entrate. <i>Designazione ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del</i>	618	7	designazione	Risorse umane e strumentali	economia e finanze

decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.					
Seduta del 26 novembre 2020					
	Atto	Punto ODG	Tipologia	Settore	Amministrazione proponente
Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro dell'interno e con il Ministro delle infrastrutture e trasporti, concernente l'assegnazione ai Comuni di contributi per investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti alla riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale. <i>Intesa ai sensi dell'articolo 1, comma 43 della legge 27 dicembre 2019, n. 160.</i>	619	1	intesa	Politiche finanziarie e di bilancio	Presidenza del Consiglio dei ministri
Schema di decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, recante i criteri e le modalità di riparto delle risorse incrementali del fondo istituito dall'articolo 106, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, previste dall'articolo 39, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 - saldo. <i>Intesa ai sensi dell'articolo 39, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126.</i> 1.		2	intesa	Politiche finanziarie e di bilancio	interno

Seduta del 1 dicembre 2020

	Atto	Punto ODG	Tipologia	Settore	Amministrazione proponente
Schema di decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, recante i criteri e le modalità di riparto delle risorse incrementalì del fondo istituito dall'articolo 106, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, previste dall'articolo 39, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 - saldo. <i>Intesa ai sensi dell'articolo 39, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126.</i>	620	1	intesa	Politiche finanziarie e di bilancio	interno
Decisioni del Consiglio direttivo per l'Albo nazionale dei segretari comunali e provinciali nella Adunanza del 24 novembre 2020 concernenti la definizione del fabbisogno di nuovi segretari comunali e provinciali per l'anno 2020 e la definizione e approvazione degli indirizzi per la programmazione dell'attività didattica e del piano annuale delle iniziative di formazione e di assistenza. <i>Parere ai sensi dell'articolo 10, comma 7 del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174 convertito dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213.</i>	621	2	parere	Risorse umane e strumentali	interno

Seduta del 17 dicembre 2020

	Atto	Punto ODG	Tipologia	Settore	Amministrazione proponente
Schema di decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, recante i criteri e le modalità di ripartizione tra le Province delle Regioni a statuto ordinario del contributo di 180 milioni di euro, a decorrere dall'anno 2021, per l'esercizio delle funzioni fondamentali, di cui all'articolo 1, comma 838 della legge 27 dicembre 2017, n. 205. Intesa ai sensi dell'articolo 1, comma 838 della legge 27 dicembre 2017, n. 205.	622	1	intesa	Politiche finanziarie e di bilancio	interno
Schema di decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, recante riparto del fondo per il concorso al pagamento del debito dei Comuni capoluogo delle Città metropolitane. Parere ai sensi dell'articolo 38, comma 1-decies, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla legge 28 giugno 2019, n. 58.	623	2	parere	Politiche finanziarie e di bilancio	interno
Schema di decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, recante anticipazione ai Comuni del rimborso dei minori gettiti, riferiti al secondo semestre 2020, dell'IMU derivante dall'esenzione per i fabbricati ubicati nelle zone	624	3	parere	Politiche finanziarie e di bilancio	interno

colpite dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 <i>Parere ai sensi dell'articolo 48, comma 16 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229.</i>					
Determinazione ed attribuzione ai Comuni dei contributi compensativi spettanti per l'anno 2020 per minori introiti dell'addizionale comunale all'IRPEF. <i>Informativa ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281</i>		4	informativa	Politiche finanziarie e di bilancio	interno

2.3. L'attività svolta dalla Conferenza Stato-città ed autonomie locali nell'anno 2020. Principali provvedimenti esaminati.

In questo paragrafo vengono descritti nel dettaglio gli argomenti di maggiore rilevanza che sono stati oggetto di deliberazione da parte della Conferenza nel 2020.

Oltre che all'attuazione degli interventi correlati all'emergenza COVID-19, per i quali si rinvia al Capitolo 3, la Conferenza Stato-città ed autonomie locali è stata interessata, come negli anni precedenti, soprattutto da provvedimenti relativi alla ripartizione di interventi finanziari disposti, per diverse finalità, in favore degli Enti locali. Un paragrafo a parte è dedicato agli interventi in favore degli Enti locali colpiti da calamità naturali.

Nella **seduta del 30 gennaio 2020**, è stata sancita l'intesa sul decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 maggio 2020, recante *“Riparto delle risorse aggiuntive, pari a 100 milioni di euro, del Fondo di solidarietà comunale, per l'anno 2020”*.

Con il decreto sono stati definiti i criteri e delle modalità di riparto dell'incremento di 100 milioni di euro, per l'anno 2020, del Fondo di solidarietà comunale e individuati i Comuni beneficiari, in attuazione dell'articolo 1, comma 848, della legge 27 dicembre 2019, n.160, il quale ha disposto un incremento della dotazione del Fondo di solidarietà comunale di 100 milioni di euro nel 2020, nonché di 200 milioni di euro nel 2021, di 300 milioni di euro nel 2022, di 330 milioni di euro nel 2023 e 560 milioni di euro annui a decorrere dal 2024.

Il successivo comma 849, introducendo la lettera d-quater al comma 449 dell'art. 1 della legge n. 232 del 2016, ha disposto che i suddetti incrementi siano destinati a specifiche esigenze di correzione nel riparto del Fondo di solidarietà comunale, da individuare con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri.

In particolare, con riferimento all'incremento di 100 milioni per l'anno 2020, il medesimo comma ha previsto che i Comuni beneficiari, nonché i criteri e le modalità di riparto delle risorse, siano stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 31 gennaio 2020 previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali.

Nel corso dell'istruttoria, i rappresentanti delle Amministrazioni centrali e dell'ANCI hanno convenuto di individuare i seguenti criteri di riparto:

- destinazione di una parte significativa dei fondi a disposizione per il 2020 per il parziale ristoro delle riduzioni di risorse disposti dal decreto-legge n. 66 del 2014, da assegnare ai Comuni delle regioni a statuto ordinario e ai Comuni delle regioni a statuto speciale della Sardegna e della Sicilia;
- assegnazione della restante parte dei fondi ai Comuni coinvolti dalla perequazione (e pertanto appartenenti alle sole Regioni a statuto ordinario), che hanno subito delle riduzioni del Fondo di solidarietà comunale per l'anno 2020, rispetto al 2019.

Nella medesima seduta, a seguito di richiesta dell'ANCI, è stato deliberato di indicare il 20 aprile 2020, come data di entrata in vigore dello schema di decreto attuativo dell'articolo 33, comma 2 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con legge 28 giugno 2019, n. 58, in corso di perfezionamento e oggetto dell'intesa sancita nella seduta della Conferenza Stato-città ed autonomie locali dell'11 dicembre 2019.

La Conferenza ha, inoltre, acquisito l'impegno da parte dei rappresentanti delle Amministrazioni centrali competenti, a redigere una circolare interpretativa al fine di dettare indirizzi in ordine alle modalità applicative del predetto decreto.

Come sarà esposto nel par. 2, il decreto attuativo del citato comma 2 dell'articolo 33 è stato, poi, emanato in data 17 marzo 2020 e la Circolare esplicativa in data 13 maggio 2020.

Nella **seduta del 27 febbraio 2020**, è stata sancita l'intesa sul decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 19 marzo 2020, recante *“Finanziamento degli interventi relativi a programmi straordinari di manutenzione della rete viaria di province e città metropolitane. Integrazione al programma previsto dal decreto ministeriale del 16 febbraio 2018”*.

Le relative risorse - già previste dalla legge di bilancio 2017 per gli anni dal 2018 al 2023 (articolo 1, commi 1076 – 1078 della legge 27 dicembre 2017, n. 205) e ripartite con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 16 febbraio 2018, sul quale la Conferenza Stato-città ed autonomie locali ha sancito l'intesa nella seduta del 7 febbraio 2018 - sono state incrementate prima dalla legge di bilancio per l'anno 2020 (articolo 1, comma 62 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 che ha sostituito il comma 1076 della citata legge n. 205 del 2017) e, successivamente, in sede di conversione del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162 (c.d. “milleproroghe”).

Con il decreto sono stati stabiliti i criteri e gli importi per la ripartizione degli incrementi per gli anni dal 2020 al 2023 e del finanziamento per l'anno 2024 per complessivi 995 milioni di euro, rimandando a successivi decreti i criteri di ripartizione e assegnazione delle risorse per gli anni 2025-2034.

Nella **seduta del 21 maggio 2020**, la Conferenza ha espresso parere favorevole sul decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per il Sud e la coesione territoriale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 17 luglio 2020, recante *“Modalità di assegnazione del contributo di 75 milioni di euro, per ciascuno degli anni dal 2020 al 2023, ai comuni situati nel territorio delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, da destinare a investimenti in infrastrutture sociali”*, in attuazione dei commi 311 e 312 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020).

Il provvedimento, come evidenziato dal rappresentante del Governo nel corso della seduta, costituisce una parte importante della strategia per il recupero di un divario nell'offerta e nella garanzia di servizi finalizzati alla tutela dei diritti di cittadinanza nelle regioni meridionali, che molto spesso sono carenti da questo punto di vista.

Il decreto prevede un criterio di attribuzione dei fondi inversamente proporzionale alla popolazione di riferimento del singolo Comune e, quindi, il contributo pro-capite risulta proporzionalmente maggiore nei piccoli Comuni.

Il Comune beneficiario del contributo è tenuto ad iniziare i lavori per la realizzazione delle opere pubbliche finanziate entro 9 mesi dalla data di emanazione del provvedimento per i contributi riferiti all'anno 2020 (detto termine può essere prorogato di 3 mesi su richiesta dell'ente beneficiario corredata da certificazione dei motivi del ritardo connessi all'emergenza COVID-19); per gli anni 2021, 2022 e 2023 il termine è fissato al 30 settembre di ciascun anno di assegnazione.

Il Comune beneficiario del contributo può finanziare uno o più lavori pubblici in infrastrutture sociali, a condizione che gli stessi non siano già integralmente finanziati da altri soggetti.

In caso di mancato rispetto del termine di inizio dell'esecuzione dei lavori ovvero di parziale utilizzo della quota annuale del contributo, l'assegnazione sarà revocata, in tutto o in parte, con successivo decreto del Ministero per il Sud e la coesione territoriale.

Nelle ipotesi di revoca le risorse rientrano nella disponibilità del Fondo per lo sviluppo e la Coesione.

È previsto un monitoraggio obbligatorio delle opere finanziate, effettuato attraverso il sistema della Banca dati unitaria presso il Ministero dell'economia e delle finanze, di cui all'articolo 1, comma 245, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

L'Agenzia per la coesione territoriale effettua controlli a campione sulle opere pubbliche oggetto di contributo.

Nella medesima seduta, è stata sancita intesa - facendo seguito al decreto 19 marzo 2020, sul quale la Conferenza Stato-città ed autonomie locali ha acquisito l'intesa nella citata seduta del 27 febbraio 2020 – sul decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 29 maggio 2020, concernente *“Ripartizione e utilizzo dei fondi previsti dall'articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, riferito al finanziamento degli interventi relativi ai programmi straordinari di manutenzione della rete viaria di province e città metropolitane”*.

Con il provvedimento sono stati ripartiti i fondi previsti dall'articolo 1, comma 95 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 per finanziamento degli interventi relativi a programmi straordinari di manutenzione della rete viaria di Province e Città metropolitane, per un complessivo importo di euro 144.693.736 e sono state definite le modalità di presentazione dei programmi.

In particolare, per la ripartizione è stato utilizzato l'indicatore unico finale risultante dalla combinazione dei tre criteri lineari di cui al citato comma 1077 della legge di bilancio 2018 (consistenza della rete viaria, tasso di incidentalità e vulnerabilità rispetto a fenomeni di dissesto idrogeologico).

Nella medesima seduta, inoltre è stata sancita l'intesa sul decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dell'istruzione, del 7 luglio 2020, recante *“Finanziamento degli interventi di manutenzione straordinaria e incremento dell'efficienza energetica delle scuole di province e città metropolitane”*.

Con il provvedimento - in attuazione dei commi 63 e 64 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, come modificati dall'articolo 38-bis, comma 3, lettere b) e c) del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8 - sono stati individuati i criteri di riparto e le modalità di utilizzo delle risorse, finalizzate ad interventi di manutenzione straordinaria e efficientamento energetico delle scuole di Province e Città metropolitane e attribuite nel limite di 90 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 e di 225 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2034.

Le risorse sono assegnate a Province e Città metropolitane in base al numero degli studenti delle istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado e al numero di edifici pubblici adibiti ad uso scolastico presenti in ciascuna Provincia e Città metropolitana.

Il provvedimento definisce, inoltre, le modalità di rendicontazione e di monitoraggio degli interventi, nonché le ipotesi di revoca delle risorse assegnate.

Nella **seduta del 23 giugno 2020**, è stato dato parere favorevole alle istruzioni operative per la trasmissione in via informatica della Relazione di cui all'articolo 1 del decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dell'interno, del 30 dicembre 2019, recante

“Disposizioni in materia di destinazione dei proventi delle sanzioni a seguito dell’accertamento delle violazioni dei limiti di velocità”, sul quale la Conferenza Stato-città ed autonomie locali ha espresso parere favorevole nella seduta del 7 novembre 2019

È stata così data attuazione all’articolo 2, comma 2 del citato decreto del 30 dicembre 2019, il quale prevede che gli Enti locali adempiano all’obbligo di trasmettere ai predetti Ministeri, ai sensi dell’articolo 208 del decreto legislativo n. 285 del 1992, la Relazione tecnica sui proventi e destinazione delle sanzioni elevate a seguito di violazioni dei limiti di velocità, seguendo le istruzioni operative fornite dal Ministero dell’interno, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali.

Nella medesima seduta, è stata sancita l’intesa sullo schema di decreto direttoriale del Ministero dell’economia e delle finanze del 1° luglio 2020, recante *“Modalità di riversamento del tributo per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell’ambiente (TEFA), anche con riferimento ai pagamenti effettuati tramite bollettino di conto corrente postale”*.

L’articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, relativo all’istituzione e disciplina del tributo per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell’ambiente (TEFA), prevede, al comma 7, che l’ammontare di tale tributo, riscosso insieme alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, previa deduzione della corrispondente quota del compenso della riscossione, sia versato dal concessionario direttamente alla Provincia o alla Città metropolitana.

A seguito dell’integrazione disposta dall’articolo 38-bis del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019 n. 157, il citato comma 7 dell’articolo 19 del d.lgs. n. 504 del 1992 prevede che nel caso di pagamenti effettuati attraverso il versamento unitario (modello F24), a decorrere dal 1° giugno 2020, la struttura di gestione di cui all’articolo 22, comma 3, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, provveda al riversamento del tributo spettante alla Provincia o Città metropolitana competente per territorio.

Salva diversa deliberazione adottata dalla Provincia o dalla Città metropolitana, da comunicare all’Agenzia delle entrate entro il 28 febbraio 2020, a decorrere dal 1° gennaio 2020, la misura del tributo è fissata al 5 per cento del prelievo collegato al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani stabilito da ciascun Comune.

Infine, la disposizione prevede che, con uno o più decreti del Ministero dell’economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, siano stabiliti i criteri e le modalità per assicurare il sollecito riversamento del tributo anche con riferimento ai pagamenti effettuati tramite conto corrente, nonché eventuali ulteriori criteri e modalità di attuazione della riscossione del tributo.

Con il provvedimento sono stabiliti i criteri e le modalità per assicurare il sollecito versamento del TEFA, anche con riferimento ai pagamenti effettuati tramite conto corrente, nonché eventuali ulteriori criteri e modalità per il pagamento del TEFA attraverso il versamento unitario di cui al citato articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997 (F24).

In sede istruttoria, sono stati concordati con l’ANCI e l’UPI i termini per i riversamenti da parte dei Comuni alle Province e Città metropolitane delle riscossioni effettuate mediante bollettino di conto corrente postale o altri strumenti di pagamento del TEFA riferito all’anno 2020.

Per le annualità 2021 e successive, il TEFA e gli eventuali interessi e sanzioni saranno, invece, versati direttamente dai contribuenti alle Province e alle Città metropolitane utilizzando gli appositi codici tributo istituiti con risoluzione dell’Agenzia delle entrate (con modello F24) o secondo gli importi indicati dai Comuni nel bollettino di conto corrente postale o negli altri strumenti di pagamento, secondo specifiche tecniche che saranno rese disponibili con successivo decreto.

Ancora, nella stessa seduta, è stato condiviso il decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 23 luglio 2020, recante *“Incremento dell'indennità di funzione per l'esercizio della carica di sindaco nei comuni delle regioni a statuto ordinario con popolazione fino a 3.000 abitanti”*, in attuazione dell'articolo 57-quater del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, il quale, introducendo il comma 8-bis all'articolo 82 del Testo unico sull'ordinamento degli Enti locali, ha incrementato l'indennità di funzione spettante ai Sindaci dei Comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti.

Ai predetti Sindaci, a decorrere dall'anno 2020 può essere riconosciuta un'indennità fino all'85 per cento rispetto a quella spettante ai Sindaci dei Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti.

A titolo di concorso alla copertura del maggior onere sostenuto dai Comuni per la corresponsione del suddetto incremento, è stato istituito presso il Ministero dell'interno un fondo con una dotazione di 10 milioni di euro annui da ripartire tra i Comuni interessati.

Con il provvedimento, pertanto, le indennità di funzione spettanti ai Sindaci dei Comuni delle Regioni a statuto ordinario con popolazione fino a 3.000 abitanti, ferma restando la riduzione del 10 per cento di cui all'articolo 1, comma 54, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, sono incrementate fino ad euro 1.659,38.

A titolo di concorso per il maggior onere, il decreto prevede un contributo annuo di 3.287,58 e 2.365,85 euro rispettivamente a favore di ciascuno dei 1.614 Comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti e di ciascuno dei 1.984 Comuni con popolazione da 1.001 a 3.000 abitanti.

Nella stessa seduta, è stato, infine, dato parere favorevole sulle Linee interpretative del Ministero dell'interno per l'attuazione dell'articolo 57-quater, comma 4 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, concernente l'indennità di funzione dei Presidenti di Provincia.

La citata disposizione ha modificato l'articolo 1, commi 59 e 84 della legge 7 aprile 2014, n. 56, disponendo che il Presidente della Provincia percepisce un'indennità, a carico del bilancio della Provincia, determinata nella misura pari a quella del Sindaco del Comune capoluogo, in ogni caso non cumulabile con quella percepita in qualità di Sindaco.

Con le Linee interpretative sono state fornite indicazioni in merito all'applicazione della disposizione, tra cui:

- decorrenza ed effetti finanziari dell'indennità reintrodotta a decorrere dal 1° gennaio 2020;
- individuazione, tra i destinatari dell'indennità, anche del Vice presidente, in caso di svolgimento delle funzioni vicarie per vacanza dell'organo di vertice;
- non applicabilità della novella agli enti di area vasta delle Regioni a statuto speciale, in particolare del Friuli Venezia Giulia, della Sardegna e della Sicilia, se non prevista nei rispettivi ordinamenti interni;
- definizione della natura di emolumento dell'indennità di funzione in oggetto, che integra quello che il Presidente percepisce come Sindaco;
- applicabilità, nel caso di Presidente della Provincia lavoratore dipendente che non chiedi il collocamento in aspettativa, dell'istituto del dimezzamento dell'indennità;
- in caso di collocamento in aspettativa, possibilità che gli oneri assistenziali, previdenziali e assicurativi, ai sensi dell'art. 86 del Testo Unico degli Enti locali, possano essere convenzionalmente ripartiti tra Comune e Provincia in ragione della quota di indennità gravante su ciascuno dei due enti;
- possibilità per il Presidente della Provincia di rinunciare all'indennità.

In particolare, è stato chiarito che grava a carico dell'ente provinciale solo l'onere finanziario della parte eccedente l'indennità percepita dal Presidente di Provincia in qualità di Sindaco fino all'importo della misura dell'indennità determinata dal D.M. 4 aprile 2000, n. 119, per il Sindaco del capoluogo di provincia.

Ciò comporta che nel caso in cui il Presidente sia Sindaco del Comune capoluogo, il relativo onere finanziario si pone interamente a carico del bilancio di quest'ultimo.

Al fine di garantire parità di trattamento per le funzioni svolte dal Presidente della Provincia - la cui indennità è "determinata in misura pari a quella del Sindaco del Comune capoluogo" - le linee interpretative fanno riferimento non già alle reali indennità percepite dal sindaco del rispettivo capoluogo, ma alla misura delle indennità previste nella tabella A) del D.M. 4 aprile 2000, n. 119, concernente la determinazione delle indennità per gli amministratori locali, come ridotta dalla legge n. 266 del 2005 (finanziaria 2006) che ha previsto la decurtazione del 10% degli importi indicati nel citato D.M. n. 119/2000.

Nella **seduta del 6 agosto 2020**, è stato espresso parere favorevole sul decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, dell'11 novembre 2020, recante *"Fornitura dei dati concernenti le locazioni brevi, l'imposta di soggiorno e il contributo di soggiorno di Roma Capitale"*.

L'articolo 13-quater, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, ha disposto la fornitura da parte del Ministero dell'interno all'Agenzia delle entrate, in forma anonima e aggregata per struttura ricettiva, dei dati risultanti dalle comunicazioni delle generalità degli alloggiati che i gestori delle strutture ricettive sono tenuti ad inviare alle Questure.

L'Agenzia delle entrate, a sua volta, rende disponibili i dati, anche a fini di monitoraggio, ai Comuni che hanno istituito l'imposta di soggiorno o il contributo di soggiorno.

Con il provvedimento, in attuazione del comma 3 del citato articolo 13-quater, vengono disciplinati i criteri, i termini e le modalità della fornitura di dati all'Agenzia delle entrate e, quindi, ai Comuni interessati.

Inoltre, nella medesima seduta, è stato dato parere favorevole sullo schema di decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno con allegata Nota metodologica, concernente l'erogazione del contributo per il ristoro ai Comuni della perdita di gettito a seguito della riclassificazione degli immobili adibiti alle operazioni e ai servizi portuali.

I commi da 578 a 582 della legge di bilancio 2018 hanno disposto che, a decorre dal 1° gennaio 2020, le banchine e le aree scoperte dei porti di rilevanza economica nazionale e internazionale di competenza dell'Autorità di sistema portuale, adibite alle operazioni e ai servizi portuali, le connesse strutture stradali e ferroviarie, nonché i depositi ivi ubicati strettamente funzionali alle suddette operazioni e servizi portuali, costituiscono immobili a destinazione particolare, da censire in catasto nella categoria E/1 (Stazioni per servizi di trasporto terrestri, marittimi ed aerei), anche se affidati a privati.

Poiché il classamento in tale categoria catastale comporta effetti negativi di gettito ai fini delle imposte immobiliari locali, il comma 582 ha stabilito, a titolo di compensazione del minor gettito, un contributo annuo ai Comuni interessati, nell'importo massimo di 9,35 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020.

Nella stessa seduta, è stata, infine, resa informativa sul decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per il Sud e la coesione territoriale, del 24 settembre 2020, recante *“Ripartizione, termini, modalità di accesso e rendicontazione dei contributi ai comuni delle aree interne, a valere sul Fondo di sostegno alle attività economiche, artigianali e commerciali per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022”*, in attuazione dell’articolo 1, commi 65-ter e seguenti, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.

Con dette disposizioni è stato istituito, presso il Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, un fondo per il sostegno alle attività economiche, artigianali e commerciali, nelle aree interne, con una dotazione iniziale di 30 milioni per il triennio 2020-2022, che successivamente è stato significativamente incrementato alla luce degli effetti dell’emergenza dovuta all’epidemia da COVID-19.

I criteri utilizzati per la ripartizione delle risorse, condivisi con l’ANCI, sono quelli della perifericità e della demografia, attuando un principio già utilizzato in precedenza, inversamente proporzionale alla popolazione di residenza, al fine di favorire i Comuni più piccoli.

Nella **seduta del 10 settembre 2020**, è stata sancita intesa sul decreto del Ministro dell’interno, di concerto con Ministro dell’economia e delle finanze, del 19 ottobre 2020, recante *“Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”*, in attuazione dell’articolo 106-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, come convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, il quale ha istituito, nello stato di previsione del Ministero dell’interno, un fondo con una dotazione di 20 milioni di euro per l’anno 2020 in favore dei Comuni in stato di dissesto finanziario alla data del 15 giugno 2020, da ripartirsi sulla base della popolazione residente al 31 dicembre 2018.

Le risorse del fondo sono destinate, per una quota del 50 per cento, alla realizzazione di interventi di manutenzione straordinaria di beni immobili di proprietà degli stessi Comuni in stato di dissesto finanziario da assegnare alla Polizia di Stato e all’Arma dei carabinieri, e, per la restante quota del 50 per cento, ai Comuni in stato di dissesto finanziario, i cui organi sono stati sciolti in conseguenza di fenomeni di infiltrazione e di condizionamento di tipo mafioso (articolo 143 del TUEL).

Ai fini dell’effettiva assegnazione delle risorse, i Comuni potenzialmente beneficiari del contributo per la realizzazione di interventi di manutenzione straordinaria di beni immobili devono comunicare al Ministero dell’interno di non avere, ovvero di avere necessità delle risorse, indicandone l’importo, e in caso di mancata comunicazione, le risorse saranno riassegnate, con successivo decreto del Ministero dell’interno, agli altri Comuni che ne abbiano fatto richiesta.

Nella **seduta del 30 settembre 2020**, la Conferenza ha espresso parere favorevole sul decreto del Ministro dell’interno, in pari data, recante *“Differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022 degli enti locali dal 30 settembre 2020 al 31 ottobre 2020”*, ai sensi dell’art. 151 del Testo Unico degli Enti locali, come modificato dall’articolo 1, comma 510, lettera a) della legge 23 dicembre 2014, n. 190, il quale dispone, tra l’altro, che gli Enti locali deliberano il bilancio di previsione finanziario, riferito ad un orizzonte temporale almeno triennale, entro il 31 dicembre e che il suddetto termine può essere differito con decreto del Ministro dell’interno, d’intesa con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze.

Il termine in argomento relativo alla deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022, è stato differito con decreto del Ministro dell'interno del 13 dicembre 2019 - come da parere favorevole espresso dalla Conferenza Stato-città ed autonomie locali nella seduta dell'11 dicembre 2019 - al 31 marzo 2020 e, con decreto del Ministro dell'interno del 28 febbraio 2020 - come da parere favorevole espresso dalla Conferenza Stato-città ed autonomie locali nella citata seduta del 27 febbraio 2020 - al 30 aprile 2020.

L'articolo 107, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, come modificato dall'articolo 106, comma 3-bis, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020 n. 77, ha, ulteriormente, differito il termine al 30 luglio 2020 e l'articolo 54, comma 1 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, al 30 settembre 2020.

Da ultimo, con il suddetto decreto del 30 settembre 2020, il termine di deliberazione del bilancio di previsione dell'anno 2020/2022, è stato prorogato al 31 ottobre 2020, a seguito di richiesta dell'ANCI e dell'UPI.

In particolare, le suddette Associazioni di Enti locali hanno rappresentato di registrare una situazione fortemente critica per gli Enti locali che sono stati interessati dal turno delle elezioni amministrative, evidenziando, inoltre, che la scadenza del 30 settembre 2020 avrebbe impedito agli Enti locali della Regione Sicilia di adottare le delibere tariffarie conseguenti ad atti adottati dalla Regione, che dispongono l'utilizzo di risorse finanziarie destinate espressamente alla compensazione delle minori entrate degli Enti locali, nonché stabiliscono esenzione o riduzione dei tributi locali dovuti agli operatori economici.

Nella **seduta del 15 ottobre 2020**, è stato dato parere favorevole sullo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri approvato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 7 ottobre 2020, recante adozione della nota metodologica relativa alla revisione della metodologia dei fabbisogni standard dei Comuni delle Regioni a statuto ordinario per il servizio smaltimento rifiuti.

Il provvedimento innova la metodologia adottata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 29 dicembre 2016, sul quale la Conferenza Stato-città ed autonomie locali ha espresso parere favorevole nella seduta del 27 settembre 2016.

Nella medesima seduta, è stata data ulteriore attuazione all'articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, relativamente alle modalità di versamento del tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente (TEFA), sancendo l'intesa sul decreto direttoriale del Ministero dell'economia e delle finanze del 21 ottobre 2020, recante *“Modalità di versamento unificato, per le annualità 2021 e seguenti, della tassa sui rifiuti (TARI) e del tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente (TEFA) mediante la piattaforma PagoPa”*.

Con il provvedimento vengono stabiliti i criteri e le modalità per assicurare il versamento del TEFA, per le annualità 2021 e successive, direttamente dai contribuenti alle Province e Città metropolitane attraverso la piattaforma PAGOPA.

Nella stessa seduta, è stato dato parere favorevole sull'annuale decreto del Ministero dell'interno del 15 ottobre 2020 recante *“Dimostrazione della copertura del costo dei servizi per l'anno 2019 per gli enti in condizione di deficitarietà strutturale ed enti equiparati dalla normativa”*.

L'articolo 243, comma 2, del Testo Unico degli Enti locali dispone che gli Enti locali in condizioni strutturalmente deficitarie siano soggetti ai controlli centrali, mediante apposita

certificazione, in materia di copertura dei costi di alcuni servizi (servizi a domanda individuale, di acquedotto e per la gestione dei rifiuti urbani ed equiparati).

Ai medesimi controlli sono sottoposti, inoltre, gli Enti locali che non presentano il certificato al rendiconto di gestione, gli Enti locali che non hanno approvato nei termini di legge il rendiconto della gestione sino all'adempimento, gli Enti locali che hanno deliberato lo stato di dissesto finanziario per la durata del risanamento, ed i Comuni e le Province che fanno ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale (articoli 243, commi 6 e 7, e 243-bis, comma 8, lettera b) del citato Testo Unico).

Con il provvedimento sono stati approvati i modelli di certificati relativi all'esercizio finanziario 2019 e il termine per la trasmissione alle Prefetture dei certificati relativi alle risultanze contabili all'esercizio finanziario 2019, con modalità telematica, è stato fissato al 22 dicembre 2020.

Parere favorevole, nella stessa seduta, è stato inoltre dato sul decreto del Ministro dell'interno, di concerto con Ministro dell'economia e delle finanze, dell'11 novembre 2020, recante *“Riparto del fondo per il sostegno ai comuni in deficit strutturale che hanno deliberato la procedura di riequilibrio finanziario, e che alla data di entrata in vigore del medesimo decreto risultano avere il piano di riequilibrio approvato ed in corso di attuazione, anche se in attesa di rimodulazione a seguito di pronunce della Corte dei conti e della Corte costituzionale”*.

L'articolo 53, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 115 del 2020, ha istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di 100 milioni di euro per l'anno 2020 e 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, per favorire il risanamento finanziario dei Comuni il cui deficit strutturale è imputabile alle caratteristiche socio-economiche della collettività e del territorio e non a patologie organizzative.

Con il decreto sono stabiliti i criteri e le modalità di riparto del fondo. Il fondo, come previsto dalla citata disposizione, viene distribuito tra i Comuni che alla data di entrata in vigore del medesimo decreto risultano avere il piano di riequilibrio approvato ed in corso di attuazione, anche se in attesa di rimodulazione a seguito di pronunce della Corte dei conti e della Corte costituzionale e con l'ultimo indice di vulnerabilità sociale e materiale, calcolato dall'Istat, superiore a 100 e la relativa capacità fiscale *pro capite* inferiore a 395.

Nella medesima seduta, la Conferenza ha, inoltre, espresso parere favorevole sul decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 28 ottobre 2020, concernente la determinazione delle modalità di presentazione delle domande e delle spese ammissibili per il finanziamento di progetti sperimentali per la realizzazione o l'implementazione di un servizio di trasporto scolastico sostenibile.

L'articolo 3 del decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, convertito con modificazioni dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141, autorizza la spesa di euro 10 milioni, per ciascuno degli anni 2020 e 2021, per il finanziamento degli investimenti necessari alla realizzazione di progetti sperimentali per l'attivazione o l'implementazione del servizio di trasporto scolastico con mezzi di trasporto ibridi o elettrici per i bambini della scuola dell'infanzia statale e comunale e per gli alunni delle scuole statali del primo ciclo di istruzione.

I progetti sono selezionati dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare in base all'entità del numero di studenti coinvolti e alla stima di riduzione dell'inquinamento atmosferico e possono essere presentati dai Comuni, con popolazione superiore a 50.000 abitanti, interessati dalle procedure di infrazione comunitaria n. 2014/2147 del 10 luglio 2014 e n. 2015/2043

del 28 maggio 2015 per la non ottemperanza dell'Italia agli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE sulla qualità dell'aria.

Con il provvedimento vengono definiti le modalità, i termini (120 giorni dalla pubblicazione del decreto sulla Gazzetta Ufficiale) e la documentazione per la presentazione delle domande e individuate le spese ammissibili ai fini della realizzazione dei progetti (spese di progettazione, tecniche, per lavori e forniture, per attività di promozione e monitoraggio).

I criteri di valutazione dei progetti sono individuati in base all'entità del numero degli studenti coinvolti e alla stima della riduzione dell'inquinamento atmosferico.

Le domande saranno valutate da apposita Commissione nominata dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

Infine, nella stessa seduta la Conferenza ha espresso parere favorevole sullo schema di decreto del Ministro dell'interno sulle convenzioni di segreteria, che detta una nuova disciplina sulle convenzioni per l'ufficio di segretario comunale e provinciale, in attuazione dell'articolo 16-ter del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8.

Nella **seduta del 12 novembre 2020**, è stata data attuazione, per l'anno 2020, al punto 5 dell'Accordo della Conferenza Stato-città ed autonomie locali del 20 marzo 2008, relativo al rispetto delle disposizioni sulla raccolta differenziata ai fini della ripartizione tra i Comuni del contributo annuo del Ministero dell'istruzione per il servizio di raccolta, recupero e smaltimento dei rifiuti solidi urbani nelle istituzioni scolastiche statali.

Il citato punto 5 dell'Accordo prevede che, ai fini della ripartizione tra i Comuni del contributo del Ministero dell'istruzione per il servizio di raccolta, recupero e smaltimento dei rifiuti solidi urbani nelle istituzioni scolastiche statali (38.734.000 euro annui, ex art. 33-bis del decreto-legge n. 248/2007), si terrà conto del rispetto delle disposizioni relative alla raccolta differenziata.

Per l'anno 2020, la quota del contributo da assegnare ai Comuni che hanno raggiunto la percentuale minima del 65 per cento di raccolta differenziata, come da dati forniti dall'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) relativi all'anno 2018, è stata determinata al 9 per cento.

Inoltre, in detta seduta, è stata sancita intesa sullo schema di decreto del Ministro dell'economia e delle finanze recante adozione della stima della capacità fiscale 2021 dei Comuni delle Regioni a Statuto ordinario, in attuazione dell'articolo 43, comma 5-quater, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito dalla legge 11 novembre 2014, n. 164.

Con il provvedimento vengono aggiornate le capacità fiscali dei Comuni delle Regioni a statuto ordinario, rideterminate al fine di considerare i mutamenti normativi intervenuti e la variabilità dei dati assunti a riferimento delle singole componenti delle capacità fiscali stesse.

Le metodologie e le elaborazioni relative alla determinazione delle capacità fiscali dei Comuni sono state approvate dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard in data 13 ottobre 2020.

Nella medesima seduta, la Conferenza ha espresso parere favorevole sul decreto del Ministro dell'interno del 18 novembre 2020 recante *“Rapporti medi dipendenti-popolazione validi per gli enti in condizioni di dissesto per il triennio 2020-2022”*.

Con il provvedimento sono individuati i rapporti medi dipendenti-popolazione validi per gli enti in condizioni di dissesto e per quelli che hanno fatto ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale, con richiesta di accesso al fondo di rotazione, per il triennio 2020-2022, ai sensi dell'articolo 263, comma 2, del Testo unico degli Enti locali.

Il provvedimento ha cadenza triennale.

Con decreto del Ministro dell'interno del 10 aprile 2017 - sul quale la Conferenza Stato-città ed autonomie locali si è espressa con parere favorevole nella seduta del 23 marzo 2017- era stata adottata la determinazione per il triennio 2017-2019.

Nella **seduta del 26 novembre 2020**, è stata sancita intesa sullo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro dell'interno e con il Ministro delle infrastrutture e trasporti, concernente l'assegnazione ai Comuni di contributi per investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti alla riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale.

Il provvedimento è attuativo dell'articolo 1, commi 42 e 43, della legge 27 dicembre 2019, n.160 (legge di bilancio 2020).

Il citato comma 42 prevede che per ciascuno degli anni dal 2021 al 2034, siano assegnati ai Comuni contributi per investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti alla riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale, nonché al miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale ed ambientale, nel limite complessivo di 150 milioni di euro per l'anno 2021, di 250 milioni di euro per l'anno 2022, di 550 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024 e di 700 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2034.

Il comma 43 - come modificato dall'articolo 38-bis, comma 3, lettera a) del decreto legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8 e, successivamente, dall'articolo 50, comma 1, lettera a) e b), del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 - dispone, tra l'altro, che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro dell'interno e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, siano individuati i criteri e le modalità di ammissibilità delle istanze e di assegnazione dei contributi, ivi incluse le modalità di utilizzo dei ribassi d'asta, di monitoraggio, anche in termini di effettivo utilizzo delle risorse assegnate e comunque tramite il sistema di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, di rendicontazione e di verifica, nonché le modalità di revoca, di recupero ed eventuale riassegnazione delle somme non utilizzate.

Lo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in esame ha sostituito quello già oggetto di intesa della Conferenza Stato-città ed autonomie locali del 6 agosto 2020.

A seguito delle osservazioni formulate dalla Corte dei Conti, è stata eliminata la disposizione che escludeva la revoca delle risorse per le spese di progettazione in caso di mancato rispetto dei termini di affidamento dei lavori.

Inoltre, considerate le modifiche apportate al comma 43 dal citato articolo 50 del decreto-legge n. 104 del 2020, è stata eliminata la disciplina transitoria e sono stati collocati i nuovi termini nello schema di decreto.

Per il triennio 2021-2023, le istanze per la concessione dei contributi sono da presentare entro novanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

I contributi sono concessi con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro

centocinquanta giorni dalla data di pubblicazione del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

Nella **seduta del 1° dicembre 2020**, è stato dato parere favorevole sulle decisioni del Consiglio direttivo per l'Albo nazionale dei segretari comunali e provinciali nella Adunanza del 24 novembre 2020 concernenti:

- definizione del fabbisogno di nuovi segretari comunali e provinciali per l'anno 2020, quantificato in 174 unità;
- definizione e approvazione degli indirizzi per la programmazione dell'attività didattica e del piano annuale delle iniziative di formazione e di assistenza.

In particolare, il piano formativo approvato si articola in corsi Spe.S. e Se.F.A., nonché formazione permanente in modalità sia *webinar* - in alternativa alla formazione d'aula, nel rispetto dei protocolli di sicurezza anti-contagio Covid-19 - sia *e-learning*, attraverso il “*Campus virtuale*” dell'Albo.

2.4 Interventi in favore degli Enti locali colpiti da calamità naturali

Anche nel 2020, la Conferenza Stato-città ed autonomie locali è stata chiamata ad esprimersi su provvedimenti in favore degli Enti locali colpiti da calamità naturali.

I provvedimenti hanno riguardato:

- **21 Comuni della Provincia di Campobasso e 9 Comuni della Città metropolitana di Catania interessati dagli eventi sismici del 2018**, in attuazione dell'articolo 20, comma 1, del decreto legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55.

Detta disposizione prevede l'esenzione dall'IMU e dalla TASI, a decorrere dalla rata in scadenza successivamente al 31 dicembre 2018, per i fabbricati ubicati in 21 Comuni della Provincia di Campobasso e 9 Comuni della Città metropolitana di Catania interessati dagli eventi sismici, individuati dalle delibere del Consiglio dei Ministri del 6 settembre e del 28 dicembre 2018, distrutti o fatti oggetto di ordinanze sindacali di sgombero comunque adottate entro il 30 giugno 2019.

Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabiliti, anche nella forma di anticipazione, i criteri e le modalità per il rimborso ai Comuni interessati del minor gettito connesso alla suddetta esenzione, fino alla definitiva ricostruzione o agibilità dei fabbricati stessi e comunque non oltre l'anno di imposta 2020.

In particolare, nella **seduta del 27 febbraio 2020**, è stato dato parere favorevole sul decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 22 aprile 2020, recante “*Rimborso ai comuni della provincia di Campobasso e della Città metropolitana di Catania, colpiti dagli eventi sismici di cui alle delibere del Consiglio dei ministri del 6 settembre e del 28 dicembre 2018, dei minori gettiti IMU e TASI, riferiti al secondo semestre 2019, derivanti dalle esenzioni per gli immobili distrutti o fatti oggetto di ordinanze sindacali di sgombero*”.

Il rimborso, per un importo complessivo pari a 258.760,00 euro, è stato attribuito ai predetti Comuni sulla base della stima dei minori gettiti IMU e TASI per lo stesso anno 2019, predisposta dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze.

Nella **seduta del 6 agosto 2020**, è stato dato parere favorevole sul decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, dell'11 settembre 2020, recante *“Rimborso ai comuni della Provincia di Campobasso e della Città metropolitana di Catania, colpiti dagli eventi sismici di cui alle delibere del Consiglio dei ministri del 6 settembre e del 28 dicembre 2018, dei minori gettiti IMU, riferiti al I semestre 2020, derivanti dalle esenzioni per gli immobili distrutti o fatti oggetto di ordinanze sindacali di sgombero”*.

Con il decreto si è provveduto al rimborso ai Comuni della Provincia di Campobasso e della Città metropolitana di Catania per il I semestre 2020, per un importo complessivo pari a 371.303,00 euro, sulla base della stima dei minori gettiti IMU per lo stesso anno, predisposta dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze.

- Comuni di Casamicciola Terme, di Forio e di Lacco Ameno, colpiti dagli eventi sismici verificatisi il 21 agosto 2017, in attuazione dell'articolo 2, comma 5-ter, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, come modificato dall'art. 32, comma 1, del decreto legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito con modificazioni dalla legge 16 novembre 2018, n. 130.

Detta disposizione prevede che i fabbricati ubicati nei Comuni di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno dell'isola di Ischia, colpiti dal sisma del 21 agosto 2017, distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero, in quanto inagibili totalmente o parzialmente, siano esenti dall'applicazione dell'IMU a decorrere dalla rata scadente successivamente al 21 agosto 2017, fino alla definitiva ricostruzione o agibilità dei fabbricati stessi e comunque fino all'anno di imposta 2020.

Con decreto del Ministro dell'interno e del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabiliti, anche nella forma di anticipazione, i criteri e le modalità per il rimborso ai comuni interessati del minor gettito connesso alla suddetta esenzione.

Nella **seduta del 6 agosto 2020** è stato espresso parere favorevole sul decreto del Ministero dell'interno e del Ministero dell'economia e delle finanze del 25 agosto 2020, recante *“Rimborso ai Comuni di Casamicciola Terme, di Forio e di Lacco Ameno del minor gettito dell'IMU, riferito all'anno 2020, derivante dall'esenzione riconosciuta agli immobili inagibili ubicati nelle zone colpite dal sisma del 21 agosto 2017 nell'isola d'Ischia”*.

Con il provvedimento ai Comuni interessati del minor gettito, connesso alle suddette esenzioni dall'IMU, sono stati assegnati i rimborsi relativi all'anno 2020 per un complessivo importo di 1.323.153 euro.

- Comuni del Centro Italia, colpiti dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, in attuazione dell'articolo 48, comma 16 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, come da ultimo modificato dall'articolo 1, comma 993 della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

Detta disposizione prevede che con decreto del Ministro dell'interno e del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, siano stabiliti, anche in forma di anticipazione, i criteri e le modalità per il rimborso ai Comuni interessati del minor gettito dell'IMU e della TASI derivante dall'esenzione per i fabbricati ubicati nelle zone colpite dagli eventi sismici a far data dal 24 agosto 2016, distrutti o oggetto di ordinanze di sgombero adottate entro il 31 dicembre 2018.

Nella **seduta del 23 giugno 2020**, è stato dato parere favorevole sul decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 21 luglio 2020, recante *“Attribuzione ai comuni delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria, colpiti dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, del rimborso del minor gettito dell'IMU, riferito al primo semestre 2020, derivante dall'esenzione per i fabbricati inagibili”*.

Con il decreto è stato attribuito ai Comuni del Centro Italia colpiti dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, un acconto, a titolo di rimborso del minor gettito dell'IMU, riferito al primo semestre del 2020, per un importo complessivo pari a 11.358.907,00 euro.

L'importo è ripartito sulla base delle stime di minor gettito IMU, per 11.222.787,00 euro agli enti di cui all'allegato A individuati ai sensi dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016, mentre al Comune di Fermo, individuato ai sensi dall'articolo 1, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016, è attribuito l'importo di 136.120,00 euro.

Inoltre - ai sensi dell'articolo 23, comma 1-bis del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, come, da ultimo, modificato dall'articolo 15, comma 7-quinquies del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8 - per i Comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti, inclusi negli elenchi di cui agli *allegati 1 e 2 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 15 dicembre 2016, n. 229*, al solo fine di procedere ad interventi urgenti di manutenzione straordinaria o di messa in sicurezza su strade ed infrastrutture comunali, che abbiano approvato il bilancio dell'anno 2018 entro il 31 luglio 2019, onde attenuare gli effetti delle disposizioni di cui al *comma 897 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145*, è assegnato un contributo di euro 5 milioni.

Al riparto dei fondi si provvede con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza stato-città e autonomie locali.

Nella **seduta del 15 aprile 2020** è stato dato parere favorevole sul decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 20 maggio 2020, recante *“Attribuzione dei contributi, per un importo complessivo pari a 5 milioni di euro, a tre comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria, colpiti dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 per la realizzazione di interventi urgenti di manutenzione straordinaria e di messa in sicurezza di strade ed infrastrutture di proprietà”*, ai sensi del citato articolo 23, comma 1-bis del decreto-legge n. 32 del 2019, n. 55.

I Comuni individuati dal decreto quali destinatari del contributo, ripartito nella misura del 70% sulla base della popolazione e nella misura del 30% sulla base della superficie comunale, sono stati Rieti, Spoleto e Teramo.

- il Fondo per i contenziosi connessi a sentenze esecutive relative a calamità o cedimenti, istituito presso il Ministero dell'interno con una dotazione di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016-2019 e di 10 milioni per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022 (articolo 4 del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, modificato da ultimo dalla legge 27 dicembre 2019, n. 160) al fine di garantire la sostenibilità economico-finanziaria e prevenire situazioni di dissesto finanziario dei Comuni.

Le risorse del Fondo sono attribuite ai Comuni che sono obbligati a sostenere spese di ammontare complessivo superiore al 50 per cento della spesa corrente risultante dalla media degli ultimi tre

rendiconti approvati, a seguito di sentenze esecutive di risarcimento conseguenti a calamità naturali o cedimenti strutturali, o ad accordi transattivi ad esse collegate, verificatisi entro il 25 giugno 2016.

Nella **seduta del 15 aprile 2020**, è stato dato parere favorevole sul decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, dell'8 giugno 2020 recante *“Ripartizione del Fondo per i contenziosi connessi a sentenze esecutive relative a calamità o cedimenti, per l'anno 2019”*.

Il complessivo stanziamento di 19.823.362,00 euro per l'anno 2019 del Fondo è stato ripartito proporzionalmente tra 7 Comuni, come previsto dall'articolo 4, comma 2 del richiamato decreto legge n. 113 del 2016.

- **Comuni delle Regioni Emilia-Romagna e Lombardia colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012**, in attuazione dell'articolo 8, comma 3 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, il quale dispone, tra l'altro, che i fabbricati ubicati nelle zone colpite dal sisma del 20 e 29 maggio 2012, distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero, comunque adottate entro il 30 novembre 2012, in quanto inagibili totalmente o parzialmente, siano esenti dall'applicazione dell'IMU a decorrere dall'anno 2012 e fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati stessi e comunque non oltre il 31 dicembre 2020, come da termine, da ultimo differito dall'articolo 9-vicies quinquies del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 156

Nella **seduta del 23 giugno 2020**, è stata resa informativa, ai sensi dell'articolo 9, comma 6 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sul decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, del 3 luglio 2020, recante *“Rimborso ai comuni delle Regioni Emilia-Romagna e Lombardia del minor gettito IMU derivante dall'esenzione riconosciuta agli immobili inagibili colpiti dal sisma del 20 e del 29 maggio 2012, per l'anno 2020”*, ai sensi del citato articolo 8, comma 3 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, con il quale è stato ripartito un contributo complessivo pari a 10.293.954,35 euro.

CAPITOLO 3

ANALISI DELLE DISPOSIZIONI NORMATIVE E DEI RELATIVI PROVVEDIMENTI ATTUATIVI CHE HANNO DISPOSTO INTERVENTI A SOSTEGNO DEGLI ENTI LOCALI NEL PERIODO EMERGENZIALE DOVUTO ALL'EPIDEMIA DA COVID-19, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLE MISURE PER LE QUALI È STATA PROPEDEUTICA LA PREVENTIVA DELIBERAZIONE DELLA CONFERENZA STATO-CITTÀ ED AUTONOMIE LOCALI.

3.1 L'emergenza COVID-19 e le principali disposizioni relative agli Enti locali

La prima metà del 2020 è stata caratterizzata da una situazione emergenziale senza precedenti nella storia della Repubblica italiana, legata alla diffusione del Coronavirus - COVID 19, che ha richiesto, a tutte le componenti dello Stato e delle amministrazioni locali, inediti sforzi per affrontare l'emergenza pandemica in termini sanitari, sociali, economici.

A seguito della dichiarazione di emergenza internazionale di salute pubblica per il Coronavirus dell'OMS del 30 gennaio 2020, con delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 è stato dichiarato, per sei mesi, ai sensi dell'articolo 24 del Codice della protezione civile¹, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, ed è stata autorizzata l'emanazione di ordinanze di protezione civile in deroga a ogni disposizione vigente e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

Parallelamente all'ampliarsi dell'allarme per il rischio di espansione dei contagi, a far data dal 23 febbraio 2020 il Governo è intervenuto con una serie di provvedimenti urgenti volti, da un lato, a disciplinare in modo unitario il quadro degli interventi di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica, e, dall'altro, a mitigarne gli effetti economici e sociali.

Di seguito si elencano i principali provvedimenti di rango primario emanati nel periodo emergenziale:

- decreto-legge 23 febbraio 2020 n. 6 *“Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”*, convertito con legge 5 marzo 2020, n. 13 e parzialmente abrogato dal decreto-legge 25 marzo 2020 n. 19;
- decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9 *“Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”*, abrogato dalla legge n. 27/2020, di conversione del decreto-legge n. 18/2020;
- decreto-legge 8 marzo 2020 n. 11 *“Misure straordinarie ed urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenere gli effetti negativi sullo svolgimento*

¹ Decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 recante “Codice della Protezione Civile”, successivamente modificato dal decreto Legislativo 6 febbraio 2020, n. 4.

dell'attività giudiziaria", abrogato dalla legge n. 27/2020, di conversione del decreto-legge n. 18/2020;

- decreto-legge 9 marzo 2020, n. 14 *"Disposizioni urgenti per il potenziamento del Servizio sanitario nazionale in relazione all'emergenza COVID-19"*, abrogato dalla legge n. 27/2020, di conversione del decreto-legge n. 18/2020;

- decreto-legge 17 marzo n. 18 *"Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19"*, convertito con legge 24 aprile 2020, n. 27 (c.d. "Cura Italia");

- decreto-legge 25 marzo 2020 n. 19 *"Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19"*, convertito con legge 22 maggio 2020, n. 35;

- decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22 *"Misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato"*, convertito con legge 6 giugno 2020, n. 41;

- decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23 *"Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali"*, convertito con legge 5 giugno 2020, n. 40;

- decreto-legge 20 aprile 2020, n. 26 *"Disposizioni urgenti in materia di consultazioni elettorali per l'anno 2020"*, convertito con legge 19 giugno 2020, n. 59;

- decreto-legge 30 aprile 2020, n. 28 *"Misure urgenti per la funzionalità dei sistemi di intercettazioni di conversazioni e comunicazioni, ulteriori misure urgenti in materia di ordinamento penitenziario, nonché disposizioni integrative e di coordinamento in materia di giustizia civile, amministrativa e contabile e misure urgenti per l'introduzione del sistema di allerta CoVID-19"* convertito con legge 25 giugno 2020, n. 70;

- decreto-legge 10 maggio 2020, n. 29 *"Misure urgenti in materia di detenzione domiciliare o differimento dell'esecuzione della pena, nonché in materia di sostituzione della custodia cautelare in carcere con la misura degli arresti domiciliari, per motivi connessi all'emergenza sanitaria da COVID-19, di persone detenute o internate per delitti di criminalità organizzata di tipo mafioso, terroristico e mafioso, o per delitti di associazione a delinquere legati al traffico di sostanze stupefacenti o per delitti commessi avvalendosi delle condizioni o al fine di agevolare l'associazione mafiosa, nonché di detenuti e internati sottoposti al regime previsto dall'articolo 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, nonché, infine, in materia di colloqui con i congiunti o con altre persone cui hanno diritto i condannati, gli internati e gli imputati"*, abrogato dall'articolo 1, comma 3, della legge 25 giugno 2020, n. 70, a decorrere dal 30 giugno 2020. A norma del citato comma 3 restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del presente decreto (Comunicato 10 luglio 2020);

- decreto-legge 10 maggio 2020, n. 30 *"Misure urgenti in materia di studi epidemiologici e statistiche sul SARS-COV-2"*, convertito con legge 2 luglio 2020, n. 72;

- decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33 *"Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19"*, convertito con legge 14 luglio 2020, n. 74;

- decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 *"Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19"*, convertito con legge 17 luglio 2020, n. 77 (c.d. "Rilancio");

- decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 *“Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale”*, convertito con legge 11 settembre 2020, n. 120;

-

decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, recante *“Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020”*, convertito con legge 25 settembre 2020, n. 124;

- decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, recante *“Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell’economia”*, convertito con legge 13 ottobre 2020, n. 126;

- decreto-legge 8 settembre 2020, n. 111, recante *“Disposizioni urgenti per far fronte a indifferibili esigenze finanziarie e di sostegno per l’avvio dell’anno scolastico, connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”* abrogato dall’art. 1, comma 2, della legge 13 ottobre 2020, n. 126, a decorrere dal 14 ottobre 2020. A norma del citato comma 2 restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti e i rapporti giuridici sorti sulla base del presente decreto (Comunicato 9 novembre 2020);

- decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, recante *“Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l’attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020”*, convertito con legge 27 novembre 2020, n. 159;

- decreto-legge 20 ottobre 2020, n. 129 recante *“Disposizioni urgenti in materia di riscossione esattoriale”*;

- decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, recante *“Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19”*;

- decreto-legge 9 novembre 2020, n. 149, recante *“Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese e giustizia, connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”*;

- decreto-legge 23 novembre 2020, n. 154, recante *“Misure finanziarie urgenti connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”*;

- decreto-legge 30 novembre 2020, n. 157, recante *“Ulteriori misure urgenti connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”*;

- decreto-legge 2 dicembre 2020, n. 158, recante *“Disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19”*.

Lo stato di emergenza è stato prorogato al 15 ottobre 2020 con la delibera del Consiglio dei Ministri 30 luglio 2020 *“Proroga dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”* e con il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83 *“Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020”* è stata disposta la proroga di numerose disposizioni contenute nei precedenti provvedimenti.

Successivamente, in considerazione del persistere dello stato emergenziale e su richiesta del Ministro della Salute, lo stato di emergenza è stato ulteriormente prorogato al 31 gennaio 2021 con delibera del Consiglio dei Ministri del 7 ottobre 2020, cui è seguito il sopra citato decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125.

In tale quadro straordinario e imprevedibile le amministrazioni territoriali, espressione delle comunità locali, si sono trovate in prima linea nel fronteggiare l'emergenza e le sue conseguenze sociali ed economiche, con notevole sforzo organizzativo ed economico, e sono state, pertanto, destinatarie di numerose disposizioni.

Tra i sopra menzionati decreti-legge, in particolare i decreti nn. 18/2020, 34/2020 e 104/2020 (cc.dd. "Cura Italia", "Rilancio" e "Agosto") contengono un cospicuo numero di norme di interesse per le pubbliche amministrazioni, inclusi gli enti territoriali, volte a incentivare il ricorso allo *smart working*, ad agevolare l'acquisto di beni e servizi, a sospendere termini amministrativi e procedure concorsuali, a consentire lo svolgimento in videoconferenza delle sedute delle Giunte e dei Consigli, a prorogare termini relativi alla validità di atti e documenti.

Ad esse si affiancano, inoltre, diversi provvedimenti specificamente diretti a Comuni, Province e Città metropolitane, soprattutto in materia di finanza locale, finalizzati a prorogare termini relativi ad adempimenti contabili, consentire la rinegoziazione dei mutui, disciplinare aspetti fiscali e finanziari, ristorare gli enti interessati delle maggiori spese e delle minori entrate derivanti dallo stato di emergenza, assicurare la liquidità per il pagamento dei debiti certi, liquidi ed esigibili, finanziare il trasporto pubblico locale e l'istruzione, affrontare l'emergenza alimentare.

Le misure per le quali è stata prevista l'emanazione di provvedimenti attuativi con propedeutica deliberazione, sotto forma di parere o di intesa, in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, saranno illustrate nel paragrafo che segue.

Si evidenzia, altresì, che per assicurare risorse immediate ai Comuni per le esigenze connesse all'emergenza COVID-19, a fine marzo 2020 sono stati emanati:

-

i

Il DPCM 28 marzo 2020, recante "*Determinazione e riparto del Fondo di solidarietà comunale 2020*", che recepisce l'accordo raggiunto l'11 dicembre 2019 in Conferenza Stato-Città e autonomie locali e la cui emanazione ha consentito al Ministero dell'interno di erogare in anticipo l'acconto del 66% del Fondo di solidarietà comunale, ordinariamente previsto entro il mese di maggio, corrispondente ad un importo di circa 4,3 miliardi di euro;

-

l

l'Ordinanza del Dipartimento di protezione civile n. 658 del 29 marzo 2020, con la quale sono stati assegnati ai Comuni fondi per complessivi 400 milioni di euro, a valere sulle risorse del Fondo di solidarietà comunale, utilizzabili con procedure semplificate, per misure urgenti di solidarietà alimentare; la dotazione del Fondo è successivamente stata ripristinata dall'articolo 107 del "Decreto Rilancio".

Inoltre l'articolo 2, comma 1, del citato decreto-legge n. 154 del 2020, al fine di consentire ai Comuni l'adozione di misure urgenti di solidarietà alimentare, ha istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno un ulteriore fondo di 400 milioni di euro nel 2020, da erogare sulla base della predetta ordinanza n. 658 del 29 marzo 2020.

3.2. Misure con preventiva deliberazione della Conferenza Stato-città ed autonomie locali.

Nella sopra descritta situazione emergenziale, la Conferenza Stato-città ed autonomie locali ha confermato il suo ruolo fondamentale di organismo di raccordo tra Stato e Autonomie locali, nel cui ambito sono stati definiti i criteri di distribuzione di ragguardevoli risorse finanziarie volte a far fronte, con immediatezza, alle esigenze emerse a seguito della pandemia da Covid-19.

Tra dette risorse spiccano, in particolare, quelle del “*Fondo per l’esercizio delle funzioni fondamentali degli enti locali*”, istituito dall’articolo 106 del decreto-legge n. 34 del 2020 con una dotazione iniziale di 3,5 miliardi di euro per l’anno 2020, successivamente incrementati di 1.670 milioni di euro dall’articolo 39 del decreto-legge n. 104 del 2020.

Nella **seduta del 15 aprile 2020**, la Conferenza ha espresso parere favorevole sul decreto del Ministero dell’interno, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze e del Ministero della salute, del 16 aprile 2020 concernente il riparto del fondo di 70 milioni di euro per l’anno 2020, per la sanificazione degli ambienti di Province, Città metropolitane e Comuni, istituito ai sensi dell’articolo 114 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18.

Il contributo, destinato al concorso per il finanziamento delle spese di sanificazione e disinfezione di uffici, ambienti e mezzi, è stato destinato ai Comuni, in misura pari a 65 milioni di euro, e alle Province e Città metropolitane, in misura pari a 5 milioni di euro, in considerazione del livello di esposizione al rischio di contagio da Covid-19 connesso allo svolgimento dei compiti istituzionali.

Il riparto delle risorse, come previsto dalla citata disposizione, tiene conto della popolazione residente e del numero di casi di contagio da COVID-19 accertati alla data del 10 aprile 2020.

Ai fini della determinazione del “peso” da assegnare a ciascuno dei due criteri, si è tenuto conto della finalità di mitigare il livello di esposizione al rischio di contagio e, pertanto, come concordato nel corso della seduta della Conferenza, al criterio della popolazione residente è stato assegnato un “peso” del 33,333% e a quello del numero dei casi accertati, un “peso” del 66,667%.

Si è stabilito, inoltre, di garantire una quota fissa di 1.000 euro a tutti i Comuni, in modo da favorire l’effettuazione degli interventi di sanificazione anche in realtà territoriali di dimensioni ridotte.

Nella medesima seduta, è stato espresso parere favorevole anche sul decreto del Ministero dell’interno, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, del 16 aprile 2020, concernente il riparto del fondo di 10 milioni di euro per l’anno 2020, istituito dall’articolo 115, comma 2 del medesimo decreto-legge n. 18/2020, per l’erogazione dei compensi per le maggiori prestazioni di lavoro straordinario del personale della polizia locale dei Comuni, delle Province e delle Città metropolitane, direttamente impegnato per le esigenze conseguenti ai provvedimenti di contenimento del fenomeno epidemiologico da COVID-19 e per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale del medesimo personale.

Anche per tale contributo la disposizione prevede che si tenga conto della popolazione residente e del numero di casi di contagio da COVID-19 accertati.

In mancanza della determinazione della quota parte del fondo destinata a Comuni e di quella destinata alle Province e Città metropolitane, si è attribuito alle due tipologie di enti una quota del fondo individuata in base alla stessa proporzione prevista dal decreto di riparto del fondo per la sanificazione sopra citato.

Ai fini della determinazione dei “pesi” da assegnare ai criteri di riparto, in considerazione della finalità della disposizione volta ad implementare i servizi di vigilanza e di accertamento delle violazioni alle prescrizioni via via emanate, evidentemente maggiore in relazione all’entità della popolazione, il riparto è stato effettuato assegnando al criterio della popolazione residente un “peso” del 66,667% e a quello del numero dei casi accertati, un “peso” del 33,333%.

Nella **seduta del 23 giugno 2020**, è stata raggiunta l'intesa su tre decreti del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, volti a ristorare i Comuni delle minori entrate derivanti, rispettivamente:

- dalle esenzioni dall'imposta municipale propria-IMU per il settore turistico;
- dalla mancata riscossione dell'imposta di soggiorno e dei contributi di sbarco e di soggiorno;
- dall'esonero dal pagamento della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.

Come evidenziato nel corso della seduta, i mancati introiti dei tributi in questione hanno infatti determinato una forte riduzione della capacità fiscale dei Comuni.

Il primo provvedimento è il Decreto n. 2 del 22 luglio 2020, recante *“Riparto del Fondo, avente una dotazione complessiva di 74,90 milioni di euro, istituito presso il Ministero dell'interno, per l'anno 2020, dall'art. 177 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per il ristoro delle minori entrate connesse all'abolizione della prima rata dell'imposta municipale propria del 2020 per le fattispecie imponibili specificate nel comma 1 dello stesso articolo 177, in considerazione degli effetti connessi all'emergenza da COVID-19”*.

Con il provvedimento è stata data attuazione all'articolo 177 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, che ha previsto, per l'anno 2020, in considerazione degli effetti connessi all'emergenza sanitaria da COVID 19, l'esenzione dalla prima rata dell'IMU, relativa a:

a) immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché immobili degli stabilimenti termali;

b) immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e immobili degli agriturismi, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed & breakfast, dei residence e dei campeggi, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate.

Il medesimo articolo 177 ha istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo per l'anno 2020 per il ristoro ai Comuni delle minori entrate derivanti da tali esenzioni.

Il decreto prevede che il fondo sia ripartito sulla base delle stime di minor gettito IMU per ciascun Comune riportate in apposito allegato al decreto stesso.

La legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77 ha aggiunto la categoria b-bis): immobili rientranti nella categoria catastale D in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell'ambito di eventi fieristici o manifestazioni e ha incrementato il suddetto fondo da 74,90 a 76,55 milioni di euro.

Sul decreto di riparto di tale incremento di 1,65 milioni di euro - unitamente alle ulteriori risorse stanziare dall'articolo 78 del decreto-legge n. 104 del 2020 per ristorare i Comuni delle minori entrate, derivanti dall'esenzione dal pagamento della seconda rata IMU per le medesime categorie già previste e per ulteriori categorie, quali discoteche, cinema e teatri - è stata sancita intesa nella seduta del 12 novembre 2020, come successivamente sarà esposto.

Il secondo provvedimento è il Decreto n. 2 del 21 luglio 2020, recante *“Primo riparto del Fondo, avente una dotazione complessiva di 100 milioni di euro, istituito presso il Ministero dell'interno per l'anno 2020 dall'art. 180 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per il ristoro parziale delle minori entrate derivanti dalla mancata riscossione dell'imposta di soggiorno e dei contributi di sbarco e di soggiorno in conseguenza dell'adozione di misure di contenimento del COVID-19”*.

Con detto decreto è stata data attuazione all'articolo 180, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, che ha istituito, per l'anno 2020, un fondo, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, con una dotazione di 100 milioni di euro, per il ristoro parziale ai Comuni delle minori entrate derivanti dalla mancata riscossione dell'imposta di soggiorno e dei contributi di sbarco e di soggiorno.

Il decreto prevede che tale fondo sia ripartito nella misura del 90 per cento, secondo criteri e modalità specificati nella allegata nota metodologica (in particolare, a seguito di monitoraggio, il riparto è stato effettuato in proporzione al gettito di ciascun ente che ha istituito i tributi in questione), rinviando a un successivo decreto il riparto del restante 10 per cento, sempre previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, al fine di tenere prioritariamente conto di eventuali rettifiche dei dati considerati nel decreto del 21 luglio 2020 del Ministero dell'interno.

Sul decreto di riparto dei restanti 10 milioni di euro, nonché dell'incremento di 300 milioni di euro disposto dall'articolo 40, comma 1 del decreto-legge n. 104 del 2020, è stata sancita intesa nella seduta del 12 novembre 2020, come successivamente sarà esposto.

Il terzo provvedimento è il Decreto del 22 luglio 2020, recante *“Primo riparto del Fondo, avente una dotazione complessiva di 127,5 milioni di euro, istituito presso il Ministero dell'interno, per l'anno 2020, dall'art. 181 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per il ristoro ai comuni delle minori entrate derivanti dall'esonero, dal 1° maggio al 31 ottobre 2020, dal pagamento della tassa e del canone per l'occupazione di spazi e aree pubbliche, per l'emergenza epidemiologica da COVID-19”*.

Con detto decreto è stata data attuazione all'articolo 181, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, il quale prevede, anche al fine di promuovere la ripresa delle attività turistiche danneggiate dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, che le imprese di pubblico esercizio titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l'utilizzazione del suolo pubblico siano esonerate, dal 1° maggio fino al 31 ottobre 2020, dal pagamento della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e dal canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (come evidenziato anche nel corso della seduta, l'aumento della superficie esterna occupabile da bar e ristoranti è finalizzato a garantire il distanziamento sociale).

Il comma 5 del medesimo articolo 180 istituisce, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di 127,5 milioni di euro per l'anno 2020, per il ristoro ai Comuni delle minori entrate derivanti dal citato comma 1.

Anche in questo caso, è stato concordato di ripartire il fondo nella misura del 90 per cento secondo i criteri e le modalità specificati nella nota metodologica allegata al decreto e di ripartire il restante 10 per cento con successivo decreto, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, tenendo prioritariamente conto di eventuali rettifiche dei dati considerati nel decreto del 22 luglio 2020 del Ministero dell'interno.

Lo schema di decreto di riparto della quota residua, pari a 12,75 milioni di euro - unitamente a quella disposta ad incremento del medesimo fondo, pari a 42,5 milioni di euro, dall'articolo 109, comma 2, del decreto-legge n. 104 del 2020 al fine di ristorare i Comuni delle minori entrate derivanti dall'esonero, dal 1° maggio fino al 31 dicembre 2020 - sono state oggetto di intesa nella seduta del 12 novembre 2020, come sarà successivamente esposto.

Con il medesimo provvedimento è stato, altresì, ripartito l'ulteriore fondo di 46,88 milioni di euro a compensazione delle minori entrate derivanti dall'esonero dal pagamento di TOSAP e COSAP da parte dei titolari di concessioni o autorizzazioni concernenti l'utilizzazione di suolo pubblico per

l'esercizio del commercio su aree pubbliche, per il periodo dal 1° marzo 2020 al 15 ottobre 2020, di cui al comma 1-quater del citato articolo 181 del decreto-legge n. 34 del 2020, come modificato dall'articolo 109, comma 1, lettera a-ter del decreto-legge n.104 del 2020.

Nella **seduta del 15 luglio 2020**, è stata raggiunta l'intesa sul decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, del 16 luglio 2020, recante *“Criteri e modalità di riparto del Fondo, avente una dotazione di 3,5 miliardi di euro, istituito presso il Ministero dell'interno dall'art. 106 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, per concorrere ad assicurare ai comuni, alle province ed alle città metropolitane le risorse necessarie per l'espletamento delle funzioni fondamentali, per l'anno 2020, anche in relazione alla possibile perdita di entrate connesse all'emergenza COVID-19”*.

Tale provvedimento è attuativo dell'articolo 106, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, che ha istituito, presso il Ministero dell'interno - al fine di concorrere ad assicurare ai Comuni, alle Province e alle Città metropolitane, le risorse necessarie per l'espletamento delle funzioni fondamentali, per l'anno 2020, anche in relazione alla possibile perdita di entrate connesse all'emergenza COVID-19 - un fondo con una dotazione di 3,5 miliardi di euro, di cui 3 miliardi di euro in favore dei Comuni e 0,5 miliardi di euro in favore di Province e Città metropolitane, da ripartire con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare previa intesa in Conferenza-Stato città ed autonomie locali.

La stessa norma, nelle more dell'emanazione del decreto, ha previsto l'erogazione agli enti, nel termine di 10 giorni dall'entrata in vigore del decreto-legge, di un acconto pari al 30% delle somme disponibili, sulla base di criteri semplificati, in proporzione delle entrate proprie risultanti dal sistema SIOPE al 31 dicembre 2019; gli importi in acconto, pari a 900 milioni di euro per i comuni e a 150 milioni di euro per Province e Città metropolitane, sono stati erogati dal Ministero dell'interno il 29 maggio 2020².

Il comma 2 del medesimo articolo ha inoltre previsto l'istituzione, presso il Ministero dell'economia e delle finanze, di un tavolo tecnico incaricato di valutare, sulla base degli effetti dell'emergenza COVID-19, i fabbisogni di spesa e le minori entrate degli enti locali, al netto delle minori spese, tenendo conto delle risorse assegnate a vario titolo dallo Stato a ristoro delle minori entrate e delle maggiori spese.

All'esito di una complessa istruttoria, i criteri e le modalità di riparto del fondo sono stati individuati negli allegati A e B al decreto, contenenti due note metodologiche rispettivamente relative ai Comuni e alle Province e Città metropolitane.

Per i Comuni, la nota metodologica premette che le valutazioni, che si concretizzano nelle stime indicate, sono basate sulle informazioni disponibili al momento, “che non possono considerarsi esaustive degli effetti della crisi innescata dalla pandemia; l'impatto economico che complessivamente ne deriverà, in particolare sugli equilibri finanziari degli enti, potrà essere solo successivamente meglio focalizzato nel corso del monitoraggio previsto, sulla base dei dati di entrata e di spesa disponibili nei prossimi mesi. Occorre, in particolare, evidenziare che le stime elaborate, soprattutto per quanto concerne le entrate comunali di maggior consistenza (IMU, Tari e Addizionale comunale Irpef), che costituiscono circa il 70% del volume totale delle entrate proprie 2019, non hanno potuto fare affidamento su valori riferibili all'andamento del primo semestre 2020, in quanto

² Comunicato del Ministero dell'interno del 29 maggio 2020 <https://dait.interno.gov.it/finanza-locale/notizie/comunicato-del-29-maggio-2020>

soggette a scadenze di pagamento sospese o, comunque, con esiti non sufficientemente consolidati alla data attuale”.

A livello metodologico, si è provveduto alle seguenti elaborazioni:

a) stima della perdita di gettito per le entrate sia tributarie che extratributarie (alla luce delle incertezze in relazione alle dinamiche dei gettiti e alla diversificazione nella composizione delle diverse fonti di entrata tra gli enti, in particolare quelli di minore dimensione, si è individuata una soglia minima di perdita complessiva per grandi classi tipologiche di enti. Considerando più elevato il rischio di sottovalutazione delle perdite di gettito con riferimento agli enti più esposti alla caduta delle attività connesse all’attrattività dei territori e al turismo, tale soglia è stata diversificata a seconda della dimensione delle presenze turistiche di fonte Istat, rilevate al 2018);

b) stima dei risparmi e/o incrementi di spese su funzioni fondamentali e non fondamentali (la valutazione delle potenziali variazioni di spesa sul comparto Comuni per effetto della pandemia da COVID-19 e delle misure di contenimento adottate per contrastarla è stata compiuta da SOSE distinguendo gli impatti su due possibili piani: quello delle riduzioni di spesa per effetto del *lockdown* e quello delle variazioni di spesa legate al cambiamento nella modalità di offerta dei servizi e/o della domanda dei servizi stessi. Su proposta dell’ANCI, si è concordato di limitare le valutazioni relative alle minori spese alle riduzioni di spesa per effetto del *lockdown* - contrazione degli oneri legati agli straordinari per il personale, alla mancata erogazione dei buoni pasto e alla parziale riduzione dei costi di struttura- a causa della forte incertezza del contesto, con particolare riferimento ai settori della scuola e dei rifiuti. Inoltre, al fine di tenere conto in modo prudente delle minori spese di gestione dei servizi a domanda individuale connessi all’Istruzione e agli Asili nido, è stata applicata una decurtazione del 30% ai fini del computo del riparto. Una analoga decurtazione è applicata alle minori entrate stimate con riferimento alle funzioni non fondamentali sulla base dei proventi dei servizi cultura/turismo/sport;

c) individuazione dei ristori relativi alle minori entrate già finanziati (ovvero quelli di cui agli artt. 177 e 181, decreto-legge n. 34/2020);

d) individuazione dei ristori relativi alle maggiori spese già finanziati.

La stima del fabbisogno non tiene conto dei risparmi di spesa derivanti dalla sospensione mutui CDP-MEF, pari a circa 260 milioni di euro (art. 112, decreto-legge n. 18/2020) e di eventuali risparmi derivanti da rinegoziazioni autonome degli enti. Parimenti, la valutazione del fabbisogno non considera i possibili ulteriori maggiori oneri legati, in particolare, alle riaperture dei servizi scolastici e per l’infanzia sui quali, al momento della redazione della nota metodologica, si è constatato di non poter tracciare uno scenario affidabile.

Infine, si è ritenuto di non considerare i prelievi sul soggiorno (imposta di soggiorno e contributo di sbarco isole minori ex d.lgs. n. 23/2011; contributo ex decreto-legge n. 78/2010) in quanto è stata confermata l’intenzione del Governo di assicurare alle perdite connesse a tali prelievi un ristoro specifico, dotato di un congruo stanziamento.

Anche per le Province e Città metropolitane si è provveduto a:

a) stima della perdita di gettito per le entrate sia tributarie che extratributarie (con particolare riferimento all’IPT, per la quale da marzo a giugno 2020 si è registrato un calo del gettito del 49% rispetto allo stesso periodo del 2019, a causa della forte riduzione delle immatricolazioni correlata alla crisi epidemiologica; all’Imposta assicurazioni RC Auto, che ha subito una contrazione dell’8,6% e per la quale, nei restanti mesi dell’anno, si è stimata una riduzione del 15% per tenere conto degli

effetti derivanti da alcune disposizioni agevolative volte a differire i termini di rinnovo delle polizze in scadenza);

b) stima dei risparmi e/o incrementi di spese su funzioni fondamentali e non fondamentali (si è tenuto conto, in particolare, per quanto riguarda la funzione “Istruzione”, degli effetti di contrazione della spesa legati alla chiusura anticipata dell’anno scolastico; quanto alle “Funzioni generali”, della riduzione delle spese relative al personale, dimezzando tuttavia il “peso” di tale parametro, poiché le Province e Città metropolitane possono ascrivere a questa voce di spesa elementi relativi a funzioni delegate dalle Regioni);

c) individuazione ristori delle minori entrate già finanziati;

d) individuazione ristori delle maggiori spese già finanziati.

Il Tavolo ha continuato l’attività di monitoraggio, sulla base degli effettivi andamenti dei gettiti, in modo da assicurare il ristoro delle effettive perdite di gettito, al netto delle maggiori/minori spese, in favore di ciascun ente locale.

Nel caso in cui il minor gettito stimato risulterà superiore a quello effettivamente realizzato, saranno regolati i reciproci rapporti finanziari tra lo Stato e i Comuni, le Province e le Città metropolitane sulla base di apposita intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali.

Nella **seduta del 6 agosto 2020**, il Ministro per il Sud e la coesione territoriale ha reso un’informativa alla Conferenza, ai sensi dell’articolo 9, comma 6 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sul decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 settembre 2020, recante *“Ripartizione, termini, modalità di accesso e rendicontazione dei contributi ai comuni delle aree interne, a valere sul Fondo di sostegno alle attività economiche, artigianali e commerciali per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022”*, di cui all’articolo 1, commi 65-ter e seguenti, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.

Il citato comma 65-ter dispone che nell’ambito della strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne, presso il Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei Ministri è istituito un fondo di sostegno alle attività economiche, artigianali e commerciali con una dotazione di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022. Il successivo comma 65-quinquies, inserito dall’articolo 243, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, ha incrementato il fondo di 60 milioni di euro per l’anno 2020, di 30 milioni per l’anno 2021 e di 30 milioni per l’anno 2022, anche al fine di consentire ai Comuni presenti nelle aree interne di far fronte alle maggiori necessità di sostegno del settore artigianale e commerciale conseguenti al manifestarsi dell’epidemia da COVID-19.

Il fondo è ripartito tra i Comuni presenti nelle aree interne con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dal Ministro per il Sud e la coesione territoriale, che ne stabilisce termini e modalità di accesso e rendicontazione.

La misura oggetto del provvedimento ha la finalità principale di sostenere, attraverso l’assegnazione diretta di risorse ai Comuni delle Aree Interne identificati quali destinatari, le piccole attività artigianali e commerciali che insistono in detti territori.

In conformità ai criteri che fondano la Strategia Nazionale per le Aree Interne e ai parametri di legge, i Comuni beneficiari sono stati identificati applicando criteri di perifericità e di popolazione, con l’obiettivo di favorire il ripopolamento produttivo dei Comuni più periferici e meno popolosi.

Nella **seduta del 15 ottobre 2020**, è stata sancita l'intesa sul decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, di riparto del fondo, istituito dall'articolo 112-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, come risultante dalla conversione con legge 17 luglio 2020, n. 77, con una dotazione di 40 milioni di euro per l'anno 2020, finalizzato al finanziamento di interventi di sostegno di carattere economico e sociale in favore dei Comuni particolarmente colpiti dall'emergenza sanitaria da COVID-19, non compresi tra quelli previsti dal precedente articolo 112 (Comuni ricadenti nei territori delle Province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza, destinatari di un apposito fondo con una dotazione di 200 milioni di euro per l'anno 2020).

Al fine della ripartizione si tiene conto, sulla base della popolazione residente, dei Comuni individuati come zona rossa o compresi in una zona rossa in cui, per effetto di specifiche disposizioni statali o regionali applicabili per un periodo non inferiore a quindici giorni, è stato imposto il divieto di accesso e di allontanamento a tutti gli individui comunque ivi presenti; per i restanti Comuni, si tiene conto dell'incidenza, in rapporto alla popolazione residente, del numero dei casi di contagio e dei decessi da COVID-19 comunicati dal Ministero della salute e accertati fino al 30 giugno 2020.

Inoltre, è stata sancita l'intesa sul decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, dell'11 novembre 20, recante i criteri e le modalità di riparto di un acconto di 500 milioni di euro, di cui 400 milioni di euro a favore dei Comuni e 100 milioni di euro a favore delle Province e Città metropolitane, delle risorse incrementalmente del citato fondo per l'esercizio delle funzioni fondamentali degli enti locali, previste dall'articolo 39, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104.

L'acconto di 400 milioni in favore dei Comuni è ripartito, come da orientamento del tavolo tecnico istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze, sulla base degli ambiti di prevedibile maggiore spesa, relativi al trasporto scolastico e alle spese di natura sociale.

L'acconto di 100 milioni di euro per le Province e le Città metropolitane è ripartito in pari misura sulla base del numero di scuole - secondaria di secondo grado e sulla base del numero di alunni - secondaria di secondo grado.

Nella **seduta del 30 ottobre 2020**, è stato espresso parere favorevole sul decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, del 3 novembre 2020, recante *“certificazione della perdita di gettito connessa all'emergenza epidemiologica da COVID-19, al netto delle minori spese e delle risorse assegnate a vario titolo dallo Stato a ristoro delle minori entrate e delle maggiori spese connesse alla predetta emergenza, ai sensi dell'articolo 39, comma 2, del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126”*.

Con il provvedimento sono stati determinati il modello e le modalità per l'invio della certificazione della perdita di gettito connessa all'emergenza epidemiologica da COVID-19 da parte degli Enti locali beneficiari delle risorse del predetto fondo per l'esercizio delle funzioni fondamentali degli enti locali (articolo 39, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104).

In tale sede l'ANCI e l'UPI hanno evidenziato che le modalità con le quali alcune spese ad esigibilità differita o articolata sull'esercizio 2020 e sull'esercizio 2021 possono essere effettuate sul 2021, pongono rilevanti problemi nei casi di enti locali in disavanzo, e hanno pertanto chiesto un intervento normativo per risolvere tale problematica; il rappresentante del Ministero dell'economia e

delle finanze ha condiviso tale richiesta, comunicando la disponibilità del Governo a predisporre una proposta normativa in tal senso, da recepire nel disegno di legge di bilancio per l'anno 2021.

Nella **seduta del 12 novembre 2020**, è stata sancita l'intesa su tre schemi di decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, di riparto, rispettivamente:

- dell'accennata quota di 1,65 milioni di euro per l'anno 2020 del fondo relativo all'imposta municipale propria (IMU) ancora da ripartire (citato articolo 177, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34), nonché dell'incremento di 85,95 milioni di euro per l'anno 2020 del medesimo fondo, disposto dall'articolo 78, comma 5, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104. Tale disposizione, in considerazione degli effetti connessi all'emergenza epidemiologica da COVID-19, ha infatti, tra l'altro, disposto l'esenzione, per il 2020, dal pagamento della seconda rata dell'IMU per gli immobili, specificamente individuati, riguardanti numerosi settori del turismo e dello spettacolo;

- dell'accennata quota residua, pari a 10 milioni di euro, della dotazione iniziale del fondo relativo alla mancata riscossione dell'imposta di soggiorno e dei contributi di sbarco e di soggiorno (articolo 180, comma 1 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34), nonché dell'incremento di 300 milioni di euro al medesimo Fondo (articolo 40, comma 1 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104);

- dei fondi relativi agli esoneri dal pagamento della TOSAP e della COSAP per un ammontare complessivo di 102,13 milioni di euro, così ripartiti:

- a) 46,88 milioni di euro per ristorare i Comuni delle minori entrate derivanti dall'esonero riconosciuto ai titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l'utilizzazione del suolo pubblico per l'esercizio del commercio su aree pubbliche (articolo 181, comma 1-quater, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, come modificato dall'articolo 109, comma 1-quater dell'art. 109 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104);

- b) 12,75 milioni di euro, corrispondenti alla quota residua del fondo di cui all'articolo 181, comma 5, del citato decreto-legge n. 34 del 2020 non distribuita con il decreto del 22 luglio 2020;

- c) 42,5 milioni di euro, pari alla quota incrementale del medesimo fondo prevista dall'articolo 109, comma 2, del decreto-legge n. 104 del 2020 al fine di ristorare i Comuni delle minori entrate derivanti dall'esonero, dal 1° maggio fino al 31 dicembre 2020, dal pagamento della TOSAP e della COSAP da parte delle imprese di pubblico esercizio titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l'utilizzazione del suolo pubblico.

Nella **seduta del 1° dicembre 2020**, è stata sancita intesa sul riparto del saldo delle risorse incrementalì, per l'anno 2020, del fondo per l'esercizio delle funzioni fondamentali degli enti locali.

Come prescritto dalla norma (citato articolo 39, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104), l'incremento del fondo è ripartito sulla base di criteri e modalità che tengono conto del proseguimento dei lavori del suddetto tavolo tecnico, di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 29 maggio 2020, nonché del riparto delle risorse di cui al già citato decreto del Ministero dell'interno 24 luglio 2020 di riparto delle risorse iniziali del fondo.

Con il provvedimento vengono ripartiti 1.170 milioni di euro, di cui 820 milioni di euro a favore dei Comuni e 350 milioni di euro a favore delle Province e delle Città metropolitane.

I criteri di ripartizione del saldo tengono conto della metodologia adottata in sede di riparto della iniziale dotazione del fondo e dell'acconto delle risorse incrementalì.

Per i Comuni, i criteri di ripartizione si fondano sui seguenti quattro step:

- 1) calcolo della variazione di entrata per ciascun comune, unione di comuni, comunità montana;
- 2) sottrazione dei ristori specifici di cui agli artt. 177 e 181, decreto legge n. 34/2020 e del 75% delle minori entrate da servizi domanda individuale;
- 3) applicazione della variazione di spesa per ciascun Comune, Unione di comuni, Comunità montana;
- 4) calcolo della quota di competenza per Comune, Unione di comuni, Comunità montana delle somme residue, pari a circa 570 milioni euro.

Per Province e Città metropolitane, i criteri di ripartizione si fondano sui seguenti tre step:

- 1) calcolo della variazione di entrata per ciascuna provincia e città metropolitana;
- 2) calcolo della variazione di spesa per ciascuna provincia e città metropolitana;
- 3) calcolo della quota di competenza per ciascuna provincia e città metropolitana delle somme residue, pari a circa 190 milioni euro.

In particolare, riguardo alla ripartizione relativa ai Comuni è stato concordato, per la perdita di gettito, di far riferimento al periodo marzo –dicembre 2020 (4.050 milioni di euro) cui si aggiunge la perdita di gettito stimata per il periodo gennaio-febbraio 2021 (165 milioni di euro) precisando che la stima per l'ultimo periodo è stata effettuata in sostituzione della stima del periodo gennaio- febbraio 2020 predisposta in sede di definizione di primo riparto del fondo.

L'ammontare complessivo di riferimento per il comparto dei Comuni è stimato in circa 3.650 milioni di euro.

L'eccedenza di risorse, risultata pari a circa 570 milioni di euro, viene ripartita in considerazione del fatto che gli effetti dell'emergenza COVID-19 sono prevedibili anche sugli andamenti della gestione dell'anno 2021.

Riguardo alle Province e alle Città metropolitane, dall'aggiornamento dell'analisi è emerso un fabbisogno complessivo di circa 760 milioni di euro e il Tavolo tecnico ha ritenuto opportuno ripartire comunque l'eccedenza di 190 milioni di euro.

CAPITOLO 4

LE ASSUNZIONI DI PERSONALE PRESSO I COMUNI EX ART. 33 DEL DECRETO-LEGGE N. 34 DEL 2019. ATTUAZIONE DELLA DISPOSIZIONE.

4.1. Dalle norme sul contenimento della spesa pubblica alla nuova disciplina delle assunzioni nei Comuni.

Le modalità di assunzione del personale presso i Comuni, come presso tutti gli Enti locali, sono state sottoposte, nel corso del tempo, all'osservanza di un complesso sistema di vincoli normativi, soprattutto di carattere finanziario e amministrativo-contabile, che disciplinano sia le possibilità di spesa sia le capacità assunzionali di tali enti.

Numerose sono le norme adottate dal Legislatore in tal senso negli ultimi anni:

- i Comuni sono chiamati al contenimento della spesa del personale secondo i criteri dettati dai commi 557, 557 bis, 557-quater e 562 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modifiche ed integrazioni, differenziati in base alla tipologia di ente ed alla situazione organizzativa e/o finanziaria di ogni singola amministrazione;

- l'art. 3, comma 5 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito dalla *legge 11 agosto 2014, n. 114*, e successive modificazioni ed integrazioni, disciplina il regime ordinario delle assunzioni a tempo indeterminato dei Comuni consentendo - considerato il disposto del *comma 228 dell'art. 1 della legge n. 208* - a decorrere dall'anno 2019, di procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 100 per cento di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente, nonché la possibilità di cumulare, a decorrere dall'anno 2014, le risorse destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore a cinque anni, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile e di utilizzare i residui ancora disponibili delle quote percentuali delle facoltà di assunzione riferite al quinquennio precedente, fermo restando il disposto dell'art. 14-bis, comma 3, del decreto-legge n. 4 del 2019, convertito con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26;

- il comma 5-sexies, dell'art. 3 del decreto-legge n. 90 del 2014 - inserito dal citato *art. 14-bis, comma 1, lett. b), del decreto-legge n. 4 del 2019* - dispone che per il triennio 2019-2021, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile, i Comuni possono computare, ai fini della determinazione delle capacità assunzionali per ciascuna annualità, sia le cessazioni dal servizio del personale di ruolo verificatesi nell'anno precedente, sia quelle programmate nella medesima annualità, fermo restando che le assunzioni possono essere effettuate soltanto a seguito delle cessazioni che producono il relativo *turn-over*.

Da detto articolato quadro normativo, emerge che le capacità assunzionali dei Comuni nel triennio 2019-2021 sono così delineate:

- possibilità di sostituire il personale che cessa dal servizio (*turn over* al 100%);
- possibilità anche nel corso dell'anno di poter effettuare sostituzioni del personale cessato senza attendere l'esercizio finanziario successivo alla cessazione del personale da sostituire;
- utilizzo dei resti assunzionali degli ultimi cinque anni.

In questa (già complessa) materia è intervenuto, recentemente, l'art. 33, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019 n. 34, c.d. "*Decreto crescita*", convertito dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, prevedendo il superamento del principio *turn over*, con l'introduzione di un sistema basato sulla sostenibilità finanziaria della spesa di personale.

Secondo tale norma, i Comuni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione.

Con decreto del Ministro della pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono individuate le fasce demografiche, i relativi valori soglia prossimi al valore medio per fascia demografica e le relative percentuali massime annuali di incremento del personale in servizio per i comuni che si collocano al di sotto del valore soglia prossimo al valore medio, nonché un valore soglia superiore cui convergono i comuni con una spesa di personale eccedente la predetta soglia superiore.

I comuni che registrano un rapporto compreso tra i due predetti valori soglia non possono incrementare il valore del rapporto rispetto a quello corrispondente registrato nell'ultimo rendiconto della gestione approvato.

Disposizioni particolari del citato art. 33 riguardano, invece, i comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti che si collocano al di sotto del valore soglia che consente l'incremento della spesa per il personale e che fanno parte delle "unioni dei comuni" ai sensi dell'*articolo 32 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267*. Tali enti, al solo fine di consentire l'assunzione di almeno una unità possono incrementare la spesa di personale a tempo indeterminato oltre la predetta soglia, di un valore non superiore a quello stabilito con decreto di cui al secondo periodo, collocando tali unità in comando presso le corrispondenti unioni con oneri a carico delle medesime, in deroga alle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa di personale.

I succitati parametri possono essere aggiornati con le modalità di cui al secondo periodo ogni cinque anni.

I Comuni in cui il rapporto fra la spesa di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, e la media delle predette entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati risulti maggiore del valore soglia superiore devono adottare un percorso di graduale riduzione annuale del suddetto rapporto fino al conseguimento nell'anno 2025 del predetto valore soglia anche applicando un *turn over* inferiore al 100 per cento.

A decorrere dal 2025 i Comuni che registrano un rapporto maggiore del valore soglia superiore applicano un *turn over* pari al 30 per cento fino al conseguimento del predetto valore. Il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'*articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75*, è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018.

La predetta disposizione fissa la disciplina per le assunzioni di personale a tempo indeterminato, nel limite di una spesa complessiva, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia, definito come percentuale, anche differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato nel bilancio di previsione.

L'art. 33, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2019 supera, quindi, la rigidità delle regole caratterizzanti il *turn over* e introduce criteri che consentono maggiore flessibilità e adeguatezza assunzionale alle amministrazioni, assicurando, altresì, la sostenibilità finanziaria dei connessi costi permanenti e strutturali rispetto agli equilibri di finanza pubblica, in quanto le previste assunzioni debbono avvenire in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione.

Al decreto ministeriale attuativo dell'art. 33 viene demandata la funzione fondamentale, nella riferita *ratio* che ha ispirato la norma, di individuare, previa suddivisione dei Comuni per fasce demografiche, i valori soglia prossimi al valore medio per fascia demografica e le relative percentuali massime annuali di incremento del personale in servizio per i Comuni che si collocano al di sotto del predetto valore soglia.

La formulazione originaria dell'art. 33, comma 2, del decreto-legge n. 34/2019 prevedeva, inizialmente, un unico valore di soglia per ciascuna classe demografica dei Comuni. A seguito dell'esigenza esposta dall'ANCI durante alcuni incontri tecnici svoltisi nell'ambito dell'attività istruttoria propedeutica all'intesa sancita in Conferenza Stato-città ed autonomie locali (atto CSC n. 571 dell'11 dicembre 2019), preliminare all'adozione del decreto interministeriale attuativo di tale disposizione (DM 17 marzo 2020³), la norma primaria è stata modificata dall'art. 1, comma 853 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020), prevedendo un ulteriore valore soglia superiore, cui convergono i Comuni con una spesa di personale eccedente la predetta soglia superiore.

Per i Comuni che registrano un rapporto spese di personale - entrate oltre il valore soglia "superiore" cioè a quello introdotto, come esposto, con successive modifiche al testo originario del comma 2 dell'art. 33 - è previsto un percorso di graduale riduzione annuale del suddetto rapporto fino al conseguimento nell'anno 2025 del suddetto valore soglia anche applicando un *turn over* inferiore al 100 per cento. A decorrere dal 2025 i Comuni che registrano un rapporto superiore al valore soglia superiore applicano un *turn over* pari al 30 per cento fino al conseguimento del suddetto valore soglia superiore.

La disciplina riservata dal legislatore ai Comuni sopra soglia è stata oggetto di richieste di modifica da parte dell'ANCI, specie perché essa può comportare una riduzione del numero del personale in servizio.

Tuttavia, considerato che è stato introdotto un valore di soglia "superiore" e che il rientro per i Comuni sopra soglia è diluito nel tempo, anche in sede tecnica, considerata la finalità della norma di disciplinare, a regime, le facoltà assunzionali dei Comuni con riferimento alla loro sostenibilità finanziaria, detta richiesta non è stata oggetto di positiva valutazione da parte delle competenti amministrazioni centrali.

³ Decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'interno 17 marzo 2020, recante "Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 108 del 27 aprile 2020.

I Comuni, che registrano un valore compreso tra i due suddetti valori soglia non possono incrementare il valore del suddetto rapporto rispetto a quello corrispondente registrato nell'ultimo rendiconto della gestione approvato.

Altra modifica che è stata apportata alla norma originaria, sempre a seguito di quanto emerso in sede tecnica durante i lavori preliminari all'intesa sancita in Conferenza Stato-città ed autonomie locali, è stata quella di considerare, al fine della determinazione dei valori di soglia, non le entrate relative ai primi tre titoli delle entrate di un solo esercizio finanziario, bensì le entrate correnti relative agli ultimi tre esercizi finanziari, essendo molto più significativo rispetto all'esigenza perseguita il dato riferito ad un contesto temporale più ampio. Tale precisazione, che assume particolare rilievo con riguardo sia alle entrate che alle spese da considerare per determinare i valori di soglia, è stata dettata dall'art. 57, comma 3-*septies* del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, inserito dalla *legge di conversione 13 ottobre 2020, n. 126*⁴. Tale intervento legislativo si è reso necessario per prevenire gli effetti distorsivi per la determinazione dei valori di soglia, dovuti alla considerazione delle entrate e delle spese di personale finanziate da altri enti.

Nella seduta della Conferenza Stato-città ed autonomie locali del 30 gennaio 2020, è stata condivisa, dai rappresentanti del Governo e dall'ANCI, la necessità di emanare una circolare attuativa del decreto attuativo dell'art. 32 del d.l. n. 34/2019, che è stata successivamente adottata dal Ministro per la funzione pubblica e dai Ministri dell'economia e delle finanze e dell'interno in data 13 maggio 2020⁵.

4.2. Sintesi delle questioni tecniche emerse durante la fase istruttoria dell'intesa sancita in Conferenza Stato-città ed autonomie locali.

Le riunioni tecniche preliminari a tutti gli atti attuativi dell'art. 32 del d.l. n. 34/2019 si sono svolte presso l'Ufficio di Segreteria della Conferenza Stato-città ed autonomie locali tra i mesi maggio e dicembre 2019. Oltre alla complessità della materia, ha contribuito a determinare tale ampio lasso di tempo anche la crisi di Governo dell'estate 2019 e l'insediamento del nuovo Governo Conte II.

Agli incontri tecnici, coordinati dal Segretario della Conferenza, hanno partecipato i rappresentanti del Ministro per la pubblica amministrazione, del Ministero dell'interno, del Ministero dell'economia e delle finanze e di quelli dell'ANCI.

In sede tecnica, l'ANCI ha espresso apprezzamenti per l'intervento normativo, che introduce una modifica significativa del sistema di calcolo della capacità assunzionale dei Comuni attraverso il superamento delle regole del *turn-over* e l'introduzione di un sistema basato sulla sostenibilità finanziaria - pur rilevando l'esigenza di apportare alcune modifiche alla norma che, come visto *supra*, sono state accettate dalle amministrazioni statali e recepite in atti legislativi che hanno modificato l'originaria formulazione dell'art. 33 del d.l. n. 34/2019.

⁴ A decorrere dall'anno 2021 le spese di personale riferite alle assunzioni, effettuate in data successiva alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, finanziate integralmente da risorse provenienti da altri soggetti, espressamente finalizzate a nuove assunzioni e previste da apposita normativa, e le corrispondenti entrate correnti poste a copertura delle stesse non rilevano ai fini della verifica del rispetto del valore soglia di cui ai commi 1, 1-bis e 2 dell'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, per il periodo in cui è garantito il predetto finanziamento. In caso di finanziamento parziale, ai fini del predetto valore soglia non rilevano l'entrata e la spesa di personale per un importo corrispondente.

⁵ Circolare sul decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, attuativo dell'articolo 33, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 58 del 2019, in materia di assunzioni di personale da parte dei comuni, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 226 dell'11 settembre 2020.

Nella medesima sede l'ANCI ha evidenziato come i dati del Conto annuale rilevino, negli ultimi anni, una contrazione di oltre 84.000 unità del personale dei Comuni (da 479.233 a 394.938 dipendenti in servizio).

A tale carenza si aggiungono i possibili effetti del pensionamento anticipato per la cosiddetta "quota 100".

Durante gli incontri tecnici è emersa, altresì, l'esigenza di estendere la disposizione dell'art. 33 del d.l. n. 34/2019 anche alle Province e alle Città metropolitane. Ciò ha comportato un'ulteriore modifica alla norma originaria, con l'aggiunta del comma 1-bis al predetto articolo da parte dell'art. 17, comma 1 del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8.

Nella definizione delle disposizioni del decreto ministeriale attuativo dell'articolo 33 che riguarda il personale dei comuni è stato tenuto particolarmente in considerazione:

- la determinazione delle fasce demografiche, tenendo in particolar modo conto delle esigenze dei piccoli Comuni;
- l'esigenza di coordinamento con le vigenti disposizioni normative sui limiti assunzionali;
- la disciplina transitoria, relativamente alle procedure di assunzione già avviate dai Comuni sulla base della vigente disciplina;
- le spese per il trattamento accessorio del personale;
- la possibilità di utilizzare i resti assunzionali dell'ultimo quinquennio.

L'ANCI ha, tra l'altro, chiesto e ottenuto la previsione di un'ulteriore soglia abilitante le assunzioni, onde non penalizzare i Comuni con moderata incidenza di spesa del personale, essendo di poco al di sopra della soglia prevista dalla norma per le nuove assunzioni, nonché di garantire comunque ai piccoli Comuni collocati sotto la soglia prevista dalla norma l'assunzione almeno di un'unità di personale.

Con nota del 17 gennaio 2020, l'ANCI, ha chiesto, alla luce di talune criticità emerse, della complessità della disciplina e dell'esigenza di definire le relative soluzioni, l'adozione di un'apposita circolare interpretativa e di posticipare la data di entrata in vigore del decreto.

Nella seduta della Conferenza Stato-città ed autonomie locali del 30 gennaio 2020, le Amministrazioni centrali competenti hanno manifestato la disponibilità a prevedere come data di entrata in vigore del decreto il 20 aprile 2020 e a redigere una circolare interpretativa al fine di dettare indirizzi in ordine alle sue modalità applicative.

La circolare è stata frutto del lavoro di un apposito tavolo tecnico-politico istituito presso il Dipartimento della funzione pubblica.

4.3. Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 marzo 2020 *"Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni"*.

Lo schema di decreto condiviso nella seduta della Conferenza Stato-città ed autonomie locali dell'11 dicembre 2019, tenuto conto di quanto dalla stessa poi deliberato sulla data di entrata in vigore nella seduta del 30 gennaio 2020, recepito nel decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'interno, del 17 marzo 2020.

Nelle premesse del decreto si è ritenuto opportuno richiamare vigenti disposizioni sui limiti assunzionali dei Comuni:

- commi 557, 557-bis, 557-quater e 562 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 che fissano i principi ed i vincoli in materia di contenimento di spesa del personale da parte dei Comuni;
- art. 1, comma 228, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;
- art. 14-bis del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26;
- art. 3, comma 5, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, che disciplina il regime ordinario delle assunzioni a tempo indeterminato dei Comuni;
- art. 3, comma 5-sexies, del citato decreto-legge n. 90 del 2014, relativo al triennio 2019-2021.

Nelle premesse del decreto viene fatto cenno, altresì, alla disciplina prevista nella norma sul trattamento accessorio, onde garantire, essendo state espressi dubbi interpretativi in sede tecnica, che il limite al trattamento economico accessorio sia adeguato, in aumento e in diminuzione, per garantire il valore medio pro capite riferito all'anno 2018, ed in particolare è fatto salvo il limite iniziale qualora il personale in servizio sia inferiore al numero rilevato al 31 dicembre 2018.

Il decreto è finalizzato sia ad individuare i valori soglia, differenziati per fascia demografica, sia ad individuare le percentuali massime annuali di incremento della spesa di personale a tempo indeterminato per i Comuni che si collocano al di sotto dei predetti valori soglia. Per i Comuni sotto soglia viene disposta con apposita tabella, in via transitoria, una graduazione delle capacità assunzionali.

Le entrate e la spesa di personale, in base a cui individuare i valori di soglia, sono riferiti alla competenza e la spesa per il personale è così individuata “impegni di competenza per spesa complessiva per tutto il personale dipendente a tempo indeterminato e determinato, per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, per la somministrazione di lavoro, per il personale di cui all'art. 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché per tutti i soggetti a vario titolo utilizzati, senza estinzione del rapporto di pubblico impiego, in strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo all'ente, al lordo degli oneri riflessi ed al netto dell'IRAP, come rilevati nell'ultimo rendiconto della gestione approvato”.

Il dato sulla spesa del personale è un denominatore di fondamentale importanza per la definizione della capacità assunzionale del singolo Comune e, quindi, per la finalità che la norma si pone di assicurare, ovvero la sostenibilità finanziaria delle nuove assunzioni. Le spese di personale vengono determinate facendo riferimento alle disposizioni finanziarie sui limiti assunzionali (citato comma 557-bis dell'art. 1 della legge n. 296 del 2006, aggiunto dal comma 7 dell'art. 14 del decreto-legge n. 78 del 2010).

Tuttavia, le spese di personale, da criterio per la limitazione alle assunzioni (citati commi 557-quater e 562 dell'art. 1 della legge n. 296 del 2006), con la nuova disposizione dell'art. 33 divengono invece, uno dei parametri - unitamente alle entrate, alle quali vengono rapportate- per individuare i valori di soglia per fascia demografica e, quindi, decretare la possibilità per il Comune di procedere a nuove assunzioni, essendo la spesa finanziariamente sostenibile.

Riguardo alle spese ed entrate da considerare ai fini della determinazione dei valori di soglia, è da rammentare l'accennata precisazione introdotta dall'art. 57, comma 3-septies del decreto-legge n. 104 del 2020 sull'esclusione di quelle finanziate da risorse provenienti da altri enti, espressamente finalizzate a nuove assunzioni e previste da apposita normativa.

Nel decreto sono individuate 10 fasce demografiche in cui sono ripartiti i Comuni in modo alquanto innovativo rispetto ad altre classificazioni stilate in base alla popolazione (cfr. art. 33 della

legge 7 aprile 2014, n. 56 e art.156 TUEL), tenuto conto dell'esigenza della norma di consentire nuove assunzioni finanziariamente sostenibili.

In particolare, dette suddivisioni sono state oggetto di confronto e di valutazione in sede istruttoria presso la Conferenza Stato-città ed autonomie locali sulla base di proiezioni in relazione alle possibili conseguenze applicative, utilizzando dati condivisi e aggiornati. I valori soglia sono indicati per ciascuna di dette fasce demografiche, in percentuali decrescenti dai Comuni di minore dimensione demografica (da 29,5% a 25,3%), essendo stata rappresentata dall'ANCI e condivisa dalle amministrazioni centrali l'esigenza di favorire nuove assunzioni presso i piccoli Comuni.

Nell'art. 5, comma 1 del decreto viene introdotta la tabella 2 che limita fino al 2024 in percentuali annualmente crescenti le possibilità assunzionali dei Comuni sotto soglia. Essi possono incrementare annualmente, per assunzioni di personale a tempo indeterminato, la spesa del personale registrata nel 2018, in misura non superiore al valore percentuale indicato nella Tabella per ciascuna classe demografica in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione e comunque del valore soglia. Data l'innovatività della norma, che supera il dato della spesa per il personale e il *turn over* quali limiti alle assunzioni, è stata introdotta con il decreto, come previsto dalla norma primaria, un'apposita disciplina transitoria che determina, per ciascuna classe demografica, in modo decrescente e per ciascun anno sino al 2024, la possibilità di assunzione per i Comuni sottosoglia.

Nel comma 2 dello stesso articolo viene precisato che per il periodo 2020-2024, i Comuni possono utilizzare i cosiddetti "resti assunzionali" dei cinque anni antecedenti al 2020 in deroga agli incrementi percentuali individuati dalla citata Tabella 2, che limita transitoriamente le capacità assunzionali, restando fermo il valore di soglia, quanto previsto nei piani triennali dei fabbisogni di personale e il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione.

Ai Comuni sotto soglia è data, quindi, la possibilità di utilizzare i resti assunzionali degli anni precedenti per procedere ad assunzioni, in deroga al regime transitorio, ma sempre rispettando il valore di soglia e tenendo conto della sostenibilità finanziaria della nuova assunzione, come da ratio che ispira la nuova disciplina delle assunzioni in argomento.

Al comma 3 dell'art. 5 viene prevista l'agevolazione per le assunzioni dei piccoli Comuni fino a 5.000 abitanti, introdotta con le modifiche apportate dall'art. 1, comma 853 della legge di bilancio per l'anno 2020. A tale categoria di Comuni, infatti, viene data la possibilità di assumere un'unità di personale a tempo indeterminato da collocare presso l'eventuale Unione dei Comuni alla quale aderiscono. Di particolare rilievo è stata la determinazione, da parte del decreto attuativo, dell'importo di 38.000 euro quale valore massimo di superamento della soglia da parte dei suddetti piccoli Comuni. Esso è stato stimato tenendo conto del costo medio lordo di un'unità di personale proprio al fine di consentire a detti Comuni di poter procedere comunque all'assunzione di almeno un'unità di personale. La norma si pone, inoltre, in linea con l'orientamento legislativo di favorire forme di aggregazione fra piccoli Comuni.

Nell'art. 6, commi 1 e 2 del decreto è stata individuata l'ulteriore soglia cui convergono i Comuni con una spesa di personale e le entrate correnti superiore alla stessa. Essi sono tenuti alla graduale riduzione annuale del più volte menzionato rapporto spese di personale – entrate anche applicando un *turn over* inferiore al 100 %, affinché nell'anno 2025 conseguano detto valore di soglia.

Sebbene non sia stato attenuato, come richiesto dalle Autonomie locali, l'obbligo dei Comuni sopra soglia di diminuire il rapporto tra spese di personale ed entrate, onde conseguire il valore di soglia individuato in attuazione della norma, tuttavia è stato introdotto un valore di soglia "superiore",

proprio per non penalizzare eccessivamente i Comuni sopra soglia, essendo obbligati, come esposto, a ridurre il personale anche non applicando un *turn over* al 100%. Anche le percentuali della soglia “superiore”, sono individuate in percentuali decrescenti dai Comuni di minore dimensione demografica (da 33,5% a 29,3%).

Come da norma primaria, viene, quindi, previsto, affinché tutti i Comuni si adeguino al valore soglia che, a decorrere dal 2025, i Comuni in cui il rapporto fra spesa del personale e le entrate correnti, risulti superiore al valore soglia “superiore” applicano un *turn over* pari al 30 per cento fino al conseguimento del predetto valore soglia.

I Comuni che si collocano tra i due valori soglia non possono incrementare il valore del rapporto tra spesa del personale e entrate rispetto a quello corrispondente registrato nell'ultimo rendiconto della gestione approvato e, quindi, a differenza dei Comuni sopra soglia “superiore”, non sono tenuti a ridurre le spese di personale e il numero dei propri dipendenti non applicando il *turn over*.

L'art. 7 del decreto, relativo alle disposizioni attuative e finali, precisa, potendo sorgere dubbi interpretativi, che la maggior spesa per assunzioni di personale a tempo indeterminato conseguente alle nuove disposizioni in argomento, non rileva ai fini del rispetto del limite di spesa previsto dall'*art. 1, commi 557-quater e 562, della legge n. 296/2006*. Quindi, le richiamate limitazioni di spesa non si applicano alle assunzioni disposte secondo le nuove statuizioni in argomento. Esse, infatti, sono introdotte e disciplinate in modo di assicurarne la sostenibilità finanziaria.

4.4. Circolare del 13 maggio 2020

La circolare adottata al fine di fornire indirizzi applicativi del DM 17 marzo 2020, con riguardo alla data di entrata in vigore del decreto, il 20 aprile 2020, precisa che sono fatte salve le procedure di assunzione di personale avviate dai Comuni sulla base delle previgenti norme con riferimento al solo anno 2020, purché siano state effettuate entro la predetta data le comunicazioni obbligatorie ex art. 34-bis del d.lgs. n. 165/2001, sulla base dei piani triennali del fabbisogno e loro eventuali aggiornamenti secondo la normativa vigente.

Nella circolare si precisa che quanto sopra vale solo “*ove siano state operate le relative prenotazioni nelle scritture contabili (principio contabile 5.1 di cui al paragrafo n. 1 dell'allegato 4.2 al decreto legislativo n. 118/2011)*” divenendo, quindi, determinante, affinché il Comune possa procedere alle assunzioni come da normativa previgente, l'assunzione dell'impegno di spesa.

Secondo quanto previsto nella Circolare sono da sterilizzare, agli effetti del decreto, le maggiori spese sia per i Comuni sopra soglia “superiore” sia per i Comuni tra le due soglie.

A decorrere dal 2021, per quest'ultimi Comuni, viene previsto che essi assumano – come parametro soglia a cui fare riferimento nell'anno successivo per valutare la propria capacità assunzionale - il rapporto fra spesa di personale ed entrate correnti registrato nel 2020, calcolato senza tener conto della predetta maggiore spesa del 2020. I Comuni sopra soglia, nel 2021 devono conseguire un rapporto fra spesa di personale ed entrate correnti non superiore a quello registrato nel 2020, calcolato senza tener conto della predetta maggiore spesa del 2020.

Nell'atto di indirizzo viene, tuttavia, precisato che - vista la possibilità di derogare transitoriamente, per far salve le procedure assunzionali in corso, ai valori di spesa derivanti dalle soglie consentita nel primo anno di applicazione ma non negli anni successivi - nel procedere alle maggiori assunzioni, è necessaria una valutazione circa la capacità di rientro nei limiti di spesa del 2021 fissati dalla norma.

La Circolare, in merito alle voci di entrata da considerare per la determinazione del valore di soglia, evidenzia, come segnalato nel corso dei lavori istruttori in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali dall'ANCI, che per i Comuni che hanno optato per l'applicazione della tariffa rifiuti corrispettiva (art. 1, comma 668 della legge 27 dicembre 2013, n. 147) e hanno in conseguenza attribuito al gestore l'entrata da TARI corrispettiva e la relativa spesa, *“la predetta entrata da TARI va contabilizzata tra le entrate correnti, al netto del FCDE di parte corrente, ai fini della determinazione del valore di soglia”*. Detta precisazione si è resa opportuna per evitare interpretazioni formali della norma che avrebbero potuto penalizzare i Comuni che applicano la tariffa rifiuti corrispettiva e non contabilizzano la relativa entrata in bilancio, essendo le entrate, oltre le spese di personale, elemento determinante del valore di soglia.

La Circolare, riguardo ai Comuni sotto soglia, precisa che essi possono procedere all'assunzione anche avvalendosi dei cosiddetti “resti funzionali” in deroga ai limiti di spesa fissati in via transitoria e comunque nel decreto entro i limiti massimi consentiti dal valore soglia di riferimento. La precisazione si è resa necessaria onde consentire ai Comuni “virtuosi” sotto soglia di poter utilizzare i resti assunzionali degli anni precedenti.

In ragione della previsione di cui all'art. 14, comma 7, del decreto-legge n. 95 del 2012, secondo cui le cessazioni dal servizio per processi di mobilità non possono essere calcolate come risparmio utile per definire l'ammontare delle disponibilità finanziarie da destinare alle assunzioni o il numero delle unità sostituibili in relazione alle limitazioni del *turn over*, la Circolare considera che - trattandosi di disposizione attinente alla regolamentazione dei limiti assunzionali basati sul turnover - essa deve ritenersi non applicabile ai Comuni che, invece, sono soggetti alla nuova disciplina delle facoltà assunzionali basata sul diverso principio della sostenibilità finanziaria.

La Circolare, fornisce, quindi, importanti indirizzi alle Amministrazioni anche di altri comparti, come Province e Città metropolitane, cui allo stato non si applicano le nuove disposizioni sulle assunzioni: anche esse conseguentemente non potranno più considerare l'assunzione neutrale di personale in mobilità da Comuni ai fini della finanza pubblica, ma dovranno effettuarla a valere sulle proprie facoltà assunzionali.

4.5. I pareri della Corte dei Conti sull'applicazione da parte dei Comuni dell'art. 33 del d.l. n. 34/2019

Al fine di ottenere chiarimenti in ordine alla portata applicativa della nuova disciplina delle modalità assunzionali dei Comuni, soprattutto nel periodo che ha preceduto la formale pubblicazione della circolare applicativa, molti enti hanno chiesto alle sezioni regionali della Corte dei Conti degli specifici pareri.

Riguardo alla **mobilità** che - come esposto - è stata oggetto di esame nella Circolare, si è pronunciata la Corte dei Conti – Sez. Lombardia con la delibera del 29 maggio 2020, n. 74, in ordine alla richiesta di un Comune in ordine al fatto *se la mobilità rivesta ancora carattere neutro e non rientri nella nuova normativa*.

Al riguardo la Sezione svolge considerazioni consolidate e analoghe a quelle esposte nella Circolare. Il Giudice contabile considera che la mobilità abbia consentito di assumere da altri enti soggetti a limiti di spesa senza accrescere la spesa complessiva. La mobilità in entrata può coprire la mobilità in uscita ma le cessazioni che conseguono a quest'ultima non vengono considerate come cessazioni dal servizio utili per liberare risorse da destinare a nuove assunzioni. La *ratio* della norma è quella di garantire la possibilità che risorse umane, già in servizio nella pubblica amministrazione,

possano essere redistribuite in un'ottica di migliore efficienza ed economicità. Dal punto di vista finanziario, l'operazione si considera neutra, trattandosi di dipendenti che già gravano sui saldi di finanza pubblica.

Tuttavia, per le medesime considerazioni espresse nella Circolare, la Corte ritiene che la disciplina sulla neutralità della spesa riguardo ai Comuni non possa più applicarsi, essendo, invece, essi sottoposti alla nuova disciplina sulle assunzioni basata sulla sostenibilità della spesa da parte del singolo Ente.

Nuovi spazi assunzionali non possono più determinarsi per i Comuni a seguito della nuova disciplina sulle assunzioni, ispirata al principio della sostenibilità finanziaria appositamente determinata attraverso i valori soglia del rapporto tra entrate e spese tutte del personale *“senza alcuna distinzione tra le diverse modalità di assunzione, concorso o mobilità”*, come nota la Corte.

Nei medesimi termini, riguardo alla mobilità, si è espressa la Sezione Controllo Regione Umbria nel parere n. 110 del 3 agosto 2020, richiamando anche la Circolare sulle assunzioni.

Il quesito, posto da una Provincia è stato: *“se in applicazione della nuova disciplina dettata dall’art. 33, comma 2, del d.l. n. 34/2019, come attuata dal decreto del Ministro della pubblica amministrazione del 17 marzo 2020, la mobilità tra enti possa considerarsi finanziariamente neutra e, in caso di adesione all’opzione negativa (ii) se la neutralità finanziaria permanga quanto meno in relazione ai processi di mobilità riguardanti personale di Comuni con elevata incidenza della spesa di personale sulle entrate correnti, ai quali è richiesto di attuare una riduzione del rapporto spesa/entrate”*.

La Sezione ha confermato la *ratio* della neutralità finanziaria della mobilità in relazione alla funzione che essa assolve, per giungere alla medesima conclusione che la neutralità finanziaria dell’istituto della mobilità è strettamente connessa alla sottoposizione di entrambe le Amministrazioni coinvolte – cedente e ricevente – a vincoli assunzionali.

La Corte ha richiamato anche il parere reso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri il 19 marzo 2010, n. 4, secondo cui la mobilità non è neutrale e va considerata come un’assunzione quando l’amministrazione cedente non è sottoposta a vincoli assunzionali ed invece lo è l’amministrazione ricevente.

In tal caso, infatti, considerare la mobilità come assunzione garantisce il governo dei livelli occupazionali, e quindi della spesa pubblica, evitando che le amministrazioni senza limiti sulle assunzioni operino da serbatoio da cui attingere nuovo personale da parte delle altre amministrazioni con limitazione.

Pertanto, l’obiettivo della neutralità finanziaria si può conseguire, a livello di comparto, quando entrambi gli enti locali sono soggetti a vincoli di assunzione.

Osserva, quindi la Sezione umbra della Corte dei Conti che *“Ne deriva che nel sistema delineato dall’art. 33, comma 2, del d.l. n. 34/2019 e dal decreto attuativo del 17 marzo 2020, fondato non più sulla logica del turn over, bensì su criteri di sostenibilità finanziaria, le ragioni di valutazione in termini finanziariamente neutri delle procedure di mobilità non trovano più ragion d’essere (sul punto, già Sezione controllo Lombardia 74/2020/PAR)”*. richiamando espressamente anche la Circolare. *“In questo senso si è condivisibilmente espresso anche il Ministro della pubblica Amministrazione con la “circolare sul DM attuativo dell’art. 33, comma 2, del Decreto-legge n. 34/2019 in materia di assunzioni di personale”, ove si afferma che “la definizione delle facoltà assunzionali ancorate alla sostenibilità finanziaria implica una necessaria lettura orientata della norma recata dall’art. 14, comma 7, del DL n. 95/2012, [...]”*.

Quindi, specificatamente riguardo al quesito proposto sull'applicazione della neutralità finanziaria ai Comuni "non virtuosi" nelle spese di personale, la Corte formula un parere negativo.

Non si ravvedono ragioni per cui le riferite considerazioni sulla non applicabilità della neutralità finanziaria della mobilità al nuovo regime assunzionale disposto dall'art. 33, non siano da estendere ai Comuni sopra soglia per il quale viene disposto un piano di rientro entro i valori di soglia anche con riduzione del personale non applicando il turn over.

In particolare, osserva la Sezione che tale disposizioni, dettate per i Comuni sopra soglia, sono *"rispondenti anch'esse alla medesima esigenza di generale superamento della logica del turn over, istituto richiamato dal legislatore funzionalmente alla riconduzione del detto rapporto nelle soglie previste e, quindi, sempre in correlazione alla sostenibilità finanziaria della spesa del personale"*.

Riguardo all'**ambito di applicazione** dell'articolo 33, comma 2, la medesima Sez. Lombardia della Corte dei Conti nella delibera n. 112 del 10 settembre 2020 ha specificato che i limiti di spesa in essa disposti sono comunque da applicarsi a tutte le procedure di assunzione di personale da parte dei Comuni avviate dopo la data di entrata in vigore del decreto attuativo. Il decreto attuativo del 17 marzo 2020 non formula precise indicazioni al riguardo.

Per la Corte dei Conti lombarda la nuova normativa sulle assunzioni è centrale e generale, poiché supera le disposizioni contingenti e si basa su un criterio di valutazione inerente la sostenibilità finanziaria della spesa del personale da parte del singolo Comune.

In particolare, nota il Giudice contabile come vi sia nella nuova disciplina anche una responsabilizzazione del Comune nella riscossione delle entrate *"...il cui gettito medio nel triennio potrà, se in aumento, offrire anche ulteriori spazi assunzionali"*

Diversamente dai precedenti limiti che consideravano la situazione esistente senza nessuna valutazione, le nuove disposizioni sulle assunzioni si basano, invece, su una valutazione di parametri finanziari da effettuarsi presso ogni singolo Comune e che considera anche elementi finanziari che sono anche sotto la responsabilità dello stesso Comune.

Osserva, quindi, la Corte che *"dal quadro normativo tratteggiato emerge che, per le procedure effettuate dal 20 aprile 2020, i Comuni virtuosi, che possono incrementare le assunzioni, devono comunque mantenere la spesa del personale entro i valori soglia previsti e non possono, pertanto, utilizzare il turnover per l'anno in corso, ovvero procedere alla copertura al cento per cento delle cessazioni di personale, a prescindere da tali valori soglia e dalle percentuali assunzionali stabilite dal decreto-legge n. 34 del 2019 e dalla normativa di attuazione contenuta nel decreto 17 marzo 2020 della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica"*.

Quindi, pare palese l'orientamento della Corte a ritenere le disposizioni in argomento quale unica fonte delle possibilità assunzionali dei Comuni, superando i vincoli della precedente normativa, come anche rinvenibile nelle conclusioni del parere⁶.

Riguardo alle questioni di **diritto transitorio tra la pregressa e la nuova normativa con riferimento ad un piano di fabbisogno del personale già approvato**, anche la Sezione Lombardia della Corte dei Conti, nel citato parere n. 74 del 2020, ha ritenuto che è da applicare la nuova normativa.

In primo luogo, la Corte lombarda si esprime perentoriamente sull'applicazione della nuova disciplina a tutte le assunzioni a far data dal 20 aprile 2020.

⁶ A far data dal 20 aprile 2020, i nuovi spazi assunzionali riconosciuti ai comuni sono strettamente legati alla regola della sostenibilità finanziaria della spesa, misurata attraverso i valori soglia definiti nella disciplina normativa di cui all'articolo 33, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla legge 28 giugno 2019, n. 58.

Quindi si sofferma sul quesito di diritto transitorio relativo alla disciplina da applicarsi alle assunzioni programmate prima dell'entrata in vigore della nuova disciplina sulle assunzioni, essendo indubbio che a quelle programmate successivamente sia la nuova disciplina a doversi applicare.

Il percorso motivazionale della Corte si basa sulla considerazione del piano triennale del fabbisogno del personale.

La Corte nota che, come da orientamento giurisprudenziale prevalente, il piano del fabbisogno del personale mira a rilevare in una prospettiva triennale le esigenze di personale dell'amministrazione ed è deliberato annualmente.

Tuttavia, prosegue la Corte, essendo esso *“preliminare e distinto dalla procedura assunzionale, non può segnare con la sua adozione la data per l'individuazione della normativa da applicare a detta procedura, e segnatamente ai criteri di determinazione della relativa spesa, sottoposta, invece, sulla base del principio tempus regit actum, alla normativa vigente al momento delle procedure di reclutamento”* e osserva anche, come da giurisprudenza consolidata, che *“è da ... escludere la possibilità di considerare virtualmente esistente una spesa di personale solamente programmata, ma non effettuata (cd. "effetto prenotativo" della spesa)”*.

In ragione del fatto che è fondamentale l'assunzione della spesa per determinare la disciplina applicabile, la Corte ritiene che la mera programmazione triennale del fabbisogno del personale non determini l'applicazione del principio *“tempus regit actum”* e che sia, invece, come anche per le altre procedure, l'assunzione dell'impegno di spesa che determina la disciplina applicabile.

Detto orientamento pare del tutto conforme a quello espresso nel punto della Circolare sul diritto transitorio.

Nel far salve, per l'anno 2020, le procedure di assunzione di personale avviate dai Comuni sulla base delle previgenti norme, la Circolare considera determinante l'assunzione dell'impegno di spesa (*“Quanto precede solo ove siano state operate le relative prenotazioni nelle scritture contabili (principio contabile 5.1 di cui al paragrafo n. 1 dell'allegato 4.2 al decreto legislativo n. 118/2011)”*).

Riguardo **all'estensione alle Unioni dei Comuni della nuova disciplina** sulle assunzioni presso i Comuni, si è espressa favorevolmente in tal senso la Sez. Lombardia della Corte dei Conti nella delibera n. 109 del 9 settembre 2020.

In particolare, la Corte ritiene che siano da riferire alla nuova disciplina della facoltà assunzionali dei Comuni, i richiami contenuti nell'art. 32 del TUEL relativo alle Unioni e, in particolare al comma 5⁷.

La Corte, in particolare, evidenzia che il comma 5 dell'art. 33 del TUEL indica, comunque, quale finalità dell'Unione, quella di pervenire a risparmi per le spese di personale⁸.

Nota, inoltre, che l'applicazione anche alle Unioni dei Comuni della nuova norma in argomento può desumersi dalla stessa quando, come esposto, a seguito delle modifiche introdotte dal comma

⁷ All'unione sono conferite dai comuni partecipanti le risorse umane e strumentali necessarie all'esercizio delle funzioni loro attribuite. Fermi restando i vincoli previsti dalla normativa vigente in materia di personale, la spesa sostenuta per il personale dell'Unione non può comportare, in sede di prima applicazione, il superamento della somma delle spese di personale sostenute precedentemente dai singoli comuni partecipanti. A regime, attraverso specifiche misure di razionalizzazione organizzativa e una rigorosa programmazione dei fabbisogni, devono essere assicurati progressivi risparmi di spesa in materia di personale. I comuni possono cedere, anche parzialmente, le proprie capacità assunzionali all'unione di comuni di cui fanno parte

⁸ *“La norma richiama il regime vincolistico in materia di personale e indica, come finalità specifica dell'Unione, la realizzazione di “progressivi risparmi di spesa in materia di personale”, come effetto di “specifiche misure di razionalizzazione organizzativa” e “rigorosa programmazione dei fabbisogni” (questo a regime, partendo da un iniziale non peggioramento delle spese dei comuni originari)”*.

853 dell'art. 1 della legge di bilancio per l'anno 2020, consente ai piccoli Comuni sotto soglia, che fanno parte delle Unioni dei comuni, al solo fine di consentire l'assunzione di almeno una unità, la possibilità di superare tali valori per un periodo transitorio fino al 2024 per un importo prefissato e con l'obbligo di collocare l'unità di personale presso l'Unione.

In conclusione, secondo la Corte tale disposizione è da considerarsi, quindi, una deroga limitata nel tempo al principio della generale applicazione riguardo alle facoltà assunzionali anche delle Unioni dei Comuni della nuova disciplina dettata dal comma 2 dell'art. 33 (*“Si tratta di deroghe molto circoscritte e limitate nel tempo con l'obiettivo di realizzare una convergenza generalizzata su valori soglia del rapporto tra spesa del personale ed entrate correnti per la generalità dei comuni”*).

Riguardo alla **determinazione del rapporto fra spese di personale ed entrate correnti ai fini dell'individuazione delle capacità assunzionali a tempo indeterminato degli enti territoriali**, si è pronunciata la Corte dei Conti - Sez. Liguria con la delibera del 20 ottobre 2020 n. 91, in ordine alla richiesta di un Comune sulla correttezza dell'esclusione, ai fini del calcolo della spesa massima di personale legittimante il reclutamento di personale a tempo indeterminato, dei costi sostenuti per le assunzioni a tempo determinato effettuate per fronteggiare l'emergenza conseguente al crollo del *“Ponte Morandi”*, consentite e finanziate dal decreto-legge n. 109 del 2018.

La Corte, ripercorrendo precedenti pronunciamenti della magistratura contabile di applicazione del principio di carattere generale dell'esclusione, ai fini dell'osservanza di norme di finanza pubblica da parte di enti territoriali, delle spese aventi fonte in finanziamenti finalizzati provenienti da altri soggetti, ha ritenuto di poter escludere, ai fini della corretta determinazione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato, disciplinate dall'art. 33, comma 2, del d.l. n. 34 del 2019, come specificate dal DM 17 marzo 2020, le spese impegnate per il reclutamento di personale a tempo determinato a valere sui finanziamenti, finalizzati e temporalmente limitati, attribuiti dallo Stato ai sensi dell'art. 2 del d.l. n. 109 del 2018.

Il percorso motivazionale della Sezione ligure segnala, altresì, come il legislatore, in aderenza ai predetti indirizzi giurisprudenziali abbia, da ultimo, dettato una specifica regola al riguardo nel disposto normativo di cui al comma 3-septies dell'articolo 57 del decreto-legge n. 194 del 2020, inserito dalla legge di conversione n. 126 del 2020.

4.6. Primi dati sull'applicazione delle nuove modalità di assunzione nei comuni

Dai primissimi dati concernenti l'applicazione dell'art. 33 del d.l. n. 34/2019 da parte dei Comuni e dall'analisi dei primi pareri del Giudice contabile emerge quanto segue.

La circolare del Dipartimento della Funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 13 maggio 2020 ha chiarito che ai Comuni che hanno legittimamente avviato procedure assunzionali con il previgente regime, anche con riguardo a *budget* relativi ad anni precedenti e con riferimento al solo anno 2020, possano esser fatte salve le predette procedure purché siano state effettuate entro il 20 aprile, data di entrata in vigore del DM 17 marzo 2020, le comunicazioni obbligatorie ex art. 34-bis della legge n. 165/2001, sulla base dei piani triennali del fabbisogno e loro eventuali aggiornamenti secondo la normativa vigente.

Si evidenziano, quindi, le seguenti situazioni:

- Comuni che hanno dato corso alle procedure assunzionali già avviate poiché erano state esperite le comunicazioni obbligatorie ex art. 34-bis della legge n. 165/2001 prima della data del 20 aprile 2020, adeguandosi, comunque, alla nuova normativa a decorrere da tale data per le nuove procedure da espletare;

– Comuni con bassa incidenza della spesa di personale sulle entrate correnti, ai quali è riconosciuta una capacità di spesa aggiuntiva per assunzioni a tempo indeterminato, che hanno rideterminato la propria spesa per il personale in base alle disposizioni del DM 17 marzo e hanno beneficiato delle nuove norme in termini di incremento della spesa per il personale, modificando il piano occupazionale per il 2020 e il Piano del fabbisogno di personale per il triennio 2020/2022, alcuni anche avvalendosi dei resti assunzionali dell'ultimo quinquennio;

– Comuni con moderata incidenza della spesa di personale, in cui il rapporto fra la spesa di personale e le Entrate correnti risulta compreso fra i valori soglia individuati per ciascuna fascia demografica e che hanno potuto incrementare la propria spesa di personale solo a fronte di un incremento delle entrate correnti tale da lasciare invariato il predetto rapporto. Questi comuni, in ciascun esercizio di riferimento, devono assicurare un rapporto fra spesa di personale ed entrate correnti non superiore a quello calcolato sulla base dell'ultimo rendiconto approvato;

– Comuni con elevata incidenza della spesa di personale sulle entrate correnti, ai quali è stato richiesto di attuare una riduzione del rapporto spesa/entrate e che possono operare sia sulla leva delle entrate che su quella della spesa di personale, eventualmente anche applicando un turn over inferiore al 100 per 100.

La rimodulazione del piano occupazionale per il 2020 e del Piano del fabbisogno di personale per il triennio 2020/2022 in termini di maggiori o minori capacità di spesa, non necessariamente ha comportato l'aumento o la diminuzione di personale da poter assumere.

Al momento si può dire che la particolare complessità delle regole da adottare e le relative interpretazioni non sempre omogenee da parte degli organi competenti stanno generando un percorso accidentato che costringe amministratori e operatori a muoversi con estrema cautela, rallentando l'auspicato ampliamento delle assunzioni.

Anche una recente rilevazione ANCI sui Comuni capoluogo ha evidenziato alcune difficoltà anche di carattere amministrativo-contabile e la necessità di apportare alcuni correttivi. Le procedure assunzionali dei Comuni sono state, inoltre, anche fortemente influenzate dalle conseguenze dovute alla pandemia da COVID-19 in atto.

In estrema sintesi, si desume, comunque che le nuove disposizioni in materia di assunzione di personale non dovrebbero determinare una riduzione delle facoltà assunzionali rispetto alla normativa previgente, poiché le disposizioni sono state emanate con lo scopo di consentire un incremento del personale e non per limitarne l'acquisizione (basti pensare che la norma è inserita all'interno di un decreto-legge battezzato come "Decreto crescita"), pur nel fondamentale rispetto degli equilibri di bilancio.

Una casistica statisticamente attendibile sulla concretizzazione delle procedure assunzionali dei comuni in atto, coerenti con le disposizioni attuative dell'articolo 33 del decreto-legge n. 34/2019, potrà essere definita solo nel corso dei prossimi mesi.

APPENDICE NORMATIVA

Norme sull'organizzazione e il funzionamento della Conferenza Stato-città ed autonomie locali e dell'Ufficio di segreteria

Decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle Regioni, delle Province e dei Comuni, con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, recante delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle Regioni ed Enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa;

Visto in particolare l'articolo 9 della legge 15 marzo 1997, n. 59, che conferisce al Governo la delega ad adottare apposito decreto legislativo per la definizione e l'ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano e la sua unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle Regioni, delle Province e dei Comuni, con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali;

Vista l'intesa intervenuta tra il Ministero degli affari esteri ed i presidenti delle Regioni e Province autonome il 23 gennaio 1997, circa le modalità del concorso delle Regioni in vista della definizione della politica nazionale in sede Unione europea;

Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano;

Sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali allargata ai rappresentanti delle Comunità montane;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 5 agosto 1997;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali;

Emana il seguente decreto legislativo:

**Capo I
Disposizioni generali****Art. 1.
Ambito della disciplina**

1. In attuazione dell'articolo 9 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e ferme restando le competenze ad essa attribuite, il presente decreto disciplina le attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, di seguito denominata «Conferenza Stato-Regioni», e la sua unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune, con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali.

2. Ulteriori compiti e funzioni potranno essere attribuiti contestualmente alla definitiva individuazione, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59, delle procedure e degli strumenti di raccordo fra i livelli di governo.

Capo II

Conferenza Stato-Regioni

Art. 2.

Compiti

1. Al fine di garantire la partecipazione delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano a tutti i processi decisionali di interesse regionale, interregionale ed infraregionale, la Conferenza Stato-Regioni:

- a) promuove e sancisce intese, ai sensi dell'articolo 3;
- b) promuove e sancisce accordi di cui all'articolo 4;
- c) nel rispetto delle competenze del Comitato interministeriale per la programmazione economica, promuove il coordinamento della programmazione statale e regionale ed il raccordo di quest'ultima con l'attività degli enti o soggetti, anche privati, che gestiscono funzioni o servizi di pubblico interesse aventi rilevanza nell'ambito territoriale delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano;
- d) acquisisce le designazioni dei rappresentanti delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, nei casi previsti dalla legge;
- e) assicura lo scambio di dati ed informazioni tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano secondo le modalità di cui all'articolo 6;
- f) fermo quanto previsto dagli statuti speciali e dalle relative norme di attuazione, determina, nei casi previsti dalla legge, i criteri di ripartizione delle risorse finanziarie che la legge assegna alle Regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano, anche a fini di perequazione;
- g) adotta i provvedimenti che sono ad essa attribuiti dalla legge;
- h) formula inviti e proposte nei confronti di altri organi dello Stato, di enti pubblici o altri soggetti, anche privati, che gestiscono funzioni o servizi di pubblico interesse;
- i) nomina, nei casi previsti dalla legge, i responsabili di enti ed organismi che svolgono attività o prestano servizi strumentali all'esercizio di funzioni concorrenti tra Governo, Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano;
- l) approva gli schemi di convenzione tipo per l'utilizzo da parte dello Stato e delle Regioni di uffici statali e regionali.

2. Ferma la necessità dell'assenso del Governo, l'assenso delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano per l'adozione degli atti di cui alle lettere f), g) ed i) del comma 1 è espresso, quando non è raggiunta l'unanimità, dalla maggioranza dei presidenti delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, componenti la Conferenza Stato-Regioni, o da assessori da essi delegati a rappresentarli nella singola seduta.

3. La Conferenza Stato-Regioni è obbligatoriamente sentita in ordine agli schemi di disegni di legge e di decreto legislativo o di regolamento del Governo nelle materie di competenza delle Regioni o delle Province autonome di Trento e di Bolzano che si pronunzia entro venti giorni; decorso tale termine, i provvedimenti recanti attuazione di direttive Comunitarie sono emanati anche in mancanza di detto parere. Resta fermo quanto previsto in ordine alle procedure di approvazione delle norme di attuazione degli statuti delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano.

4. La Conferenza è sentita su ogni oggetto di interesse regionale che il Presidente del Consiglio dei Ministri ritiene opportuno sottoporre al suo esame, anche su richiesta della Conferenza dei presidenti delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano.

5. Quando il Presidente del Consiglio dei Ministri dichiara che ragioni di urgenza non consentono la consultazione preventiva, la Conferenza Stato-Regioni è consultata successivamente ed il Governo tiene conto dei suoi pareri:

a) in sede di esame parlamentare dei disegni di legge o delle leggi di conversione dei decreti-legge;

b) in sede di esame definitivo degli schemi di decreto legislativo sottoposti al parere delle commissioni parlamentari.

6. Quando il parere concerne provvedimenti già adottati in via definitiva, la Conferenza Stato-Regioni può chiedere che il Governo lo valuti ai fini dell'eventuale revoca o riforma dei provvedimenti stessi.

7. La Conferenza Stato-Regioni valuta gli obiettivi conseguiti ed i risultati raggiunti, con riferimento agli atti di pianificazione e di programmazione in ordine ai quali si è pronunciata.

8. Con le modalità di cui al comma 2 la Conferenza Stato-Regioni delibera, altresì:

a) gli indirizzi per l'uniforme applicazione dei percorsi diagnostici e terapeutici in ambito locale e le misure da adottare in caso di mancato rispetto dei protocolli relativi, ivi comprese le sanzioni a carico del sanitario che si discosti dal percorso diagnostico senza giustificato motivo, ai sensi dell'articolo 1, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

b) i protocolli di intesa dei progetti di sperimentazione gestionali individuati, ai sensi dell'articolo 9-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni ed integrazioni;

c) gli atti di competenza degli organismi a composizione mista Stato-Regioni soppressi ai sensi dell'articolo 7.

9. La Conferenza Stato-Regioni esprime intesa sulla proposta, ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, del Ministro della sanità di nomina del direttore dell'Agenzia per i servizi sanitari regionali.

Art. 3.

Intese

1. Le disposizioni del presente articolo si applicano a tutti i procedimenti in cui la legislazione vigente prevede un'intesa nella Conferenza Stato-Regioni.

2. Le intese si perfezionano con l'espressione dell'assenso del Governo e dei presidenti delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano.

3. Quando un'intesa espressamente prevista dalla legge non è raggiunta entro trenta giorni dalla prima seduta della Conferenza Stato-Regioni in cui l'oggetto è posto all'ordine del giorno, il Consiglio dei Ministri provvede con deliberazione motivata.

4. In caso di motivata urgenza il Consiglio dei Ministri può provvedere senza l'osservanza delle disposizioni del presente articolo. I provvedimenti adottati sono sottoposti all'esame della Conferenza Stato-Regioni nei successivi quindici giorni. Il Consiglio dei Ministri è tenuto ad esaminare le osservazioni della Conferenza Stato-Regioni ai fini di eventuali deliberazioni successive.

Art. 4.

Accordi tra Governo, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano

1. Governo, Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano, in attuazione del principio di leale collaborazione e nel perseguimento di obiettivi di funzionalità, economicità ed efficacia dell'azione amministrativa, possono concludere in sede di Conferenza Stato-Regioni accordi, al fine di coordinare l'esercizio delle rispettive competenze e svolgere attività di interesse comune.
2. Gli accordi si perfezionano con l'espressione dell'assenso del Governo e dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano.

Art. 5.

Rapporti tra Regioni e Unione europea

1. La Conferenza Stato-Regioni, anche su richiesta delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, si riunisce in apposita sessione almeno due volte all'anno al fine di:
 - a) raccordare le linee della politica nazionale relativa all'elaborazione degli atti Comunitari con le esigenze rappresentate dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano nelle materie di competenza di queste ultime;
 - b) esprimere parere sullo schema dei disegni di legge recanti la legge europea e la legge di delegazione europea. Decorso il termine di venti giorni dalla richiesta del parere, i disegni di legge sono presentati al Parlamento anche in mancanza di tale parere.
2. La Conferenza Stato-Regioni designa i componenti regionali in seno alla rappresentanza permanente italiana presso l'Unione europea. Su richiesta dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano e col consenso del Governo, la Conferenza Stato-Regioni esprime parere sugli schemi di atti amministrativi dello Stato che, nelle materie di competenza delle Regioni o delle Province autonome di Trento e di Bolzano, danno attuazione alle direttive Comunitarie ed alle sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee.
3. La Conferenza Stato-Regioni favorisce e promuove la cooperazione tra la Cabina di regia nazionale e le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, al fine della piena e tempestiva utilizzazione delle risorse Comunitarie destinate all'Italia.

Art. 6.

Scambio di dati e informazioni

1. La Conferenza Stato-Regioni favorisce l'interscambio di dati ed informazioni sull'attività posta in essere dalle amministrazioni centrali, regionali e delle Province autonome di Trento e di Bolzano.
2. La Conferenza Stato-Regioni approva protocolli di intesa tra Governo, Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano, anche ai fini della costituzione di banche dati sulle rispettive attività, accessibili sia dallo Stato che dalle Regioni e dalle Province autonome. Le norme tecniche ed i criteri di sicurezza per l'accesso ai dati ed alle informazioni sono stabiliti di intesa con l'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione.
3. I protocolli di intesa di cui al comma 2 prevedono, altresì, le modalità con le quali le Regioni e le Province autonome si avvalgono della rete unitaria delle pubbliche amministrazioni e dei servizi di trasporto e di interoperabilità messi a disposizione dai gestori, alle condizioni contrattuali previste ai sensi dell'articolo 15, comma 1, della legge 15 marzo 1997, n. 59.

Art. 7.
Organismi a composizione mista

1. Ferma restando ogni altra competenza dell'amministrazione centrale dello Stato, gli organismi a composizione mista Stato-Regioni di cui all'allegato A sono soppressi e le relative funzioni sono esercitate dalla Conferenza Stato-Regioni.
2. La Conferenza Stato-Regioni può istituire gruppi di lavoro o comitati, con la partecipazione di rappresentanti delle Regioni, delle Province autonome di Trento e di Bolzano e delle amministrazioni interessate, con funzioni istruttorie, di raccordo, collaborazione o concorso alla attività della Conferenza stessa.

Capo III
Conferenza unificata

Art. 8.
Conferenza Stato-città ed autonomie locali e Conferenza unificata

1. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è unificata per le materie ed i compiti di interesse comune delle Regioni, delle Province, dei Comuni e delle Comunità montane, con la Conferenza Stato-Regioni.
2. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per gli affari regionali nella materia di rispettiva competenza; ne fanno parte altresì il Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, il Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il Ministro della sanità, il presidente dell'Associazione nazionale dei Comuni d'Italia - ANCI, il presidente dell'Unione Province d'Italia - UPI ed il presidente dell'Unione nazionale Comuni, Comunità ed enti montani - UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI. Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque rappresentano le città individuate dall'articolo 17 della legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere invitati altri membri del Governo, nonché rappresentanti di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.
3. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi il presidente ne ravvisa la necessità o qualora ne faccia richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.
4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 è convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari regionali o, se tale incarico non è conferito, dal Ministro dell'interno.

Art. 9.
Funzioni

1. La Conferenza unificata assume deliberazioni, promuove e sancisce intese ed accordi, esprime pareri, designa rappresentanti in relazione alle materie ed ai compiti di interesse comune alle Regioni, alle Province, ai Comuni e alle Comunità montane.

2. La Conferenza unificata è comunque competente in tutti i casi in cui Regioni, Province, Comuni e Comunità montane ovvero la Conferenza Stato-Regioni e la Conferenza Stato-città ed autonomie locali debbano esprimersi su un medesimo oggetto. In particolare la Conferenza unificata:

a) esprime parere:

1) sul disegno di legge finanziaria e sui disegni di legge collegati;

2) sul documento di programmazione economica e finanziaria;

3) sugli schemi di decreto legislativo adottati in base all'articolo 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59 ;

b) promuove e sancisce intese tra Governo, Regioni, Province, Comuni e Comunità montane. Nel caso di mancata intesa o di urgenza si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3, commi 3 e 4;

c) promuove e sancisce accordi tra Governo, Regioni, Province, Comuni e Comunità montane, al fine di coordinare l'esercizio delle rispettive competenze e svolgere in collaborazione attività di interesse comune;

d) acquisisce le designazioni dei rappresentanti delle autonomie locali indicati, rispettivamente, dai presidenti delle Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano, dall'ANCI, dall'UPI e dall'UNCCEM nei casi previsti dalla legge;

e) assicura lo scambio di dati e informazioni tra Governo, Regioni, Province, Comuni e Comunità montane nei casi di sua competenza, anche attraverso l'approvazione di protocolli di intesa tra le amministrazioni centrali e locali secondo le modalità di cui all'articolo 6;

f) è consultata sulle linee generali delle politiche del personale pubblico e sui processi di riorganizzazione e mobilità del personale connessi al conferimento di funzioni e compiti alle Regioni ed agli Enti locali;

g) esprime gli indirizzi per l'attività dell'Agenzia per i servizi sanitari regionali.

3. Il Presidente del Consiglio dei Ministri può sottoporre alla Conferenza unificata, anche su richiesta delle autonomie regionali e locali, ogni altro oggetto di preminente interesse comune delle Regioni, delle Province, dei Comuni e delle Comunità montane.

4. Ferma restando la necessità dell'assenso del Governo per l'adozione delle deliberazioni di competenza della Conferenza unificata, l'assenso delle Regioni, delle Province, dei Comuni e delle Comunità montane è assunto con il consenso distinto dei membri dei due gruppi delle autonomie che compongono, rispettivamente, la Conferenza Stato-Regioni e la Conferenza Stato-città ed autonomie locali. L'assenso è espresso di regola all'unanimità dei membri dei due predetti gruppi. Ove questa non sia raggiunta l'assenso è espresso dalla maggioranza dei rappresentanti di ciascuno dei due gruppi.

5. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali ha compiti di:

a) coordinamento nei rapporti tra lo Stato e le autonomie locali;

b) studio, informazione e confronto nelle problematiche connesse agli indirizzi di politica generale che possono incidere sulle funzioni proprie o delegate di Province e Comuni e Comunità montane.

6. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in particolare, è sede di discussione ed esame:

a) dei problemi relativi all'ordinamento ed al funzionamento degli Enti locali, compresi gli aspetti relativi alle politiche finanziarie e di bilancio, alle risorse umane e strumentali, nonché delle iniziative legislative e degli atti generali di governo a ciò attinenti;

b) dei problemi relativi alle attività di gestione ed erogazione dei servizi pubblici;

c) di ogni altro problema connesso con gli scopi di cui al presente comma che venga sottoposto, anche su richiesta del Presidente dell'ANCI, dell'UPI e dell'UNCCEM, al parere della Conferenza dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dal Presidente delegato.

7. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali ha inoltre il compito di favorire:

- a) l'informazione e le iniziative per il miglioramento dell'efficienza dei servizi pubblici locali;
- b) la promozione di accordi o contratti di programma ai sensi dell'articolo 12 della legge 23 dicembre 1992, n. 498 ;
- c) le attività relative alla organizzazione di manifestazioni che coinvolgono più Comuni o Province da celebrare in ambito nazionale.

Art. 10

Segreteria

1. L'attività istruttoria e di supporto al funzionamento della Conferenza unificata sono svolte congiuntamente dalla segreteria della Conferenza Stato-Regioni e dalla segreteria della Conferenza Stato-città ed autonomie locali.
2. La segreteria della Conferenza Stato-Regioni opera alle dirette dipendenze e secondo gli indirizzi del presidente della Conferenza stessa. Ad essa è assegnato personale dello Stato e, fino alla metà dei posti in organico, da personale delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, il cui trattamento economico rimane a carico delle amministrazioni di appartenenza.
3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per gli affari regionali, sono disciplinati l'organizzazione ed il funzionamento della segreteria della Conferenza Stato-Regioni ed individuati gli uffici di livello dirigenziale.
4. Per lo svolgimento dei propri compiti, la Conferenza Stato-città ed autonomie locali si avvale di una segreteria collocata presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.
5. La composizione della segreteria della Conferenza Stato-città ed autonomie locali è stabilita con successivo provvedimento di organizzazione. Con il medesimo provvedimento potrà essere previsto che fino alla metà dei posti in organico possa essere coperto da personale delle Province, dei Comuni e delle Comunità montane, il cui trattamento economico rimane a carico delle amministrazioni di appartenenza. I restanti posti in organico sono coperti con personale della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Può essere altresì assegnato alla segreteria anche personale del Ministero dell'interno.

Legge 5 giugno 2003, n. 131.

Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla Legge Costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

[OMISSIS]

Art. 8.

Attuazione dell'articolo 120 della Costituzione sul potere sostitutivo

1. Nei casi e per le finalità previsti dall'articolo 120, secondo comma, della Costituzione, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente per materia, anche su iniziativa delle Regioni o degli Enti locali, assegna all'ente interessato un congruo termine per adottare i provvedimenti dovuti o necessari; decorso inutilmente tale termine, il Consiglio dei ministri, sentito l'organo interessato, su proposta del Ministro competente o del Presidente del Consiglio dei ministri, adotta i provvedimenti necessari, anche normativi, ovvero nomina un apposito commissario. Alla riunione del Consiglio dei ministri partecipa il Presidente della Giunta regionale della Regione interessata al provvedimento.
2. Qualora l'esercizio del potere sostitutivo si renda necessario al fine di porre rimedio alla violazione della normativa Comunitaria, gli atti ed i provvedimenti di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per le politiche Comunitarie e del Ministro competente per materia. L'articolo 11 della legge 9 marzo 1989, n. 86, è abrogato.
3. Fatte salve le competenze delle Regioni a statuto speciale, qualora l'esercizio dei poteri sostitutivi riguardi Comuni, Province o Città metropolitane, la nomina del commissario deve tenere conto dei principi di sussidiarietà e di leale collaborazione. Il commissario provvede, sentito il Consiglio delle autonomie locali qualora tale organo sia stato istituito.
4. Nei casi di assoluta urgenza, qualora l'intervento sostitutivo non sia procrastinabile senza mettere in pericolo le finalità tutelate dall'articolo 120 della Costituzione, il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente, anche su iniziativa delle Regioni o degli Enti locali, adotta i provvedimenti necessari, che sono immediatamente Comunicati alla Conferenza Stato-Regioni o alla Conferenza Stato-Città e autonomie locali, allargata ai rappresentanti delle Comunità montane, che possono chiederne il riesame.
5. I provvedimenti sostitutivi devono essere proporzionati alle finalità perseguite.
6. Il Governo può promuovere la stipula di intese in sede di Conferenza Stato-Regioni o di Conferenza unificata, dirette a favorire l'armonizzazione delle rispettive legislazioni o il raggiungimento di posizioni unitarie o il conseguimento di obiettivi Comuni; in tale caso è esclusa l'applicazione dei commi 3 e 4 dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Nelle materie di cui all'articolo 117, terzo e quarto comma, della Costituzione non possono essere adottati gli atti di indirizzo e di coordinamento di cui all'articolo 8 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e all'articolo 4 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

Legge 24 dicembre 2012, n. 234.

Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea.

[OMISSIS]

Capo IV

Partecipazione delle Regioni, delle Province autonome e delle autonomie locali al processo di formazione degli atti dell'Unione Europea

Art. 22

Sessione europea della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano

1. Il Presidente del Consiglio dei Ministri convoca almeno ogni quattro mesi, o su richiesta delle Regioni e delle Province autonome, una sessione speciale della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, dedicata alla trattazione degli aspetti delle politiche dell'Unione europea di interesse regionale e provinciale, al fine di raccordare le linee della politica nazionale, relativa all'elaborazione degli atti dell'Unione europea, con le esigenze rappresentate dalle Regioni e dalle Province autonome, nelle materie di competenza di queste ultime. Il Governo informa tempestivamente le Camere sui risultati emersi da tale sessione.
2. La Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, convocata ai sensi del comma 1, in particolare, esprime parere:
 - a) sugli indirizzi generali relativi all'elaborazione e all'attuazione degli atti dell'Unione europea che riguardano le competenze delle Regioni e delle Province autonome;
 - b) sui criteri e sulle modalità per conformare l'esercizio delle funzioni delle Regioni e delle Province autonome all'osservanza e all'adempimento degli obblighi di cui all'articolo 1;
 - c) sugli schemi dei disegni di legge di cui all'articolo 29 della presente legge, sulla base di quanto previsto dall'articolo 5, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni.
3. Il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro per gli affari europei riferisce al Comitato interministeriale per la programmazione economica per gli aspetti di competenza di cui all'articolo 2 della legge 16 aprile 1987, n. 183.

Art. 23

Sessione europea della Conferenza Stato-città ed autonomie locali

1. Il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro per gli affari europei convoca, d'intesa con il Ministro dell'interno, almeno due volte l'anno, o su richiesta del presidente dell'ANCI, del presidente dell'UPI o del presidente dell'UNCCEM, una sessione speciale della Conferenza Stato-città ed autonomie locali, dedicata alla trattazione degli aspetti delle politiche dell'Unione europea di interesse degli Enti locali. Il Governo informa tempestivamente le Camere e la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome sui risultati emersi durante tale sessione. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in particolare, esprime parere sui criteri e sulle modalità per conformare l'esercizio delle funzioni di interesse degli Enti locali all'osservanza e all'adempimento degli obblighi di cui all'articolo 1.

Art. 24

Partecipazione delle Regioni e delle Province autonome alle decisioni relative alla formazione di atti normativi dell'Unione europea

1. I progetti e gli atti di cui all'articolo 6, comma 1, sono trasmessi dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dal Ministro per gli affari europei, contestualmente alla loro ricezione, alla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e alla Conferenza dei presidenti delle assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome, ai fini dell'inoltro alle giunte e ai consigli regionali e delle Province autonome.
2. In relazione a progetti di atti legislativi dell'Unione europea che rientrano nelle materie di competenza delle Regioni e delle Province autonome, la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche europee assicura ai soggetti di cui al comma 1 del presente articolo un'informazione qualificata e tempestiva con le modalità di cui all'articolo 6, comma 4.
3. Ai fini della formazione della posizione italiana sui progetti di atti di cui al comma 1 del presente articolo, le Regioni e le Province autonome, nelle materie di loro competenza, possono trasmettere osservazioni, entro trenta giorni dalla data del ricevimento degli atti di cui all'articolo 6, comma 1, al Presidente del Consiglio dei Ministri o al Ministro per gli affari europei dandone contestuale Comunicazione alle Camere, alla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e alla Conferenza dei presidenti delle assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome.
4. Qualora un progetto di atto normativo dell'Unione europea riguardi una materia attribuita alla competenza legislativa delle Regioni o delle Province autonome e una o più Regioni o Province autonome ne facciano richiesta, il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro da lui delegato convoca la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, ai fini del raggiungimento dell'intesa di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro il termine di trenta giorni. Decorso tale termine, ovvero nei casi di urgenza motivata sopravvenuta, il Governo può procedere anche in mancanza dell'intesa.
5. Nei casi di cui al comma 4, qualora lo richieda la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, il Governo appone una riserva di esame in sede di Consiglio dell'Unione europea. In tale caso il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro per gli affari europei Comunica alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano di aver apposto una riserva di esame in sede di Consiglio dell'Unione europea. Decorso il termine di trenta giorni dalla predetta Comunicazione, il Governo può procedere anche in mancanza della pronuncia della predetta Conferenza alle attività dirette alla formazione dei relativi atti dell'Unione europea.
6. Salvo il caso di cui al comma 4, qualora le osservazioni delle Regioni e delle Province autonome non siano pervenute al Governo entro la data indicata all'atto della trasmissione dei progetti o, in mancanza, entro il giorno precedente quello della discussione in sede di Unione europea, il Governo può comunque procedere alle attività dirette alla formazione dei relativi atti dell'Unione europea.
7. Nelle materie di competenza delle Regioni e delle Province autonome, la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche europee, nell'esercizio delle competenze di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, convoca ai singoli gruppi di lavoro di cui all'articolo 19, comma 4, della presente legge, i rappresentanti delle Regioni e delle Province autonome, ai fini della successiva definizione della posizione italiana da sostenere, d'intesa con il Ministero degli affari esteri e con i Ministeri competenti per materia, in sede di Unione europea.

8. Il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro per gli affari europei informa tempestivamente le Regioni e le Province autonome, per il tramite della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, sulle proposte e sulle materie di competenza delle Regioni e delle Province autonome che risultano inserite all'ordine del giorno delle riunioni del Consiglio dell'Unione europea.

9. Il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro per gli affari europei, prima dello svolgimento delle riunioni del Consiglio europeo, riferisce alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, in sessione europea, sulle proposte e sulle materie di competenza delle Regioni e delle Province autonome che risultano inserite all'ordine del giorno, illustrando la posizione che il Governo intende assumere.

Il Governo riferisce altresì, su richiesta della predetta Conferenza, prima delle riunioni del Consiglio dell'Unione europea, alla Conferenza stessa, in sessione europea, sulle proposte e sulle materie di competenza delle Regioni e delle Province autonome che risultano inserite all'ordine del giorno, illustrando la posizione che il Governo intende assumere.

10. Il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro per gli affari europei informa le Regioni e le Province autonome, per il tramite della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, delle risultanze delle riunioni del Consiglio europeo e del Consiglio dell'Unione europea e con riferimento alle materie di loro competenza, entro quindici giorni dallo svolgimento delle stesse.

11. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 5, comma 1, della legge 5 giugno 2003, n. 131.

Art. 25

Partecipazione alla verifica del rispetto del principio di sussidiarietà da parte delle assemblee, dei consigli regionali e delle Province autonome di Trento e di Bolzano

1. Ai fini della verifica del rispetto del principio di sussidiarietà di cui all'articolo 8, le assemblee e i consigli regionali e delle Province autonome di Trento e di Bolzano possono far pervenire alle Camere le loro osservazioni in tempo utile per l'esame parlamentare dandone contestuale Comunicazione alla Conferenza dei presidenti delle assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome.

Art. 26

Partecipazione degli Enti locali alle decisioni relative alla formazione di atti normativi dell'Unione europea

1. Il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro per gli affari europei assicura, per il tramite della Conferenza Stato-città ed autonomie locali, un'adeguata consultazione dei Comuni, delle Province e delle Città metropolitane ai fini della formazione della posizione dell'Italia in relazione ad attività dell'Unione europea che presentino specifica rilevanza negli ambiti di competenza degli Enti locali.

2. Qualora i progetti e gli atti di cui all'articolo 6, comma 1, riguardino questioni di particolare rilevanza negli ambiti di competenza degli Enti locali, il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro per gli affari europei li trasmette alla Conferenza Stato-città ed autonomie locali. Tali progetti e atti sono altresì trasmessi per il tramite della Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in relazione ai rispettivi ambiti di competenza, all'ANCI, all'UPI e all'UNCCEM. Su tutti i progetti e gli atti di loro interesse le associazioni rappresentative degli Enti locali, per il tramite della Conferenza Stato-città ed autonomie locali, possono trasmettere osservazioni al Presidente del Consiglio dei Ministri o al Ministro per gli affari europei e alle Camere e possono richiedere che gli stessi siano sottoposti all'esame della Conferenza stessa.

3. Nelle materie che investono le competenze degli Enti locali, la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche europee convoca ai gruppi di lavoro di cui all'articolo 19, comma 4, esperti designati dagli Enti locali secondo modalità da stabilire in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

4. Qualora le osservazioni degli Enti locali non siano pervenute al Governo entro la data indicata all'atto della trasmissione dei progetti o degli atti o, in mancanza, entro il giorno precedente quello della discussione in sede di Unione europea, il Governo può comunque procedere alle attività dirette alla formazione dei relativi atti.

Art. 27

Modalità di nomina dei membri italiani presso il Comitato delle Regioni

1. Il Presidente del Consiglio dei Ministri propone al Consiglio dell'Unione europea i membri titolari e i membri supplenti del Comitato delle Regioni, spettanti all'Italia in base all'articolo 305 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

2. Ai fini della proposta di cui al comma 1, i membri titolari e supplenti del Comitato delle Regioni sono indicati, per le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, per la rappresentanza delle assemblee legislative regionali, dalla Conferenza dei presidenti delle assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome e, per le Province e per i Comuni, rispettivamente, dall'UPI, dall'ANCI e dall'UNCCEM, secondo i criteri definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni.

3. Il decreto di cui al comma 2 assicura la rappresentanza delle assemblee legislative regionali, nonché la corrispondenza tra ciascun membro titolare e il rispettivo supplente.

4. In caso di decadenza in corso di mandato di uno dei membri di cui al comma 1, l'indicazione del sostituto è Comunicata dall'organismo competente alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari regionali ai fini della proposta al Consiglio dell'Unione europea.

[OMISSIS]

Art. 43

Diritto di rivalsa dello Stato nei confronti di Regioni o di altri enti pubblici responsabili di violazioni del diritto dell'Unione europea

1. Al fine di prevenire l'instaurazione delle procedure d'infrazione di cui agli articoli 258 e seguenti del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea o per porre termine alle stesse, le Regioni, le Province autonome, gli enti territoriali, gli altri enti pubblici e i soggetti equiparati adottano ogni misura necessaria a porre tempestivamente rimedio alle violazioni, loro imputabili, degli obblighi degli Stati nazionali derivanti dalla normativa dell'Unione europea. Essi sono in ogni caso tenuti a dare pronta esecuzione agli obblighi derivanti dalle sentenze rese dalla Corte di giustizia dell'Unione europea, ai sensi dell'articolo 260, paragrafo 1, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

2. Lo Stato esercita nei confronti dei soggetti di cui al comma 1, che si rendano responsabili della violazione degli obblighi derivanti dalla normativa dell'Unione europea o che non diano tempestiva esecuzione alle sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea, i poteri sostitutivi necessari,

secondo i principi e le procedure stabiliti dall'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131, e dall'articolo 41 della presente legge.

3. Lo Stato ha diritto di rivalersi nei confronti dei soggetti di cui al comma 1 indicati dalla Commissione europea nelle regolazioni finanziarie operate a carico dell'Italia a valere sulle risorse del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA), del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e degli altri fondi aventi finalità strutturali.

4. Lo Stato ha diritto di rivalersi sui soggetti responsabili delle violazioni degli obblighi di cui al comma 1 degli oneri finanziari derivanti dalle sentenze di condanna rese dalla Corte di giustizia dell'Unione europea ai sensi dell'articolo 260, paragrafi 2 e 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

5. Lo Stato esercita il diritto di rivalsa di cui ai commi 3, 4 e 10:

- a) nei modi indicati al comma 7, qualora l'obbligato sia un ente territoriale;
- b) mediante prelevamento diretto sulle contabilità speciali obbligatorie istituite presso le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato, ai sensi della legge 29 ottobre 1984, n. 720, per tutti gli enti e gli organismi pubblici, diversi da quelli indicati nella lettera a), assoggettati al sistema di tesoreria unica;
- c) nelle vie ordinarie, qualora l'obbligato sia un soggetto equiparato e in ogni altro caso non rientrante nelle previsioni di cui alle lettere a) e b).

6. La misura degli importi dovuti allo Stato a titolo di rivalsa, comunque non superiore complessivamente agli oneri finanziari di cui ai commi 3 e 4, è stabilita con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da adottare entro tre mesi dalla notifica, nei confronti degli obbligati, della sentenza esecutiva di condanna della Repubblica italiana. Il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze costituisce titolo esecutivo nei confronti degli obbligati e reca la determinazione dell'entità del credito dello Stato nonché l'indicazione delle modalità e dei termini del pagamento, anche rateizzato. In caso di oneri finanziari a carattere pluriennale o non ancora liquidi, possono essere adottati più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze in ragione del progressivo maturare del credito dello Stato.

7. I decreti ministeriali di cui al comma 6, qualora l'obbligato sia un ente territoriale, sono emanati previa intesa sulle modalità di recupero con gli enti obbligati. Il termine per il perfezionamento dell'intesa è di quattro mesi decorrenti dalla data della notifica, nei confronti dell'ente territoriale obbligato, della sentenza esecutiva di condanna della Repubblica italiana. L'intesa ha ad oggetto la determinazione dell'entità del credito dello Stato e l'indicazione delle modalità e dei termini del pagamento, anche rateizzato. Il contenuto dell'intesa è recepito, entro un mese dal perfezionamento, con provvedimento del Ministero dell'economia e delle finanze, che costituisce titolo esecutivo nei confronti degli obbligati. In caso di oneri finanziari a carattere pluriennale o non ancora liquidi, possono essere adottati più provvedimenti del Ministero dell'economia e delle finanze in ragione del progressivo maturare del credito dello Stato, seguendo il procedimento disciplinato nel presente comma.

8. In caso di mancato raggiungimento dell'intesa, all'adozione del provvedimento esecutivo indicato nel comma 7 provvede il Presidente del Consiglio dei Ministri, nei successivi quattro mesi, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni. In caso di oneri finanziari a carattere pluriennale o non ancora liquidi, possono essere adottati più provvedimenti del Presidente del Consiglio dei Ministri in ragione del progressivo maturare del credito dello Stato, seguendo il procedimento disciplinato nel presente comma.

9. Le notifiche indicate nei commi 6 e 7 sono effettuate a cura e a spese del Ministero dell'economia e delle finanze.

9-bis. Ai fini della tempestiva esecuzione delle sentenze di condanna rese dalla Corte di giustizia dell'Unione europea ai sensi dell'articolo 260, paragrafi 2 e 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, al pagamento degli oneri finanziari derivanti dalle predette sentenze si provvede a carico del fondo di cui all'articolo 41-bis, comma 1, della presente legge, nel limite massimo di 50 milioni di euro per l'anno 2016 e di 100 milioni di euro annui per il periodo 2017-2020. A fronte dei pagamenti effettuati, il Ministero dell'economia e delle finanze attiva il procedimento di rivalsa a carico delle amministrazioni responsabili delle violazioni che hanno determinato le sentenze di condanna, anche con compensazione con i trasferimenti da effettuare da parte dello Stato in favore delle amministrazioni stesse.

10. Lo Stato ha altresì diritto, con le modalità e secondo le procedure stabilite nel presente articolo, di rivalersi sulle Regioni, sulle Province autonome, sugli enti territoriali, sugli altri enti pubblici e sui soggetti equiparati, i quali si siano resi responsabili di violazioni delle disposizioni della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, resa esecutiva dalla legge 4 agosto 1955, n. 848, e dei relativi Protocolli addizionali, degli oneri finanziari sostenuti per dare esecuzione alle sentenze di condanna rese dalla Corte europea dei diritti dell'uomo nei confronti dello Stato in conseguenza delle suddette violazioni.

[OMISSIS]

Decreto del Presidente della Repubblica 3 aprile 2006, n. 180.

Regolamento recante disposizioni in materia di Prefetture-Uffici territoriali del Governo, in attuazione dell'articolo 11 del d.lgs. 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni.

[OMISSIS]

Art. 2.

Compiti del prefetto titolare della Prefettura-Ufficio territoriale del Governo

1. Il prefetto, nell'esercizio dei compiti di rappresentanza generale del Governo sul territorio e di garanzia istituzionale a tutela dell'ordinamento giuridico:

a) fornisce, a richiesta del Presidente del Consiglio dei Ministri o dei Ministri da lui delegati, gli elementi valutativi inerenti gli uffici periferici dello Stato necessari all'esercizio delle funzioni di impulso, indirizzo e coordinamento da parte del Presidente del Consiglio dei Ministri, e ne attua le determinazioni;

b) formula, per l'ambito territoriale di competenza, ai fini del coordinamento delle attività delle strutture amministrative dello Stato operanti sul territorio e secondo le direttive del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri, proposte per una efficiente organizzazione degli uffici periferici dello Stato ed una ottimale distribuzione delle risorse, che tenga conto delle esigenze di semplificazione delle procedure, di riduzione dei tempi dei procedimenti e di contenimento dei relativi costi in vista del raggiungimento di una migliore efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa in periferia;

c) favorisce e promuove, anche secondo i criteri e le indicazioni del Presidente del Consiglio dei Ministri o dei Ministri da lui delegati, l'attuazione, da parte degli uffici periferici dello Stato, delle misure di coordinamento nei rapporti tra lo Stato e le autonomie locali definite dalla Conferenza Stato-città ed autonomie locali ai sensi dell'articolo 9, comma 5, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. A tale fine, con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sono definite le modalità di raccordo tra Prefetture ed uffici della Conferenza Stato-città ed autonomie locali;

d) promuove e coordina le iniziative nell'ambito delle amministrazioni statali, anche secondo i criteri e le indicazioni del Presidente del Consiglio dei Ministri o dei Ministri da lui delegati, necessarie a dare attuazione alle leggi generali sul procedimento amministrativo, sulla cooperazione tra le pubbliche amministrazioni e sull'adeguamento tecnologico delle dotazioni strumentali degli uffici.

[OMISSIS]

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 luglio 2007.

Modalità di raccordo tra gli uffici della Conferenza Stato-città ed autonomie locali e le Prefetture-Uffici territoriali del Governo, ai sensi dell'articolo 2 del D.P.R. 3 aprile 2006, n. 180.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante «Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59», ed in particolare l'art. 4;

Visti gli articoli 8, 9 e 10 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, recante «Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie e i compiti di interesse comune delle Regioni, delle Province e dei Comuni, con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali»;

Visto l'art. 11 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59», come modificato dal decreto legislativo 21 gennaio 2004, n. 29, recante «Modifiche al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernenti gli Uffici territoriali del Governo»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 aprile 2006, n. 180, recante disposizioni in materia di Prefetture-uffici territoriali del Governo, in attuazione dell'art. 11 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni;

Visto, in particolare, l'art. 2 del predetto decreto del Presidente della Repubblica 3 aprile 2006, n. 180, che affida al prefetto, nell'esercizio dei compiti di rappresentanza del Governo nel territorio e di garanzia istituzionale a tutela dell'ordinamento giuridico, il compito di favorire e promuovere, anche secondo i criteri e le indicazioni del Presidente del Consiglio dei Ministri o dei Ministri da lui delegati, l'attuazione da parte degli uffici periferici dello Stato delle misure di coordinamento nei rapporti tra lo Stato e le autonomie locali definite dalla Conferenza Stato-città e autonomie locali ai sensi dell'art. 9, comma 5, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

Considerato che la predetta disposizione, per le finalità in essa indicate, affida ad un apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri la definizione delle modalità di raccordo tra Prefetture-uffici territoriali del Governo ed uffici della Conferenza Stato-città e autonomie locali;

Ritenuta l'esigenza di configurare uno strumento attraverso il quale garantire alla Conferenza Stato-città e autonomie locali la possibilità di avvalersi delle Prefetture-uffici territoriali del Governo, al fine di dare concreta attuazione alle misure di coordinamento definite a livello generale nella competente sede istituzionale, e alla promozione e al coordinamento delle iniziative per la verifica del funzionamento del sistema amministrativo nel suo complesso;

Sentita la Conferenza Stato-città e autonomie locali;

Sulla proposta del Ministro degli affari regionali e delle autonomie locali e del Ministro dell'interno;

Decreta:

Art. 1.

Raccordo tra le Prefetture-uffici territoriali del Governo e l'ufficio di segreteria della Conferenza Stato-città e autonomie locali

1. Al fine dell'attuazione dell'art. 2, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 3 aprile 2006, n. 180, il raccordo tra le Prefetture-uffici territoriali del Governo e l'Ufficio di segreteria della Conferenza Stato-città e autonomie locali, di seguito denominata «Conferenza Stato-città», si realizza secondo le modalità previste dal presente decreto.

Art. 2.
Scambio di informazioni

1. L'Ufficio di segreteria della Conferenza Stato-città informa le Prefetture-uffici territoriali del Governo in ordine a:
 - a) misure di coordinamento adottate dalla Conferenza Stato-città ai sensi dell'art. 9, comma 5, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
 - b) pareri e determinazioni adottate dalla Conferenza Stato-città sui provvedimenti sottoposti all'esame della stessa;
 - c) questioni di carattere generale valutate dalla Conferenza Stato-città;
 - d) ogni altro elemento che può interessare l'attività delle Prefetture-uffici territoriali del Governo e delle Conferenze permanenti di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 3 aprile 2006, n. 180.
2. L'ufficio di segreteria della Conferenza Stato-città provvede ad inviare, anche in formato elettronico, tutta la documentazione esaminata dalla Conferenza nonché i relativi atti e verbali.
3. Le Prefetture-uffici territoriali del Governo provvedono a Comunicare agli uffici della Conferenza Stato-città, anche in formato elettronico:
 - a) i verbali delle sedute della Conferenza permanente di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 3 aprile 2006, n. 180;
 - b) le deliberazioni adottate dalla Conferenza permanente di cui alla lettera a) che, secondo le valutazioni del prefetto che la presiede, possono essere di interesse per gli uffici della Conferenza Stato-città;
 - c) ogni altro elemento che, ad avviso della Conferenza permanente ovvero del prefetto, può interessare l'azione dell'ufficio di segreteria della Conferenza Stato-città.

Art. 3.
Acquisizione di elementi da parte dell'Ufficio di segreteria della Conferenza Stato-città e autonomie locali

1. L'ufficio di segreteria della Conferenza Stato-città può chiedere alle Prefetture-uffici territoriali del Governo, che potranno avvalersi a tal fine della Conferenza permanente di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 3 aprile 2006, n. 180, gli elementi informativi su questioni di interesse per l'attività della Conferenza stessa.
2. L'ufficio di segreteria della Conferenza Stato-città, anche su disposizione del Presidente della Conferenza medesima, può chiedere alle Prefetture-uffici territoriali del Governo, che potranno avvalersi a tal fine della Conferenza permanente, elementi di conoscenza sulle questioni di maggiore interesse per l'esercizio delle funzioni di cui all'art. 9, commi 5 e 6, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

Art. 4.
Attività di proposta per l'esame tecnico

1. Il prefetto, anche su richiesta della Conferenza permanente, può formulare all'ufficio di segreteria della Conferenza Stato-città proposte per una valutazione tecnica, ai fini di cui all'art. 9, commi 5 e 6, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sulle tematiche di carattere generale afferenti i rapporti tra gli uffici periferici dello Stato e le autonomie locali.

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 dicembre 2016.

Delega al Ministro dell'interno, sen. dott. Domenico MINNITI, detto Marco, a presiedere la Conferenza Stato-Città e autonomie locali.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, recante “Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle Regioni, delle Province e dei Comuni, con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali”, ed in particolare gli articoli 8, 9 e 10;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante “Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59”, ed in particolare gli articoli 11, 14 e 15;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante “Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59”, ed in particolare l'articolo 4;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali”;

Vista la legge 5 giugno 2003, n. 131, recante “Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3”, ed in particolare gli articoli 8 e 9;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 luglio 2007, recante “Modalità di raccordo tra gli uffici della Conferenza Stato-città ed autonomie locali e le Prefetture-Uffici territoriali del Governo, ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 aprile 2006, n. 180”;

Vista la legge 5 maggio 2009, n. 42, recante “Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione”, nonché i relativi decreti legislativi di attuazione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 12 dicembre 2016 con il quale il sen. dott. Domenico Minniti, detto Marco, è stato nominato Ministro dell'interno;

Ritenuto opportuno delegare la presidenza della Conferenza Stato-città ed autonomie locali ai sensi dell'articolo 8, comma 2, del citato decreto legislativo n. 281 del 1997;

Decreta:

Art. 1.

1. Il Ministro dell'interno, sen. dott. Domenico Minniti, detto Marco, è delegato a presiedere la Conferenza Stato-Città e autonomie locali, ai sensi dell'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, previa registrazione da parte della Corte dei conti.

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 giugno 2018.

Delega al Ministro dell'interno, sen. Matteo SALVINI, a presiedere la Conferenza Stato-Città e autonomie locali.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, recante “Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle Regioni, delle Province e dei Comuni, con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali”, ed in particolare gli articoli 8, 9 e 10;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante “Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59”, ed in particolare gli articoli 11, 14 e 15;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante “Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59”, ed in particolare l'articolo 4;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali”;

Vista la legge 5 giugno 2003, n. 131, recante “Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3”, ed in particolare gli articoli 8 e 9;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 luglio 2007, recante “Modalità di raccordo tra gli uffici della Conferenza Stato-città ed autonomie locali e le Prefetture-Uffici territoriali del Governo, ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 aprile 2006, n. 180”;

Vista la legge 5 maggio 2009, n. 42, recante “Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione”, nonché i relativi decreti legislativi di attuazione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 31 maggio 2018, con il quale il sen. Matteo Salvini, è stato nominato Ministro dell'interno;

Ritenuto opportuno delegare la presidenza della Conferenza Stato-città ed autonomie locali ai sensi dell'articolo 8, comma 2, del citato decreto legislativo n. 281 del 1997;

Decreta:

Art. 1.

1. Il Ministro dell'interno, sen. Matteo Salvini, è delegato a presiedere la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, ai sensi dell'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, previa registrazione da parte della Corte dei conti.

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 ottobre 2012.

Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

[OMISSIS]

Art. 27

Ufficio di segreteria della Conferenza Stato-città ed autonomie locali

1. L'Ufficio di segreteria della Conferenza Stato-città e autonomie locali espleta l'attività funzionalmente necessaria allo svolgimento delle attribuzioni della Conferenza stessa, in particolare relative: agli adempimenti preliminari e conseguenti alle riunioni della Conferenza, ivi compresa l'informazione relativa alle determinazioni assunte; all'attività istruttoria connessa all'esercizio delle funzioni e dei compiti attribuiti alla Conferenza o da questa svolti, assicurando il necessario raccordo e coordinamento dei competenti Uffici dello Stato e delle autonomie locali; alle attività strumentali al raccordo, alla reciproca informazione ed alla collaborazione tra le Amministrazioni dello Stato e le autonomie locali.
2. L'Ufficio cura, d'intesa con la segreteria della Conferenza Stato-Regioni, l'attività istruttoria e di supporto per il funzionamento della Conferenza unificata.
3. L'Ufficio si articola in non più di due servizi.

[OMISSIS]